544.

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Giunta per le autorizzazioni	Pag.	3
Commissioni Riunite (I-XI Camera e 1ª-11ª Senato)	»	8
Commissioni Riunite (IV Camera e 4ª Senato)	»	10
Commissioni Riunite (II e VI)	»	11
Commissioni Riunite (VIII e IX)	»	12
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
Interni (I)	»	16
Giustizia (II)	»	33
Affari esteri e comunitari (III)	»	47
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	51
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	68
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	79
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	83
Affari sociali (XII)	»	85
Agricoltura (XIII)	»	88
Politiche dell'Unione europea (XIV)	»	92
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle		
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA-		0.5
NIERE	»	95

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-Centro Democratico-Italiani in Europa: Misto-CD-IE; Misto-Cambiamo!-Popolo Protagonista: Misto-C!-PP; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+ E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Europeisti-MAIE-PSI: Misto-EUR-MAIE-PSI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE		
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD		
ESSE CORRELATI	Pag.	97
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario		
E FINANZIARIO	»	99
INDICE CENEDALE	Dag	101
INDICE GENERALE	Pag.	101

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

SOMMARIO

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Grosseto nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Monica Faenzi, deputata all'epoca dei fatti (atto di citazione del signor Domenico Fimmanò) (doc. IV-ter, n. 3) (Esame e rinvio)	3
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 3753/15 RGNR – n. 15033/15 RG GIP – n. 2450/19 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 19) (Esame e rinvio)	5
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Fabio Porta, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 20212/18 RGNR – n. 22354/18 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 15) (Esame e conclusione)	6
Comunicazioni del Presidente	7

GIUNTA PLENARIA

Martedì 9 marzo 2021. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE.

La seduta comincia alle 15.25.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Grosseto nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Monica Faenzi, deputata all'epoca dei fatti (atto di citazione del signor Domenico Fimmanò) (doc. IV-ter, n. 3).

(Esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 22 dicembre 2020.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE. presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento civile nei confronti di Monica Faenzi, deputata all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Grosseto (atto di citazione del signor Domenico Fimmanò) (Doc. IV-ter, n. 3). Ricorda che nella seduta del 22 dicembre 2020 la relatrice Giuditta Pini ha illustrato la vicenda alla Giunta. Comunica che, nella seduta odierna, la Giunta ascolterà l'ex deputata Monica Faenzi ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera. Invita quindi l'ex deputata Monica Faenzi a entrare in aula.

(Viene introdotta Monica Faenzi, deputata all'epoca dei fatti).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, con riferimento al Doc. IV-ter, n. 3, invita Monica Faenzi, deputata all'epoca dei fatti, a fornire i chiarimenti che

ritenga opportuni, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera.

Monica FAENZI, deputata all'epoca dei fatti, ricorda di essere stata sindaco del comune di Castiglione della Pescaia (GR) per dieci anni e che, per circa otto di questi anni, Domenico Fimmanò è stato segretario comunale presso il medesimo comune. Per tre anni ha ricoperto, contemporaneamente, il ruolo di sindaco e quello di parlamentare. Sottolinea il rapporto di fiducia che esisteva con il segretario comunale, sul quale faceva molto affidamento. In occasione delle elezioni comunali del 2011 – alle quali non poteva essere candidata come sindaco, avendo già svolto due mandati consecutivi, ma nelle quali partecipava come capolista della lista che appoggiava la candidatura a sindaco del vicesindaco uscente - chiese espressamente al segretario comunale di verificare la correttezza delle liste dei candidati, come aveva sempre fatto. Due giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle liste si era dovuta recare a Firenze per una riunione presso la Regione Toscana; al rientro da tale riunione il segretario comunale le comunicò che le liste erano state correttamente presentate, in anticipo di due giorni sul termine. La lista presentata fu tuttavia esclusa perché compilata unicamente nella prima pagina, alla quale erano allegati solo fogli bianchi sciolti. Ricorda di avere allora convocato d'urgenza una riunione, alla quale avrebbe dovuto prendere parte anche il segretario comunale, per dare spiegazioni sull'accaduto. Il segretario comunale però non si presentò alla riunione, né tornò più in ufficio, e non vi fu più alcun contatto. Furono quindi pubblicati articoli di stampa nei quali lei ha raccontato la verità dei fatti, così come riferita oggi. Ritiene che sicuramente vi fu negligenza da parte del segretario comunale; sebbene sia stata denunciata per diffamazione, ribadisce la ricostruzione dei fatti così come esposti, della cui veridicità potrebbero testimoniare anche i componenti della giunta comunale di Castiglione della Pescaia di allora.

Eugenio SAITTA (M5S) chiede se sui fatti oggetto della denuncia per diffamazione vi sia stato qualche atto tipico dell'attività parlamentare, da valutare ai fini dell'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione.

Monica FAENZI, deputata all'epoca dei fatti, risponde in senso negativo.

Alfredo BAZOLI (PD) chiede di conoscere se ha presentato in sede penale esposti nei confronti del segretario comunale e quale ne sia stato l'esito.

Monica FAENZI, deputata all'epoca dei fatti, precisa che furono presentati esposti volti a mettere in discussione la tornata elettorale, che si svolse peraltro con una sola lista, senza contendenti. Tali esposti, di cui si riserva di produrre copia se necessario, erano rivolti all'annullamento delle elezioni e non produssero esiti significativi. Ribadisce che sono stati raccontati i fatti per come si sono svolti e che sono state prodotte le testimonianze, tra cui quella del comandante dei vigili urbani, che accreditano la sua versione dei fatti. Ricorda di essere stata a Firenze nel giorno della presentazione delle liste da parte del segretario comunale e che l'anticipo nella presentazione delle liste potrebbe essere stato dovuto proprio a tale assenza. Precisa tuttavia che in sede giudiziale non vi è stato alcun accertamento di responsabilità del segretario generale.

Giuditta PINI (PD), relatrice, sottolinea che, a fronte di dichiarazioni che prospettavano responsabilità del segretario comunale, tutti i ricorsi in sede amministrativa contro il rigetto della lista sono stati respinti e che non vi sono atti tipici dell'attività parlamentare dell'on. Faenzi sulla vicenda in questione. Chiede conferma che al momento della presentazione delle liste l'on. Faenzi si trovasse a Firenze.

Monica FAENZI, deputata all'epoca dei fatti, ribadisce che si trovava a Firenze e che la riunione che lì si svolse fu anche documentata dai mezzi di stampa. Ricono-

sce che i suoi collaboratori avrebbero certamente dovuto prestare maggiore attenzione all'operato del segretario comunale; quanto alle citate dichiarazioni, sono state quelle ribadite nell'odierna audizione.

Manuela GAGLIARDI (MISTO-C!-PP), chiede chiarimenti sulle effettive modalità di presentazione delle liste e sulla loro materiale compilazione.

Monica FAENZI, deputata all'epoca dei fatti, precisa che c'erano due incaricati, che furono chiamati dal segretario comunale il quale, di fronte ai consiglieri e agli assessori comunali, chiese che gli fossero date le liste, che poi egli avrebbe provveduto a presentare. Differentemente da altre occasioni, quella volta non fu possibile verificare collettivamente la correttezza delle liste perché il segretario comunale fece tutto da solo. Ribadisce che le liste erano compilate solo nella prima pagina e che il segretario comunale si era assunto spontaneamente l'incarico di curarne la compilazione. Sottolinea che c'era un rapporto di amicizia con il segretario comunale e di sostegno da parte sua; pertanto lei, e non solo lei, nutriva fiducia e non era sorprendente che il segretario comunale si incaricasse di compilare e presentare le liste. Non sa se si trattò di una svista o dimenticanza da parte del segretario comunale, ma c'è, di fatto, che egli presentò le liste in bianco.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(Monica Faenzi, deputata all'epoca dei fatti si allontana dall'aula).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo ad altra seduta.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 3753/15 RGNR - n. 15033/15 RG GIP - n. 2450/19 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 19).

(Esame e rinvio).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti di Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Roma (procedimento n. 20212/18 RGNR – n. 22354/18 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 19).

Si tratta di una richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria l'11 agosto 2020, sulla quale nella seduta del 25 novembre 2020 ha affidato l'incarico di relatrice alla deputata Manuela Gagliardi, che invita ad illustrare alla Giunta la questione.

Manuela GAGLIARDI (MISTO-C!-PP), relatrice, riferisce che il documento in titolo riguarda un procedimento penale pendente presso il tribunale di Roma, originato da una denuncia-querela nei confronti dell'ex deputato Khalid Chaouki da parte dell'associazione di promozione sociale Casapound Italia, che si è anche costituita parte civile con atto del suo rappresentante legale Gianluca Iannone, per il reato di diffamazione aggravata ex articolo 595, commi secondo e terzo, del codice penale. La denuncia – che non è stata allegata agli atti trasmessi dal Tribunale di Roma alla Camera e non è, quindi, agli atti della Giunta - discende, secondo quanto emerge dalla documentazione agli atti, da affermazioni che l'allora deputato Chaouki fece nel corso della trasmissione televisiva « la Gabbia ». andata in onda su LA7 in data 15 novembre 2014. Nel corso di tale trasmissione, con riferimento ai disordini avvenuti nel quartiere Tor Sapienza di Roma nel novembre 2014, quando si erano verificati scontri tra abitanti del quartiere e forze dell'ordine schierate in difesa degli immigrati ospitati in un centro di accoglienza, l'on. Chaouki aveva affermato che « le molotov erano di Casapound » e che « i poliziotti li hanno menati gli amici tuoi di Casapound ». Precisa che agli atti risultano la costituzione di parte civile dell'associa-

zione Casapound Italia, la richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio e il decreto del Giudice dell'udienza preliminare che dispone il rinvio a giudizio. Risulta inoltre agli atti della Giunta la memoria difensiva del Chaouki, presentata il 30 dicembre 2019 al Tribunale di Roma, con la quale si chiede al giudice di emettere sentenza ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale o, in subordine, di disporre la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati. Nella memoria si sostiene l'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge n. 140 del 2003, rientrando il caso nella previsione di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. A dimostrazione del nesso funzionale tra le dichiarazioni che hanno originato la querela e l'attività parlamentare, si fa riferimento a un'interrogazione parlamentare a risposta immediata, che è allegata alla memoria, presentata il 25 novembre 2014 (quindi in data successiva alle dichiarazioni rese in televisione) da alcuni deputati del Gruppo del Partito democratico, gruppo al quale apparteneva anche l'on. Chaouki, il cui nome non appare però tra i firmatari dell'atto di sindacato ispettivo e che non intervenne né per illustrare l'interrogazione né in replica alla risposta del Ministro dell'interno nella seduta del 26 novembre 2014. Riferisce che l'8 gennaio 2020 il giudice della nona sezione penale del Tribunale di Roma, ha rigettato l'istanza della difesa di immediata declaratoria di non punibilità avanzata ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale e ha disposto la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, con la sospensione del procedimento. Precisa che il processo risulta rinviato all'udienza del 7 giugno 2021 e segnala che nel verbale dell'ultima udienza svolta si auspica una sollecita pronuncia della Camera sulla richiesta di insindacabilità. Si riserva di avanzare una proposta all'esito dell'audizione dell'interessato e del dibattito che ne seguirà.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'on. Chaouki a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, perso-

nalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per svolgere la suddetta audizione, ove richiesta dall'interessato.

La Giunta concorda.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Fabio Porta, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 20212/18 RGNR – n. 22354/18 RG GIP) (doc. IV-ter. n. 15).

(Esame e conclusione).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 23 febbraio 2021.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti di Fabio Porta, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Roma (procedimento n. 20212/18 RGNR – n. 22354/18 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 15).

Ricorda che nella seduta del 23 febbraio scorso il relatore, deputato Lino Pettazzi, ha ampiamente illustrato la vicenda alla Giunta formulando la sua proposta nel senso dell'insindacabilità. Chiede ai colleghi se intendano intervenire per dichiarazione di voto sulla proposta del relatore.

Carlo SARRO (FI), pur condividendo le conclusioni del relatore, ritiene opportuno ribadire, a tutela della onorabilità e dignità dell'ex senatore Caselli, che le denunce e i ricorsi che hanno coinvolto l'ex senatore Caselli, presentati con riferimento allo svolgimento delle elezioni all'estero, non hanno mai trovato alcun riscontro in sede giudiziaria.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta del relatore nel senso che ai fatti oggetto della richiesta

sia applicabile la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta del relatore, deliberando, pertanto, nel senso che ai fatti oggetto del procedimento si applichi il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione e dando mandato al relatore di predisporre il documento per l'Assemblea.

Comunicazioni del Presidente.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che, in data 4 marzo

2021, il deputato Ferri ha fatto pervenire alla Presidenza della Camera, che l'ha trasmessa alla Giunta, un'ulteriore nota integrativa della documentazione già inviata in data 1° e 22 luglio e 14 ottobre 2020, anch'essa corredata di allegati. Tutta la documentazione relativa alla questione sollevata dall'onorevole Ferri, su cui non vi sono altri aggiornamenti, è depositata presso la segreteria ed è a disposizione dei membri della Giunta per la consultazione.

La seduta termina alle 15.55.

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e XI (Lavoro pubblico e privato)
della Camera dei deputati
e 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione)
e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
del Senato della Repubblica

SOMMARIO

AUDIZIONI:

Audizione sulle linee programmatiche del Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione) .

AUDIZIONI

Martedì 9 marzo 2021. — Presidenza del presidente della I Commissione della Camera dei deputati, Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta.

La seduta comincia alle 14.35.

Audizione sulle linee programmatiche del Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso la resocontazione stenografica, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Informa inoltre che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento della Camera nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza. Parimenti, anche i senatori possono partecipare alla seduta in videoconferenza.

8

Anche a nome della Presidente della XI Commissione della Camera, Debora Serracchiani, nonché del Presidente della 1ª Commissione del Senato, Dario Parrini, e della Presidente della 11ª Commissione del Senato, Susy Matrisciano, unitamente a tutti i colleghi senatori e deputati presenti o collegati da remoto, ringrazia quindi il Ministro per la presenza e gli da la parola per lo svolgimento della sua relazione.

Il Ministro Renato BRUNETTA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Tiziana CI-

PRINI (M5S), Antonio VISCOMI (PD), Jessica COSTANZO (MISTO), da remoto, e Felice Maurizio D'ETTORE (FI), i senatori Ugo GRASSI (L-SP-PSd'Az) e Francesco LAFORGIA (Misto-LeU), nonché i deputati Camillo D'ALESSANDRO (IV), da remoto, e Walter RIZZETTO (FDI).

Il Ministro Renato BRUNETTA risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Intervengono, quindi, per porre ulteriori quesiti e formulare ulteriori osservazioni, i senatori Mauro Antonio Donato LAUS (PD), Gianclaudio BRESSA (Aut (SVP-PATT UV)) e Danilo TONINELLI (M5S), i deputati Donatella LEGNAIOLI (LEGA) e Graziano MUSELLA (FI), la senatrice Nunzia CATALFO (M5S), i deputati Roberta ALAIMO (M5S), da remoto, Stefano CEC-

CANTI (PD), da remoto, Guido Germano PETTARIN (FI), Fabio BERARDINI (MISTO-CD-IE) e Vittoria BALDINO (M5S), la senatrice Maria Laura MANTOVANI (M5S) e, infine, il deputato Andrea GIARRIZZO (M5S).

Il Ministro Renato BRUNETTA risponde agli ulteriori quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

SOMMARIO

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della difesa sulle linee programmatiche del suo dicastero, anche in relazione ai contenuti della Proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza di cui al Doc. XXVII, n. 18 (Svolgimento e rinvio)

10

AUDIZIONI

Martedì 9 marzo 2021. – Presidenza della presidente della 4^a Commissione del Senato della Repubblica, Roberta PINOTTI. - Intervengono il Ministro della difesa, Lorenzo Guerini, e il Sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 14.30.

Audizione del Ministro della difesa sulle linee programmatiche del suo dicastero, anche in relazione ai contenuti della Proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza di cui al Doc. XXVII, n. 18.

(Svolgimento e rinvio).

Roberta PINOTTI, presidente, comunica che è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Rivolge, quindi, un saluto al Ministro e introduce brevemente l'audizione.

Gianluca RIZZO. Presidente della Commissione difesa della Camera dei deputati, si unisce ai saluti della presidente Pinotti e | duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ringrazia il Ministro Guerini per la solerte partecipazione.

Il Ministro Lorenzo GUERINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni il senatore Maurizio GASPARRI (FIBP-UDC), in video collegamento il deputato Giovanni Luca ARE-STA (M5S), il senatore Vito VATTUONE (PD) e la deputata Giuseppina OCCHIO-NERO (IV), il deputato Salvatore DEIDDA (FdI), il senatore Fabrizio ORTIS (MISTO) e, in video collegamento, il deputato Roberto Paolo FERRARI (LEGA). Intervengono, quindi, per un secondo giro di domande, la deputata Maria TRIPODI (FI), la senatrice Daniela DONNO (M5S), i deputati Roger DE MENECH (PD) e Renzo TONDO (Misto-NCI-USEI-R-AC), il senatore Massimo CANDURA (L-SP-PSd'Az) e la senatrice Anna Carmela MINUTO (FIBP-UDC).

Roberta PINOTTI, presidente, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, ringrazia il Ministro Guerini e tutti gli intervenuti e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-

II (Giustizia) e VI (Finanze)

SOMMARIO

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Esame emendamenti Doc. XXII, n. 37-A

11

COMITATO DEI NOVE

Martedì 9 marzo 2021.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Esame emendamenti Doc. XXII, n. 37-A

Il Comitato si è riunito dalle 10.50 alle 11.10.

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 marzo 2021. — Presidenza della vicepresidente della VIII Commissione Rossella MURONI. — Interviene il sottosegretario alle infrastrutture e alla mobilità sostenibili, Giancarlo Cancelleri.

La seduta comincia alle 14.55.

Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. Atto n. 241.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2021.

Rossella MURONI, *presidente*, ricorda che con l'audizione del Ministro Giovannini, svoltasi lo scorso 3 marzo, le Commissioni hanno concluso il ciclo di audizioni previste nell'ambito dell'esame del provvedimento.

Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice per la VIII Commissione, ritiene opportuno il-lustrare alcuni orientamenti, definiti in accordo con il relatore della Commissione Trasporti, sui quali invita i colleghi a confrontarsi, ai fini della predisposizione della proposta di parere.

12

Osserva che il percorso dello schema di decreto in esame è stato assai lungo e accidentato sia per l'iniziale mancata indicazione da parte del Governo dei commissari preposti e, in seguito, anche a causa della crisi di Governo. Per questo, solo la scorsa settimana il Ministro Giovannini, nel corso dell'audizione svoltasi di fronte alle Commissioni, ha potuto illustrare le proprie posizioni nonché l'intenzione di procedere speditamente all'emanazione anche del successivo decreto previsto per il mese di giugno.

Al riguardo, in primo luogo, giudica opportuno introdurre nella proposta una condizione che evidenzi la necessità di un pieno rispetto della previsione normativa concernente il rapporto con le regioni sulla scelta delle opere, chiedendo che venga assicurato il loro pieno coinvolgimento nell'individuazione degli interventi infrastrutturali da commissariare, sia procedendo all'acquisizione delle intese prescritte dalla

legge sia attivando le opportune interlocuzioni con la Conferenza delle regioni e delle province autonome. Questa condizione a suo giudizio andrebbe incontro alle richieste della Conferenza delle Regioni, che ha evidenziato criticità sia di metodo che di merito.

Ritiene opportuno inserire nella proposta di parere un'altra condizione che inviti il Governo a riferire tempestivamente alle Commissioni sugli esiti della interlocuzione con le regioni in ordine alle eventuali modifiche dell'elenco degli interventi infrastrutturali. Questo al fine di dare maggior ruolo al Parlamento.

Il parere dovrebbe a suo avviso contenere anche un invito ad emanare, nei tempi previsti dalla legge, un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di analogo tenore, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari dopo l'interlocuzione con le regioni. Su tale decreto ci sono forti aspettative e tutti i gruppi parlamentari hanno manifestato interesse. La previa interlocuzione con le regioni eviterebbe di raccogliere in corso d'opera, come avvenuto per l'atto in esame, suggestioni da parte delle regioni che potrebbero creare difficoltà nel percorso approvativo del decreto. L'individuazione delle nuove opere potrà discendere da una proficua interlocuzione tra il Governo, ivi compreso il CIPE, e le Commissioni.

Evidenzia inoltre che da più parti sono pervenute suggestioni affinché nel parere figurassero condizioni relative agli effetti di provvedimenti giudiziari a carico dei commissari. A tale riguardo ritiene opportuno un ragionamento da parte di tutte le forze politiche, non potendosi in ogni caso – a suo avviso – introdurre nel provvedimento disposizioni difformi da quelle adottate in via generale per altri commissari.

In ultimo, fa presente che sia a lei che al collega Scagliusi sono pervenute numerosissime indicazioni da parte dei gruppi di opere con le quali integrare l'elenco allegato al provvedimento in esame. Richiama, al riguardo, la richiesta del Ministro di rinviare la discussione su di esse al prossimo DPCM. Ritiene infatti più ragionevole che il Parlamento possa, su questo e sul

successivo provvedimento, avviare una discussione sui criteri che il Governo ha adottato o intende adottare per la scelta delle opere, piuttosto che inserire altre infrastrutture evidenziate dai gruppi, peraltro molto difformi tra di loro per dimensione e stato attuativo.

Nel ribadire che tutte le considerazioni espresse sono frutto di un ragionamento condiviso con il relatore Scagliusi, fa presente di aver interloquito anche con il senatore D'Arienzo, relatore nella omologa Commissione del Senato.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), relatore per la IX Commissione, ringrazia in primo luogo la deputata Pezzopane, che ha efficacemente esposto le principali questioni affrontate dai relatori. Vista la rilevanza dello schema di decreto in oggetto, sottolinea l'importanza di svolgere un confronto con i colleghi di tutte le forze politiche; dichiara in proposito la propria apertura a modifiche che possano derivare dal mutamento della maggioranza.

Diego SOZZANI (FI) lamenta, nonostante l'audizione del Ministro Giovannini svoltasi nella scorsa settimana, di non aver ben compreso la «filosofia» con cui egli vuole operare. Rileva come in realtà si accavallino in questa fase due momenti normativi diversi: da un lato il decretolegge cosiddetto « sblocca-cantieri », cui deve ancora essere data attuazione nonostante il lungo tempo trascorso dalla sua approvazione, dall'altro il Recovery Plan. Suggerisce dunque, visto l'ampio numero di opere in discussione, un criterio che possa fungere da guida per i lavori delle Commissioni: acquisire un elenco delle opere approvate dal CIPE e non ancora realizzate.

Ampliando il discorso, sottolinea come ad oggi la vigente normativa sui lavori pubblici appaia insufficiente e tutta spostata sull'opzione del commissariamento delle opere, che non può certo rappresentare l'ordinarietà. Propone dunque alle Commissioni un piano di lavoro articolato in tre punti. In primo luogo, individuare il criterio con il quale il Ministero intende gestire le opere disposte dal decreto-legge cosid-

detto « sblocca-cantieri » e dal *Recovery Plan*. In secondo luogo, individuare gli interventi già approvati dal CIPE; ricorda in proposito come gli risulti che in Italia vi siano 640 opere in attesa di VIA. In terzo luogo, ponderare con attenzione il costo delle opere, giacché frequentemente accade che la spesa inizialmente prospettata venga aumentata in modo considerevole da elementi accessori. Sollecita la manifestazione dell'orientamento del Governo su tali punti.

Alessio BUTTI (FDI), avendo ascoltato con attenzione le considerazioni della relatrice, ritiene che sulle condizioni da lei proposte si possa e si debba lavorare, anche per restituire un ruolo al Parlamento e dare un necessario supporto al Ministro. Quest'ultimo si è dimostrato a suo giudizio assai evasivo nelle risposte alle domande poste nel corso dell'audizione svoltasi la scorsa settimana, dando seguito alle sole domande di esponenti della maggioranza e portando qualche elemento di risposta alle opposizioni solo laddove vi era un interesse a farlo.

In primo luogo, nell'apprezzare la correttezza con la quale la relatrice interpreta il proprio ruolo, che non deve essere quello di mera esegeta del pensiero del Governo, ritiene indispensabile un forte coinvolgimento delle regioni nella scelta delle opere. Osserva, infatti, che, pur se la norma attribuisce al Governo in alcuni casi la facoltà di individuare gli interventi senza il previo coinvolgimento delle regioni che il Ministro ha assicurato avverrà in un secondo momento, opere di questa natura dovrebbero essere decise da chi il territorio lo conosce bene. Alle regioni andrebbero a suo avviso consentite alcune integrazioni all'elenco delle opere da commissariare, anche nell'ottica dell'emanazione di un successivo DPCM entro il mese di giugno.

Ribadisce l'esigenza di chiarezza riguardo al finanziamento delle varie opere.

Infine ritiene indispensabile comprendere quali siano stati i criteri adottati dal Governo per la scelta delle opere, che presumibilmente saranno adottati anche per le opere che saranno inserite nell'elenco del DPCM da emanarsi entro il mese di giugno. Sarebbe opportuno a suo giudizio compren-

dere se potranno essere inserite opere pronte e immediatamente cantierabili, ma non finanziate. Al riguardo evidenzia che il solo cambio di maggioranza non può determinare l'inserimento di opere, tipo la Tirrenica, il cui unico criterio è quello di essere promosse da esponenti appartenenti ad un gruppo di recente ingresso nella compagine di Governo.

Tiene a sottolineare che il proprio gruppo non è interessato al dibattito inerente ai nomi dei commissari, il cui ruolo è peraltro a suo giudizio assai depotenziato, essendo stati nominati solo ventotto commissari su cinquantotto opere previste, ma di tenere molto all'inserimento, nella proposta di parere, delle condizioni cui faceva prima riferimento, affinché venga colta l'importante occasione di varare una nuova visione e soprattutto una diversa modalità di azione del Parlamento nell'esame di questo tipo di atti.

In ultimo, tiene a precisare che il rallentamento nell'espressione del parere da parte del Parlamento, cui faceva riferimento il Ministro nell'esordio della sua audizione, è attribuibile unicamente al pressappochismo con il quale il Governo ha presentato il proprio atto alle Commissioni, che hanno semplicemente esercitato il proprio irrinunciabile diritto di voler comprendere cosa si sta votando.

Elena MACCANTI (LEGA) ricorda come la Lega, essendo all'opposizione, non abbia partecipato alla selezione delle opere individuate nello schema di decreto in esame, ed anzi abbia sempre evidenziato delle criticità. Tuttavia, nota con favore le aperture giunte sia dal Ministro Giovannini, che nel corso dell'audizione del 2 marzo ha toccato il tema della celerità con riferimento all'atto in esame e ha preannunciato altresì l'intenzione di modificare le attuali procedure, sia dai relatori, che ringrazia. Annuncia peraltro che, se le cose resteranno come sono, il voto della Lega non potrà che essere di astensione.

Per quanto riguarda l'interlocuzione con le regioni, concorda con la relatrice per l'VIII Commissione, deputata Pezzopane, sul fatto che qualora da essa dovessero derivare delle modifiche le Commissioni ne dovranno essere informate.

Per quanto poi riguarda i prossimi passaggi, ricorda come si sia appreso nel corso dell'audizione del Ministro Giovannini come sia in preparazione un secondo decreto, che dovrà essere emanato entro il 30 giugno e cui le Commissioni dovranno dare il proprio contributo, anche in termini di individuazione delle opere. In particolare, rivendica come dovranno essere selezionati alcuni interventi inspiegabilmente non presenti nello schema di decreto attualmente in discussione.

Luciano NOBILI (IV), dopo aver espresso il proprio ringraziamento ai relatori, prospetta alcuni punti su cui si augura si possa raccogliere un'ampia condivisione. In particolare, ritiene necessario procedere con speditezza in relazione a quanto disposto dal decreto-legge cosiddetto « semplificazioni »; di seguito, occorrerà emanare il prima possibile un secondo decreto, in cui ricomprendere le varie opere attualmente non incluse. Concorda con i deputati Sozzani e Maccanti sulla necessità di un coinvolgimento attivo delle Commissioni, che dovrà essere previsto nel parere. D'altro canto, ritiene poco percorribile l'opzione di enumerare con puntualità le opere nel parere stesso, che gli appare sterile e divisiva; sarebbe probabilmente più opportuno inserire la statuizione che tale elenco debba comprendere almeno 100 interventi.

Il sottosegretario Giancarlo CANCEL-LERI, non essendo ancora state formalizzate le specifiche deleghe in capo ai sottosegretari, non ritiene di potersi sostituire al Ministro nella risposta ad alcune sollecitazioni. Si limita tuttavia a suggerire alle Commissioni di non inserire nella proposta di parere nuove opere che possono, a suo avviso, creare frizioni tra i gruppi, e di confermare quelle già presenti nello schema di decreto, anche al fine di non rallentare ulteriormente l'emanazione del provvedimento. Fa presente che il Governo è già impegnato per la stesura del successivo DPCM, la cui emanazione è prevista entro il mese di giugno.

Con riguardo alle fonti di finanziamento, fa presente di aver consegnato alle Commissioni, nella seduta svoltasi il 4 febbraio scorso, una serie di documenti, che sono stati pubblicati in allegato al resoconto della seduta stessa, dove si dà conto puntualmente delle risorse necessarie per ciascuna opera e delle fonti di finanziamento, si forniscono precisazioni relative ad alcune delle opere previste nel provvedimento e si precisa l'entità delle risorse stanziate sia sul cosiddetto « Fondo infrastrutture » sia nello stato di previsione del Ministero ad opera della legge di bilancio per il 2021, più che sufficienti a dare copertura alle opere non integralmente finanziate.

Rileva, infatti, che la stragrande maggioranza delle opere è finanziata integralmente e le opere che non risultano integralmente finanziate, che trovano copertura nei due fondi citati, sono state correttamente inserite nel provvedimento in quanto la suddivisione in lotti degli interventi consente al commissario di avviare i lavori già al momento del suo insediamento.

Auspica che si prosegua nello spirito di collaborazione avviato con il precedente Governo e, a titolo personale, ritiene corretto l'*iter* seguito dalla ministra De Micheli per l'emanazione del provvedimento, a suo giudizio pienamente rispondente al dettato normativo. Nulla toglie che, qualora il Parlamento ritenga opportuno un previo coinvolgimento delle regioni, possa intervenire a cambiare la norma. Conferma in ogni caso la massima collaborazione del Governo rispetto alle richieste avanzate nel corso del dibattito.

Rossella MURONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. Esame emendamenti C. 2921 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	16
Proposta di Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Esame emendamenti Doc. XXII, n. 37-A (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	17
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	17
DL 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. C. 2915 Governo (Esame e rinvio)	17

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 9 marzo 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 10.55.

DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.

Esame emendamenti C. 2921 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali sia chia-

mato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2921, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 2 del 2021, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.

Stefano CECCANTI (PD), relatore, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Proposta di Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Esame emendamenti Doc. XXII, n. 37-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati alla proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi (Doc. XXII, n. 37- A).

Sabrina DE CARLO (M5S), relatrice, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 11.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 marzo 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 19.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, per il Gruppo Forza Italia – Berlusconi Presidente, il deputato Francesco Paolo Sisto è sostituito, in quanto componente del Governo, dal deputato Paolo Russo.

Avverte inoltre che, per il gruppo Movimento 5 Stelle, cessano di far parte della Commissione i deputati Francesco Berti, Fabiana Dadone, Anna Macina e Vincenzo

Spadafora e, per il medesimo gruppo, entrano a farne parte le deputate Lucia Azzolina, Sabrina De Carlo e Conny Giordano.

DL 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

C. 2915 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio CATTOI (M5S), relatore, illustrando il contenuto del decreto-legge, che si compone di 12 articoli, suddivisi in 6 capi, rileva come esso istituisca innanzitutto il Ministero della transizione ecologica, che sostituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, accorpando le funzioni di questo con quelle del Ministero dello sviluppo economico in materia di politica energetica e mineraria.

Viene inoltre mutata la denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

È altresì istituito il Ministero del turismo, scorporando le funzioni in materia di turismo dal Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo, per trasferirle ad un dicastero *ad hoc*. Viene così aumentato il numero complessivo dei ministeri da 14 a 15. Di conseguenza viene modificata la denominazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura.

In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che disciplina l'organizzazione del Governo, e specificatamente il comma 1, che reca l'elenco dei ministeri, e il comma 4-bis, che fissa il numero massimo dei ministeri e dei membri complessivi dei Governo.

Nel dettaglio, il comma 1, lettera *a)* dell'articolo 1 interviene sull'elenco dei ministeri.

In primo luogo il numero 1) della lettera *a*) sostituisce la denominazione del Mini-

stero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con quella di Ministero della transizione ecologica (disciplinato dai successivi articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge, che prevedono, tra l'altro, il trasferimento al nuovo dicastero delle funzioni in materia di politica energetica e mineraria nazionale esercitate dal Ministero dello sviluppo economico).

Il numero 2) muta la denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la cui denominazione, ai sensi dell'articolo 5 del decretolegge, sostituisce la precedente.

Il numero 3) modifica la denominazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura.

Tale modifica è conseguenziale allo scorporo delle funzioni in materia di turismo che sono attribuite ad un nuovo dicastero denominato Ministero del turismo (disciplinato dall'articolo 6 del decreto-legge).

A tal fine, il numero 4) aggiunge all'elenco dei ministeri il Ministero del turismo, disciplinato dall'articolo 7 del decretolegge.

La lettera *b*) del comma 1, di conseguenza, modifica l'articolo 2, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 300 del 1999, elevando da 14 a 15 il numero massimo dei ministeri, a seguito dell'istituzione del dicastero del Turismo.

Resta fermo a 65 il numero massimo complessivo dei membri del Governo (Presidente del Consiglio, ministri, viceministri e sottosegretari) stabilito dal medesimo articolo 2, comma 4-bis.

Ricorda che, in attuazione a quanto disposto dal decreto-legge il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, con proprio decreto, ha nominato il professor Roberto Cingolani Ministro della transizione ecologica, il professor Enrico Giovannini Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'onorevole Dario Franceschini Ministro della cultura e l'onorevole Massimo Garavaglia Ministro del turismo (DPR 2 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2021, n. 54).

L'articolo 2 disciplina la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE).

In particolare, il comma 1 dispone la ridenominazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) in « Ministero della transizione ecologica » (MiTE).

Il comma 2 modifica il decreto legislativo n. 300 del 1999, prevedendo il trasferimento delle competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di politica energetica al Ministero della transizione ecologica.

In dettaglio il comma 2, lettera *a)*, modifica conseguentemente le competenze del Ministero dello sviluppo economico indicate all'articolo 28, commi 1e 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Il numero 1) della predetta lettera *a)* sopprime le competenze del MISE che riguardano:

definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti;

rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Regioni;

attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema;

individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione;

politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche;

normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia;

vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche, nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica.

Il numero 2) della lettera *a)*, con riferimento alle attività di studio del MISE, sopprime il riferimento alla « rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria ».

Le competenze di cui ai numeri 1) e 2) sono elencate tra quelle del nuovo Ministero con le modifiche apportate dalla lettera *d*) dello stesso comma 2.

La lettera *c)* del comma 2 riscrive la rubrica del Capo VIII del Titolo IV del decreto legislativo n. 300 del 1999, intitolata «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio » al fine di far riferimento alla nuova denominazione assunta dal Ministero, vale a dire quella di Ministero della transizione ecologica.

La lettera *d*) reca modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 300 del 1999 che, nel testo previgente, disciplinava l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'ambiente.

In particolare, il numero 1) della lettera *d*) modifica il comma 1 dell'articolo 35 citato del decreto legislativo n. 300, ove si dispone l'istituzione del Ministero dell'ambiente, al fine di disporre l'istituzione del Ministero della transizione ecologica.

Il numero 2) della lettera *d*) invece riscrive integralmente il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 300 – che nel testo previgente disciplinava le funzioni e i compiti del Ministero dell'ambiente – al

fine di individuare le funzioni e i compiti del nuovo Ministero della transizione ecologica.

A differenza del testo previgente, che attribuiva al Ministero dell'ambiente le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, il nuovo testo previsto dalla lettera *d*) dispone che al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato:

relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri;

alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema.

Segnala al riguardo come, rispetto al testo previgente, venga aggiunta la parola « valorizzazione ».

La riscrittura operata dall'articolo 2 interviene inoltre sull'elenco delle materie attribuite alla competenza del Ministero. Come sottolineato anche dalla relazione illustrativa del disegno di legge, segnala come, rispetto al testo previgente, i nuovi ambiti di intervento concernenti le nuove competenze attribuite al MiTE siano indicati alle lettere b), c), d) del nuovo testo dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 300, mentre le lettere a), e), f), g), h), i), l) ed m) riprendono i compiti già attribuiti al Ministero dell'ambiente, con la sola differenza (tralasciando differenze di carattere più formale che sostanziale) che alla lettera e) si fa espresso riferimento al riuso e riciclo dei rifiuti, nonché all'economia circolare, mentre alla lettera i) viene precisata la competenza del MiTE anche per la bonifica dei cosiddetti « siti orfani ».

Con riferimento alla lettera *b*) del nuovo testo del comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 300, nota come in esso siano traslate le disposizioni che nel testo previgente erano collocate nell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo n. 300 e relative alle funzioni del Ministero dello sviluppo economico e che ora sono soppresse dalla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo.

Segnala inoltre come la medesima lettera b) attribuisca al MiTE anche le competenze su:

« sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi »: con riferimento a tale materia, la disciplina è essenzialmente contenuta nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che, da un lato, aveva istituito come autorità di regolamentazione l'« Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) » e, dall'altro, prevede l'adozione di un programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute, la Conferenza unificata e l'autorità di regolamentazione competente. Ora le competenze governative vengono concentrate nel Ministero per la transizione ecologica;

« agro-energie »: sul punto, ricorda che – recependo le direttive comunitarie in materia, l'articolo 2-quater del decreto-legge n. 2 del 2006, prevede obblighi di immissione in consumo di quote percentuali di quote di biocarburanti, rapportate al consumo di carburanti diesel e benzina.

Con riferimento alla lettera *c*) del nuovo testo del comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 300, fa presente che le competenze in materia di combustibili alternativi e delle reti per la ricarica dei veicoli elettrici sembrano definire in maniera più puntuale quanto già previsto dal regolamento di organizzazione del MiSE (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 93/2019); segnala, al riguardo, la novità costituita dalla « finanza climatica », espressione fin qui non usata a livello legislativo, ma usata a livello internazionale (ad esempio l'OCSE a novembre 2020 ha pubblicato un proprio report dedicato alla materia - Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013-18).

Relativamente alla qualità dell'aria e alle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici contemplate dalla nuova lettera *c*) del nuovo testo del comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 300, nonché alla pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attività economica, ivi compreso quello dei trasporti, contemplata dalla lettera *d*), segnala come si tratti di una enunciazione più chiara e precisa di funzioni già svolte dal Ministero dell'ambiente in base a quanto disposto dal regolamento di organizzazione del MATTM (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 97/2019).

La relazione illustrativa rimarca anche la novità prevista alla lettera *d*), in forza del quale al Ministero della transizione ecologica sono attribuiti compiti di pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attività economica, ivi compreso il settore dei trasporti.

La lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 2 modifica e integra il testo dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 300 del 1999, al fine di prevedere:

che i dipartimenti in cui è articolato il Ministero possono essere non più di 3, aumentando quindi di una unità il limite previsto dal testo previgente;

l'introduzione di un limite (pari a 10) anche per il numero delle direzioni generali del MiTE.

Il comma 3 prevede che le nuove denominazioni « Ministro della transizione ecologica » e « Ministero della transizione ecologica » sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le precedenti denominazioni « Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » e « Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ».

Il comma 4 dispone il subentro del Ministero della transizione ecologica al Ministero dello sviluppo economico con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 300, che come, sopra ricordato, è stata riformulata per trasferire al nuovo Mini-

stero le competenze del MISE, come descritte nell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo, ora sono soppresse dalla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge.

Il comma 5 novella il secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 174-bis, nonché l'alinea del comma 1 dell'articolo 828 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di modificare l'attuale denominazione del « Comando carabinieri per la tutela ambientale » nella nuova nomenclatura « Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica ».

A tale cambiamento di denominazione non sembra conseguire, allo stato, un mutamento delle competenze del Comando medesimo.

Il comma 6 reca una norma che prevede l'obbligo di adeguamento – entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – dello statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile- ENEA, al fine di prevedere il passaggio dell'azione di vigilanza al Ministero della transizione ecologica.

Il comma 7 precisa che nell'ambito delle competenze che passano dal MiSE al MiTE rientrano:

a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attività delle società operanti nei settori di riferimento, tra i quali rientrano, come specificato nella relazione illustrativa, quelli a qualunque titolo afferenti all'attività della SO.G.I.N. (Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni), ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti della società;

b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti di GSE s.p.a.
Gestore Servizi Energetici, la società (interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) individuata dallo Stato italiano per perseguire e conseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale, nei due pilastri delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Per coprire gli oneri connessi all'aumento di una direzione generale, disposta dalla lettera *e*) del comma 2), il comma 8 autorizza la spesa di 249.000 euro per l'anno 2021 e di 332.000 euro a decorrere dal 2022.

L'articolo 3 disciplina, ai commi da 1 a 3, il trasferimento al Ministero della transizione ecologica della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico, incluse le risorse umane, strumentali e finanziarie, e la gestione dei residui, per l'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di politica energetica e mineraria nazionale, individuando, altresì, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della transizione ecologica.

Ai sensi del comma 4 con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono individuate le risorse umane e strumentali da trasferire dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica.

I commi 4 e 5 stabiliscono, inoltre, misure riguardanti la corresponsione del trattamento economico del personale non dirigenziale trasferito al Ministero della transizione ecologica. In particolare, al personale non dirigenziale, trasferito ai sensi dell'articolo, si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile, pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione.

Al comma 5 si prevede altresì che – fino alla data di adozione del decreto del MEF relativo alla gestione finanziaria delle funzioni trasferite di cui al comma 6 dell'articolo 3 – il MISE provvede alla

corresponsione del trattamento economico spettante al personale trasferito al MITE.

Ai sensi del comma 6, fino alla data di trasferimento del personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica è consentito, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, di avvalersi delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico. Fino alla medesima data, la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal MISE.

Il comma 7 istituisce, transitoriamente, presso il Ministero della transizione ecologica, il Dipartimento per l'energia e il clima, in cui confluiscono le due Direzioni generali trasferite dal Ministero dello sviluppo economico e la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria, già istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 8 prevede, altresì, l'applicazione transitoria del vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare e detta norme riguardanti il personale appartenente ai ruoli dirigenziali di amministrazioni centrali diverse dal Ministero dello sviluppo economico, titolare di incarichi dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali, trasferite al Ministero della transizione ecologica.

Il comma 9 reca disposizioni in materia di controllo della regolarità amministrativa e contabile, attribuito al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 4, comma 1, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione.

Il comma 2 stabilisce la composizione del Comitato, che è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica. Lo compongono il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (come ridefinito dal presente decretolegge), il Ministro delle politiche sociali, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Al Comitato partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

Ai sensi del comma 3, il CITE approva, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Piano per la transizione ecologica – sul quale, ai sensi del comma 4, è acquisito il parere della Conferenza Unificata – al fine di coordinare le politiche in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, mobilità sostenibile, contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo, risorse idriche e relative infrastrutture, qualità dell'aria ed economia circolare.

Il comma 5 affida al CITE la funzione di deliberare sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge n. 221 del 2015 (cosiddetto « collegato ambientale »), che disciplina il « Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli ».

Segnala come la formulazione del comma 5 preveda che il Comitato deliberi « sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi » (cosiddetti SAD), i quali, nella definizione più ampia fornita dalla legge, attengono a incentivi e agevolazioni, nonché esenzioni da tributi, che risultano normati da norme legislative.

Segnala inoltre come la formulazione del comma non risulti espressamente riferita al Catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui al citato articolo 68 del collegato ambiente, menzionando i soli SAD.

In base al comma 6, il Comitato monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.

Il comma 7 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'istituzione di un Comitato tecnico di supporto del CITE, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno e ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti.

Il comma 8 affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, l'adozione del regolamento interno del CITE; la disposizione prevede inoltre che le deliberazioni del CITE sono pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*.

In base al comma 9, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 10 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo segnala come la Relazione illustrativa al decreto-legge riporti che « Restano comunque ferme le funzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) », sebbene tale elemento non sia menzionato nella formulazione testuale della norma.

L'articolo 5, comma 1, modifica la denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), sostituendola con la nuova: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» (MIMS).

Ricorda in proposito che il Ministro Giovannini ha dichiarato, sia in una nota ministeriale sia nel corso dell'audizione del 2 marzo 2021 presso le Commissioni riunite Trasporti e Ambiente di Camera e Senato, che l'aggettivo in fondo alla nomenclatura del dicastero è «sostenibili», al plurale, con riferimento pertanto sia alle infrastrutture sostenibili che alla mobilità sostenibile e che l'ottica è quella di

dare una visione di «sistema», evidenziando inoltre che il cambio di nome «corrisponde a una visione di sviluppo che ci allinea alle attuali politiche europee e ai principi del Next Generation Eu».

Il comma 2 dispone conseguentemente che le nuove denominazioni « Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili » e « Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili » sostituiscano, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni « Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » e « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

L'articolo 6, commi 1 e 2, lettere *a*), *b*) e *c*), cambiano l'attuale denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in « Ministero della cultura », e sopprime le attribuzioni da esso svolte in materia di turismo, novellando a tal fine il decreto legislativo n. 300 del 1999.

Il comma 2, lettera *d*), dispone l'istituzione del Ministero del turismo e ne disciplina le relative attribuzioni, introducendo, a tal fine, nel decreto legislativo n. 300 del 1999 gli articoli da 54-*bis* a 54-*quater*, che costituiscono un nuovo Capo XII-*bis*, rubricato « Ministero del Turismo », nell'ambito del Titolo IV relativo a « I Ministeri ».

Al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni già esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo.

Il nuovo articolo 54-bis dispone, al comma 1, l'istituzione del Ministero del turismo cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia, eccettuate quelle attribuite ad altri Ministeri o ad Agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 54-bis al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni già esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo.

L'istituzione di un Ministero dedicato al turismo è motivata, come si legge in premessa al decreto-legge, dall'obiettivo prioritario di rilanciare il relativo settore fortemente inciso dall'emergenza da COVID-19

Il nuovo articolo 54-ter disciplina le seguenti aree funzionali del Ministero: curare la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – MAECI.

Il Ministero cura altresì i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori.

Il nuovo articolo 54-quater disciplina, al comma 1, l'articolazione del Ministero, prevedendo in tale ambito che gli uffici dirigenziali generali, coordinati da un Segretario generale, sono pari a 4, ivi incluso quest'ultimo.

Ricorda, in proposito, che l'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999 dispone che l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge n. 400 del 1988.

Pertanto, la disposizione, diversamente da quanto dispone in via generale il decreto legislativo n. 300, fissa direttamente con fonte primaria, per il Ministero del turismo, il numero esatto degli uffici dirigenziali generali. Il comma 2 del nuovo articolo 54quater novella il decreto legislativo n. 300 del 1999 e modifica:

alla lettera *a)*, la rubrica del Titolo IV del Capo XII, inserendo la nuova denominazione « Ministero della cultura »;

alla lettera *b*), l'articolo 52, comma 1, relativo alle attribuzioni del Dicastero, sopprimendo il riferimento al turismo;

alla lettera *c*), l'articolo 53, comma 1, sopprimendo il secondo periodo sui compiti del Ministero in materia di politiche turistiche nazionali.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera *d*), capoverso « Art. 54-*quater* », autorizzando a tale fine la spesa di euro 441.750 per l'anno 2021 e di euro 883.500 annui a decorrere dall'anno 2022.

Il comma 3 dell'articolo 6 del decretolegge – per quanto qui di interesse – sostituisce le denominazioni « Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo » e « Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo » con le nuove denominazioni « Ministro della cultura » e « Ministero della cultura », ad ogni effetto e ovunque presenti.

Il comma 4 incrementa di 692.000 euro annui a decorrere dal 2021 le risorse destinate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura, di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 11.

L'articolo 7, al comma 1, dispone il trasferimento al Ministero del turismo delle risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni allo stesso Ministero riconosciute dall'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 300 del 1999, come inserito dall'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto-legge.

Ai sensi del comma 2, entro il 31 maggio 2021 (novanta giorni dalla data di

entrata in vigore del decreto-legge), la Direzione generale del turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è soppressa e i relativi posti di un dirigente di livello generale e di tre dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero del turismo.

Tuttavia, la disposizione aggiunge che la dotazione organica dirigenziale del Ministero della cultura resta determinata in un numero di 192 posizioni di livello non generale e – in base all'articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999 – in massimo 27 posizioni di livello dirigenziale generale.

A tal fine, il comma 2 autorizza la spesa di euro 337.500 per l'anno 2021 e di euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

Quanto alla dotazione organica del personale del Ministero del turismo, essa è definita dal comma 3, che rinvia alla Tabella A, seconda colonna, allegata al decreto (la predetta dotazione è pari a 150 unità, di cui 4 dirigenti di livello generale e 16 dirigenti di livello non generale).

Al riguardo ricorda che l'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999 dispone che la dotazione organica dei Ministeri sia stabilita con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988. Pertanto, la disposizione, diversamente da quanto prevede in via generale il citato decreto legislativo n. 300 del 1999, fissa direttamente con fonte primaria la dotazione organica del Ministero del turismo.

Ai sensi del comma 4 – ferma l'operatività del Segretariato generale mediante due uffici dirigenziali non generali – le competenti articolazioni amministrative del Ministero del turismo perseguono le seguenti missioni:

a) reclutamento e gestione del personale; relazioni sindacali; gestione del bilancio; acquisizione di beni e servizi; supporto tecnologico ed informatico; adempimenti in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, e in materia di trasparenza e anticorruzione;

- b) attuazione del piano strategico e rapporti con le Regioni e le autonomie territoriali; attuazione di piani di sviluppo delle politiche turistiche nazionali; gestione delle relazioni con l'Unione europea e internazionali; coordinamento e integrazione dei programmi operativi nazionali e di quelli regionali;
- c) promozione turistica; attuazione delle misure di sostegno agli operatori del settore; programmazione e gestione degli interventi finanziati mediante fondi strutturali; promozione di investimenti di competenza; assistenza e tutela dei turisti; supporto e vigilanza nei confronti degli enti vigilati dal Ministero.

Il comma 5 dispone il trasferimento al Ministero del turismo, entro il 31 maggio 2021 (novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge), delle risorse umane assegnate presso la Direzione generale del turismo del MIBACT, individuate nella Tabella A, prima colonna, in servizio alla data del 13 febbraio 2021, con le connesse risorse strumentali e finanziarie.

Le unità della Direzione generale del turismo del MIBACT attualmente in servizio sono 27, delle quali 21 di personale non dirigenziale (13 di Area II e 8 di Area III). A tali unità, come precisa la relazione tecnica, si aggiungono 2 unità con provvedimento di distacco presso altre amministrazioni. Il trasferimento riguarda il personale del MIBACT a tempo indeterminato, compreso quello in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, entro i limiti stabiliti dai rispettivi contratti già stipulati. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero del turismo.

La dotazione organica del Ministero della cultura e le relative facoltà di assunzioni sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alla dotazione organica del personale non dirigenziale di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 13 gennaio 2021 per la parte attribuita alla Direzione generale del turismo. Come precisato dalla relazione tecnica, la riduzione è relativa a 40 unità di area III e 42 unità di area III.

Ai sensi del comma 6, al personale con qualifiche non dirigenziali trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, stabilito nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. Al personale delle qualifiche non dirigenziali è riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista per i dipendenti del Ministero della cultura.

Il comma 8, terzo periodo, dispone che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che provvede ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti a dare attuazione al trasferimento di competenze e risorse al Ministero del turismo, debba essere adottato entro il 31 maggio 2021 (novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge).

Il medesimo comma 8, al secondo periodo stabilisce che, fino all'adozione dell'appena richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla gestione delle risorse finanziarie relative alla materia del turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, provvede il Ministero della cultura.

Inoltre il comma 8, al primo periodo prevede che, sempre fino all'adozione del medesimo decreto, il Ministero del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni, delle competenti strutture e delle relative dotazioni organiche del Ministero della cultura.

Ai sensi del comma 7, primo periodo, fino alla data di adozione del predetto decreto il Ministero della cultura è competente a corrispondere il trattamento economico spettante al personale trasferito.

Il medesimo comma 7 prevede altresì, al secondo periodo, che, a decorrere dalla data di adozione del predetto decreto, le risorse finanziarie destinate al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate.

In base al comma 9, sempre a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, i rapporti giuridici attivi e passivi, già facenti capo al MIBACT, in materia di turismo transitano in capo al Ministero del turismo.

Il comma 8, quarto periodo, inoltre, consente, nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, che lo stesso possa avvalersi, nei limiti strettamente indispensabili per assicurare la funzionalità del Ministero, delle risorse strumentali e di personale dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In base al comma 10, in fase di prima applicazione, in assenza del regolamento di organizzazione del Ministero, per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, al Ministero del turismo si applica il regolamento di organizzazione del MIBACT, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169.

Ai sensi del comma 11, nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del turismo, e nell'ambito del contingente di personale del Ministero (di cui al comma 3), il contingente di tali uffici di diretta collaborazione è stabilito in 30 unità e, in aggiunta, il Ministro può procedere immediatamente alla nomina dei responsabili dei predetti uffici. A tali fini, è autorizzata la spesa di 1,667 milioni per l'anno 2021 e di euro 2

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

La relazione illustrativa precisa che il contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura resta fissato in 100 unità, oltre ad un massimo di 20 consiglieri a supporto del Ministro, di cui almeno 5 a titolo gratuito. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri interessati, l'Organismo indipendente di valutazione – previsto dall'articolo 11 del Regolamento di organizzazione del MI-BACT – opera sia per il Ministero del turismo sia per il Ministero della cultura.

Il comma 12 autorizza il Ministero del turismo ad assumere a tempo indeterminato fino a 107 unità di personale non dirigenziale, di cui 94 di area terza e 13 di area seconda, e fino a 13 unità di personale dirigenziale di livello non generale, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche, o l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche amministrazioni in corso di validità, o mediante procedure di mobilità, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Nelle more dell'assunzione del personale, il Ministero può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale delle istituzioni scolastiche, collocato in posizione di comando, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Presso il Ministero del turismo, hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del turismo, e il Comitato permanente per la promozione del turismo di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 79 del 2011 (Codice del turismo). Il Ministero supporta l'attività di tali organismi.

Ai sensi del comma 13, i titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale del turismo del MIBACT, appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e trasferiti al Ministero

per il turismo, possono optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero.

Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, nell'anno 2021, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. I predetti limiti riguardano il conferimento di incarichi dirigenziali a persone esterne all'amministrazione. Gli incarichi dirigenziali di livello non generale cessano all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero per il turismo, dei vincitori delle predette procedure concorsuali.

Ai sensi del comma 14, le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dal Ministero del turismo, nella fase di prima applicazione, sono svolte dagli uffici competenti in base alla normativa vigente in materia alla data del 2 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge). Entro il 31 dicembre 2021, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo, è istituito un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale nell'ambito della Ragioneria generale dello Stato. Per le predette finalità sono, altresì, istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale e il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga ai vigenti limiti assunzionali due unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero della cultura continuano ad essere svolte dal relativo Ufficio centrale di bilancio.

A tali fini, viene autorizzata la spesa di 483.000 euro per l'anno 2021 e di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Ai sensi del comma 15, per le spese di locazione è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di euro 2 milioni di euro dall'anno 2022.

In base al comma 16, per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di 290.000 euro per l'anno 2021 e di euro 456.100 euro dall'anno 2022.

Ai sensi del comma 17, entro il 31 maggio 2021 (novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge), deve essere modificato lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo al fine di armonizzarlo con il nuovo assetto istituzionale e con i compiti del Ministro del turismo, nonché per assicurare un adeguato coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie territoriali.

L'articolo 8, comma 1, dispone circa le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, novellando l'articolo 5 della legge n. 400 del 1988, concernente in via generale le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

In tale ambito la novella inserisce la previsione secondo cui il Presidente del Consiglio promuova, indirizzi, coordini l'azione del Governo nelle seguenti materie:

innovazione tecnologica;

attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea;

strategia italiana per la banda ultralarga;

digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese;

trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato;

accesso dei servizi in rete:

connettività;

infrastrutture digitali materiali e immateriali;

strategia nazionale dei dati pubblici.

Il comma 2 – ferme restando, secondo quanto dispone espressamente il comma 8, le competenze e le funzioni attribuite dalla legge in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale – istituisce il Comitato interministeriale per la transizione digitale, il quale costituisce sede di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria.

Sono in ogni caso ricomprese prioritariamente nelle materie di competenza del Comitato le attività di coordinamento e monitoraggio circa l'attuazione delle iniziative relative:

alla strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga e alle reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri mobili e fisse;

al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati sanitari;

alle iniziative per lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie emergenti dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose (IoT) e della *blockchain*.

Il comma 6 specifica le funzioni del Comitato, le quali consistono, ferme restando le ordinarie competenze delle pubbliche amministrazioni sulle attività di attuazione dei singoli progetti:

nell'esame di linee strategiche, attività e progetti di innovazione tecnologica e transizione digitale di ciascuna amministrazione, « anche per valorizzarli e metterli in connessione tra loro in modo da realizzare efficaci azioni sinergiche »;

nell'esame di modalità esecutive più idonee a fini realizzativi;

nel monitoraggio delle azioni e dei progetti in corso, onde verificare lo stato di attuazione delle attività, individuare eventuali disfunzioni o criticità, elaborare possibili soluzioni e iniziative.

La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate dai commi 3, 4 e 5.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, ed è composto, ai sensi del comma 3, da:

- il Ministro per la pubblica amministrazione, ove nominato;
- il Ministro dell'economia e delle finanze;
 - il Ministro della giustizia;
 - il Ministro dello sviluppo economico;
 - il Ministro della salute.

Al Comitato partecipano altresì gli altri Ministri (o loro delegati) aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

In base al comma 4, quando il Comitato tratti materie d'interesse delle regioni e province autonome, alle sue riunioni prendono parte il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato, così come partecipano, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

Ai sensi del comma 5, il Presidente del Comitato (ossia il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato) lo convoca, ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalità di funzionamento e ne cura, anche per il tramite di una segreteria tecnico-amministrativa, le attività propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle delibere. La disposizione specifica inoltre che il Comitato garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.

Il comma 7 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una segreteria tecnico-amministrativa del Comitato, con compiti di supporto e collaborazione, per la preparazione e lo svolgimento dei lavori e per il compimento delle attività di attuazione delle deliberazioni del Comitato. Ai lavori della segreteria tecnico-amministrativa possono essere chiamati a partecipare (a titolo gratuito) rappresentanti delle pubbliche amministrazioni le quali partecipino al Comitato.

La predetta segreteria tecnico amministrativa trae il proprio personale all'interno del contingente previsto dal comma 9, il quale prevede che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – più precisamente, presso la struttura di questa competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale – operi un contingente composto da:

esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica e digitale, i quali possono essere anche estranei alla pubblica amministrazione e sono nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente del Consiglio (come previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui la disposizione rinvia);

unità di personale non dirigenziale, collocato in posizione di fuori ruolo o comando (o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza), proveniente da pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001), con esclusione del personale delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze di polizia. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di col-

locamento fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta (secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, cui la disposizione rinvia).

Il numero degli esperti e delle unità di personale non dirigenziale non è predeterminato dalla disposizione, la quale pone una complessiva autorizzazione di spesa nel limite di 2,2 milioni per il 2021 e di 3,2 milioni dal 2022.

La determinazione numerica di esperti e personale non dirigenziale è rimessa dunque – secondo quanto previsto dal comma 10 – a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ferma restando la complessiva autorizzazione di spesa nonché, aggiunge la disposizione, un massimale di compenso individuale di 90.000 euro (al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione).

Il comma 11 dispone un incremento di 15 unità del contingente previsto (per 7 unità) dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2019. Il limite massimo di spesa previsto a tal fine è di 600.000 euro annui, a decorrere dal 2021.

L'articolo 9, comma 1, sostituendo il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 285 del 1997, pone in capo al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia, le funzioni di competenza statale in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, precedentemente gestito e ripartito dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Più precisamente, la norma dispone che il Fondo sia ripartito con decreto del Presidente del Consiglio, ovvero del Ministro delegato per la famiglia, emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia, e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sentite la Conferenza Stato-regioni nonché le Commissioni parlamentari competenti.

Come evidenziato dalla Relazione illustrativa del disegno di legge, la norma è finalizzata a rendere coerente la titolarità del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza rispetto alle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche di infanzia e adolescenza attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro delegato per la famiglia, dall'articolo 3, comma 1, lettera *c*), del decretolegge n. 86 del 2018. La Relazione, inoltre, osserva che tale intervento consente di provvedere direttamente al finanziamento della Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza, prevista dall'articolo 11 della medesima legge n. 285 del 1997, la cui organizzazione e i relativi oneri sono attualmente già posti in carico al Dipartimento per le politiche della famiglia.

Conseguentemente, il comma 2, modificando l'articolo 1, comma 1258, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), prevede che le somme impegnate, ma non liquidate, entro la chiusura dell'esercizio finanziario per gli interventi in favore dei comuni riservatari destinatari degli interventi del Fondo siano conservate per cinque anni nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri (precedentemente nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale).

Il comma 3 sopprime l'articolo 3, comma 1, lettera *c*), numero 2), del decreto – legge n. 86 del 2018, che rimetteva alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di espressione del concerto in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

L'articolo 10 stabilisce che entro il 30 giugno 2021 i regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 (nonché dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999), che prevede regolamenti governativi di delegificazione. Tali procedure semplificate di riorganizzazione coinvolgono tutti i dicasteri interessati dalle modifiche introdotte con il decretolegge, ovvero dal medesimo istituiti.

Per quanto concerne il procedimento di adozione dei decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione « semplificati », la disposizione richiede la proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché la delibera da parte del Consiglio dei ministri.

La disposizione esplicita altresì che il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere sui decreti di riorganizzazione il parere del Consiglio di Stato, che pertanto non risulta obbligatorio, come nel caso dei regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988.

Diversamente dalla procedura prevista per il decreto del Presidente della Repubblica di organizzazione dei Ministeri, di cui al citato comma 4-bis dell'articolo 17 della legge n. 400, per il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione non è previsto il parere delle Commissioni parlamentari.

Ancorché non richiamato esplicitamente, sui medesimi decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è previsto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, in virtù della norma generale che estende tale controllo a tutti i provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri (articolo 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994).

L'autorizzazione ad aggiornare l'organizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha carattere temporaneo. Secondo la lettera della disposizione tale facoltà è infatti ammessa, per tutte le amministrazioni interessate e ai fini di quanto disposto dal decreto-legge in esame, fino al 30 giugno 2021. Anche nei casi in cui negli ultimi anni il legislatore ha fatto ricorso, in deroga alle procedure ordinarie, a modalità di semplificazione e accelerazione dei processi di riorganizzazione ministeriale, prevedendo l'adozione di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in luogo dei regolamenti di delegificazione in occasione di complessivi riordini degli assetti ministeriali o di singoli dicasteri, tali modalità sono state sempre autorizzate in via transitoria.

L'articolo 11 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri finanziari determinati dal provvedimento, che il comma 1 quantifica in 9.218.199 euro per l'anno 2021 e in 15.931.382 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Tali oneri, costituiti in gran parte dalle maggiori spese di personale connesse alle esigenze del nuovo assetto dei Ministeri, derivano in particolare dalle seguenti disposizioni:

articolo 2, comma 8: maggiori spese connesse alla istituzione del Capo dipartimento del nuovo Ministero della transizione ecologica;

articolo 3, commi 7 e 9: incremento del contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della transizione ecologica, e del personale del MEF per l'Ufficio centrale di bilancio destinato alle funzioni di controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dal medesimo Ministero;

articolo 6, commi 4 e 5: esigenze finanziarie degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura e degli Uffici di direzione generale del Ministero del turismo:

articolo 7, commi 2, 11, 12, 14, 15 e 16: assunzioni di personale per le competenze e l'assetto organizzativo del Ministero del turismo;

articolo 8, commi 9 e 11: assunzione di un contingente di esperti di elevata competenza, ovvero di personale non dirigenziale, in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.

Alla copertura dei predetti oneri si provvede:

quanto a 3.646.449 euro per l'anno 2021 e 5.100.897 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente

utilizzo del Fondo speciale di parte corrente;

quanto a 5.571.750 euro per l'anno 2021 e 10.830.485 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

Il comma 2 stabilisce che – fatta eccezione per gli articoli elencati al comma 1, di cui si fornisce apposita copertura finanziaria – all'attuazione delle ulteriori disposizioni del provvedimento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 12 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*: il decreto-legge è dunque vigente dal 2 marzo 2021.

Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.10.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	33
Sulla composizione della Commissione	33
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017. C. 2654, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	33
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede. C. 2657, approvato dal Senato (Parere alla III e IV Commissione) (Esame e rinvio)	35
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016. C. 2631, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	37
DELIBERAZIONE DI RILIEVI:	
Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe. Atto n. 247 (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio)	40
EDDATA CODDICE	16

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 marzo 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 15.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nelle sedute della giornata odierna non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Sulla composizione della Commissione.

Mario PERANTONI, presidente, comunica che hanno cessato di far parte della Commissione i deputati Bilotti, Businarolo e Ricciardi e che è entrato a far parte della Commissione il deputato Ferraresi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017. C. 2654, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carla GIULIANO (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2654, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.

Evidenzia preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia l'obiettivo di rafforzare e intensificare la collaborazione e il reciproco scambio di informazioni e prassi tra i due Paesi, al fine di prevenire e combattere la criminalità e il terrorismo, creando a tal fine uno strumento giuridico idoneo a regolamentare la collaborazione di polizia sotto il profilo strategico ed operativo, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi e rendendoli più rispondenti alle esigenze attuali, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, dagli obblighi internazionali e dall'Accordo stesso. L'Accordo è stato redatto, come precisato nella relazione illustrativa al disegno di legge presentato al Senato (S. 1169), sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extraeuropei.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che si compone di 13 articoli, rammenta che nel preambolo vengono richiamati gli impegni e le convenzioni internazionali in materia, tra cui la risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 relativa alla cooperazione internazionale contro il crimine organizzato, la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, la Convenzione contro le sostanze stupefacenti e psicotrope del 1971 e quella contro il traffico delle sostanze stupefacenti e psicotrope del 1988, il Piano globale d'azione del febbraio 1990, la Convenzione contro la criminalità transnazionale del 2000 e i relativi protocolli aggiuntivi, la Convenzione contro la corruzione del 2003, nonché le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e le Convenzioni contro il terrorismo adottate in sede ONU alle quali Italia e Argentina hanno aderito.

Con riferimento all'articolato, precisando che di soffermarsi principalmente sugli aspetti di stretta attinenza alle competenze della Commissione Giustizia, rileva che l'articolo 1 indica come obiettivo dell'Accordo quello di promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione di polizia ai fini della lotta alla criminalità nelle sue varie forme e al terrorismo. L'articolo 2 individua le autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo, che sono, per l'Italia, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno e, per l'Argentina, il Ministero della Sicurezza. L'articolo 3 individua, al paragrafo 1, i settori di cooperazione da effettuare, nell'ambito dei propri mezzi ed in conformità alle legislazioni nazionali delle Parti, per prevenire, e reprimere la criminalità nei seguenti settori: crimine organizzato transnazionale; reati contro la vita e l'integrità fisica; reati contro il patrimonio; produzione, traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori chimici, nonché di sostanze chimiche di base utilizzate nei processi di fabbricazione; tratta di persone e traffico di migranti; traffici illeciti di armi, munizioni, esplosivi, nonché di materiali nucleari, radioattivi e tossici; criminalità informatica e pedopornografica *on line*; reati economici e finanziari, compreso il riciclaggio; corruzione.

Evidenzia che le Parti, inoltre, collaborano nella prevenzione e repressione degli atti terroristici (paragrafo 2). L'Accordo non produce effetti in materia di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria (paragrafo 3). L'articolo 4 individua specifiche modalità per l'attuazione della cooperazione, tra le quali lo scambio delle informazioni e

delle esperienze sulla criminalità organizzata transnazionale e sui sistemi di contrasto, per la ricerca dei latitanti, sui gruppi terroristici, sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sulle tecniche operative per l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento di patrimoni di provenienza illecita, sulle tecniche operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici, sull'immigrazione illegale e sui metodi per contrastare la tratta di persone e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere, sull'identificazione dei propri cittadini in posizione irregolare, nonché sui passaporti ed altri documenti di viaggio, i visti, i timbri di ingresso e di uscita al fine di individuare documenti falsi, nonché sui reati di pedopornografia on line e sulla criminalità informatica. Sono inoltre previste ulteriori modalità di collaborazione, tra le quali, la possibilità dello scambio di esperti, la programmazione di corsi e attività addestrative, l'adozione delle speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate, la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura, nonché quella di poter definire un protocollo applicativo per la riammissione di cittadini in posizione irregolare. In tale ambito l'articolo 4 specifica che la cooperazione avrà luogo attraverso i Punti di contatto designati dalle Autorità competenti, utilizzando in via principale il canale Interpol. L'articolo 5 individua le procedure per le richieste di assistenza. L'articolo 6 individua le ipotesi di rifiuto di assistenza, previsto nel caso in cui la richiesta possa essere pregiudizievole per i diritti umani e le libertà fondamentali, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali, oppure sia in contrasto con la legislazione nazionale o gli obblighi internazionali della Parte richiesta. L'articolo 7 concerne le modalità di esecuzione delle richieste.

Rammenta che l'articolo 8 riguarda la protezione dei dati personali e delle informazioni classificate scambiati durante la collaborazione bilaterale: ad essi ciascuna delle Parti garantisce un livello di protezione equivalente a quello in vigore nell'ordinamento della Parte che ha originato i documenti o le informazioni medesimi, che non potranno essere divulgati a Parti terze senza il consenso scritto della autorità competente che li ha forniti. Per quanto concerne i dati personali, questi verranno utilizzati, registrati e trasferiti esclusivamente per le finalità previste dall'Accordo e in conformità con la legislazione nazionale e con le condizioni e i principi relativa alla protezione dei dati personali. L'articolo 9 prevede che rappresentanti delle Autorità competenti possano, ove ritenuto necessario, tenere riunioni e consultazioni anche in modalità di videoconferenza. L'articolo 10 reca disposizioni in materia di spese, mentre l'articolo 11 riguarda le lingue di lavoro e l'articolo 12 è relativo alla composizione delle controversie, che avrà luogo per via diplomatica o mediante consultazioni o negoziati. L'articolo 13 reca disposizioni finali sull'entrata in vigore, la denuncia, nonché eventuali integrazioni ed emendamenti all'Accordo.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, sottolinea che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Mario PERANTONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede. C. 2657, approvato dal Senato.

c. 2057, approvato dai Schato.

(Parere alla III e IV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Saitta, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite III (Affari esteri) IV (Difesa), del disegno di legge d'iniziativa governativa C. 2657, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede ».

Fa presente come, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato, l'Intesa raggiunta attraverso lo Scambio di lettere sia volta ad aggiornare la disciplina concernente l'assistenza spirituale alle Forze armate e lo *status* dei cappellani militari « alla luce dell'evoluzione storica, politica e normativa intervenuta negli anni e che ne ha condizionato i motivi ispiratori ».

Per quanto riguarda l'Intesa in esame, che si compone di 14 articoli, precisa che mi soffermerò ad illustrare esclusivamente i profili di interesse della Commissione Giustizia, rinviando, per un esame più approfondito dei contenuti della stessa, alla documentazione predisposta dagli uffici.

In particolare, fa presente che l'articolo 11 stabilisce che i cappellani militari non sono soggetti al codice e alla disciplina militare, né alla giurisdizione penale militare se non in caso di mobilitazione totale o parziale o di servizio all'estero. In tale ambito si prevede che, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con l'Ordinario militare, sarà definito un regolamento disciplinare compatibile con la loro funzione. Il paragrafo 3 dispone che l'autorità giudiziaria, nel caso eserciti l'azione penale nei confronti di un cappellano militare, ne informa l'Ordinario militare.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato, che è formato da sette articoli divisi in due capi, segnala che il capo I (costituito dagli articoli da 1 a 3) reca l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) e l'ordine di esecuzione del Protocollo (articolo 2), nonché numerose novelle al Codice dell'ordinamento militare (articolo 3).

Evidenzia che il capo II (costituito dagli articoli da 4 a 7) reca le disposizioni concernenti altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede. In particolare, rileva che l'articolo 4 investe profili di interesse della Commissione Giustizia, introducendo alcune modifiche all'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, relativo all'informazione del pubblico ministero sull'esercizio dell'azione penale nei confronti degli ecclesiastici, e precisando il contenuto dell'informazione e l'autorità ecclesiastica destinataria. In relazione a tale disposizione nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato è specificato che « si provvede a recepire il risultato degli accordi intercorsi tra Stato e Chiesa e formalizzati nello scambio di lettere tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Segretario di Stato della Santa Sede il 26 luglio 2006, con la precisazione del contenuto dell'informazione e con l'individuazione dell'autorità ecclesiastica destinataria della comunicazione in oggetto ». Nel merito della modifica proposta, rammento che il comma 2 del richiamato articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, oggetto di sostituzione da parte dell'articolo 4 in esame, prevede che « quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'Ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato ».

In relazione a tale previsione, osserva che la nuova formulazione proposta dall'articolo 4 è volta a stabilire che quando un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico è arrestato, fermato o sottoposto a una misura cautelare limitativa della libertà personale o quando è comunicata allo stesso o al suo difensore la pendenza del procedimento penale o, in ogni caso,

quando è esercitata l'azione penale nei suoi confronti, il pubblico ministero informa, segnalando le norme che si assumono violate, la data e il luogo del fatto: la Santa Sede, nella persona del Cardinale Segretario di Stato, se la comunicazione riguarda vescovi titolari o emeriti, inclusi gli ordinari diocesani, i prelati territoriali, i coadiutori e ausiliari, oppure ordinari di luogo equiparati a vescovi diocesani, inclusi gli abati di abbazie territoriali o i sacerdoti che, in sede vacante, svolgono l'ufficio di amministratore della diocesi; l'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica, se la comunicazione riguarda sacerdoti, secolari o appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica.

Rileva che le disposizioni previste dal successivo articolo 5 - il cui contenuto investe profili di competenza della Commissione giustizia – sono state elaborate, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato, in applicazione dell'Accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Segretario di Stato della Santa Sede, intervenuto con scambio di lettere in data 15 febbraio 2008. Tale Accordo si sarebbe reso necessario per armonizzare i vigenti codici di procedura penale e civile all'articolo 21 della legge 27 maggio 1929, n. 810, che ha dato esecuzione al Trattato sottoscritto in Roma fra la Santa Sede e l'Italia l'11 febbraio 1929. In particolare, il comma 1 dell'articolo 5 novella il codice di procedura penale al fine di inserirvi il nuovo articolo 206-bis relativo all'assunzione della testimonianza di cardinali. Al riguardo, si prevede che, nel caso in cui debba essere assunta la testimonianza di un cardinale che svolge una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi può chiedere di essere esaminato in un luogo da lui indicato, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui risulta preposto. A tal fine viene specificato che rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica. Si procede, invece, nelle forme ordinarie nei casi in cui il giudice ritenga indispensabile la comparizione dei richiamati soggetti per eseguire un atto di ricognizione o di confronto o per ogni altra necessità.

Segnala che analoga disposizione è attualmente prevista dall'articolo 205 del codice di procedura penale esclusivamente a favore delle cinque più alte cariche dello Stato (Presidente della Repubblica; Presidenti delle Camere; Presidente del Consiglio dei ministri; Presidente della Corte costituzionale). Preciso che, mentre per le più alte cariche dello Stato l'assunzione della testimonianza avverrà sempre (per il Presidente della Repubblica) o dietro loro richiesta (per tutte le altre cariche) nel luogo in cui esse esercitano la loro funzione o ufficio, ai suddetti Cardinali viene riconosciuto il diritto di indicare un luogo qualsiasi (purché ciò avvenga per garantire la continuità e la regolarità della funzione cui essi risultano preposti).

Evidenzia che il comma 2 dell'articolo 5 reca analoga modifica per i procedimenti civili tramite novella all'articolo 105 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Tale norma attualmente prevede che le disposizioni di cui all'articolo 225 del codice di procedura civile, relative all'esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applicano in ogni caso ai Cardinali e ai grandi Ufficiali dello Stato. A tal proposito la novella proposta dal comma 2 dell'articolo 5 è volta a specificare, alla lettera a), che la norma fa riferimento « ai cardinali che svolgono una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede », individuandone le figure alla successiva lettera b).

Fa presente, infine, che l'articolo 6 prevede una clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 7 dispone l'entrata in vigore della legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016. C. 2631, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Salafia, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, del disegno di legge, d'iniziativa governativa, C. 2631, che reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, trasmesso dal Senato.

Sottolinea che il citato Accordo intende fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

Rammenta che l'Accordo, al momento della sua entrata in vigore, sostituirà l'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, sottoscritto a Roma il 6 ottobre 1992, ratificato con la legge n. 173 del 1996 ed entrato in vigore il 21 luglio 1997.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, fa presente che lo stesso è composto da 12 articoli preceduti da un breve preambolo nel quale sono ribaditi i valori della pace, della stabilità dell'ordine internazionale e dell'impegno comune alla Carta delle Nazioni Unite.

Nel far presente che in questa sede intende soffermarsi sull'illustrazione dei profili di interesse della Commissione Giustizia, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una più completa analisi del contenuto del provvedimento, evidenzia che l'articolo 1 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, che intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse in conformità agli impegni internazionali assunti dalle Parti e, per l'Italia, a quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'articolo 2 è dedicato alla cooperazione generale e definisce l'attuazione, i campi e le modalità della cooperazione che si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti.

Rileva che l'articolo 3 disciplina gli aspetti finanziari dell'Accordo, mentre l'articolo 4, che riveste particolare rilievo per i profili di interesse della Commissione Giustizia, concerne gli aspetti giurisdizionali. In particolare, il citato articolo 4, stabilisce il diritto di giurisdizione dello Stato ospitante sul personale ospitato per i reati commessi nel suo territorio (paragrafo 1); tuttavia viene riconosciuto il diritto di giurisdizione dello Stato ospitato per i reati commessi dal proprio personale che riguardano la sicurezza o i beni dello Stato e per quelli commessi durante o in relazione al servizio (paragrafo 2). Il paragrafo 3 prevede espressamente che, qualora il personale ospitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ricevente preveda l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e/o sanzioni non saranno pronunciate e, se esse sono state già pronunciate, non saranno eseguite. Come ricordato dalla relazione illustrativa del disegno di legge originario, l'articolo 18 della Costituzione argentina stabilisce «l'abolizione per sempre della pena di morte per motivi politici, di ogni tipo di tortura e punizione corporale ». La pena di morte è stata abolita per i delitti ordinari nel 1984. Nel 2008, con l'abolizione del codice di giustizia militare, l'Argentina ha cancellato l'ultima traccia di pena di morte presente nell'ordinamento del Paese. L'articolo 5, che regola le questioni relative al risarcimento dei danni, stabilisce che il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospi-

tante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/ esercitazione nell'ambito dell'Accordo sarà, previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante. Nel caso di responsabilità congiunta di entrambe le Parti per danni arrecati a terzi, le stesse si faranno carico, previa intesa, di indennizzare il danneggiato. L'articolo 6 disciplina la cooperazione nel settore dei prodotti della difesa che potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente alle categorie di armamenti elencate. Evidenzio, inoltre, che l'Accordo disciplina, all'articolo 7, la regolamentazione della proprietà intellettuale. In particolare, tale articolo impegna le Parti ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, di quanto sviluppato in conformità con l'Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti. L'articolo 8 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate e regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo. Inoltre, viene stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell'ambito dell'Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.

Ricorda che l'Accordo individua, inoltre, all'articolo 9 indica le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative e dispone l'entrata in vigore dell'Accordo stesso (articolo 10), nonché la possibilità di emendarne i contenuti o di integrarli mediante proto-

colli aggiuntivi (articolo 11). Infine, l'articolo 12 stabilisce che l'Accordo ha durata illimitata, potrà essere denunciato da una delle due Parti per iscritto attraverso i canali diplomatici ed avrà effetto dopo novanta giorni dalla notifica. La denuncia non avrà, comunque, conseguenze sui programmi e le attività già in atto.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, composto da 5 articoli, segnala che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria e stabilisce che all'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo, valutato in euro 5.504 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo segnala come, durante l'esame presso il Senato, oltre che all'aggiornamento del riferimento temporale della copertura finanziaria al bilancio triennale 2020-2022, si sia provveduto alla riformulazione del testo come previsione di spesa, anziché come tetto, trattandosi di spese di missione. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria per la quale dalle disposizioni dell'accordo, ad esclusione dell'articolo 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 5 dispone invece l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

Martedì 9 marzo 2021. — Presidenza del Presidente Mario PERANTONI. — Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe.

Atto n. 247.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI, presidente, ricorda che la V Commissione ha convenuto sull'opportunità di richiedere alla Commissione Giustizia di esprimere – ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento – i propri rilievi sull'atto in esame, in considerazione del fatto che esso investe in maniera rilevante le competenze della stessa Commissione. Accogliendo tale richiesta, il Presidente della Camera ha quindi invitato la Commissione Giustizia a formulare i propri rilievi sulla base della predetta disposizione regolamentare.

Giulia SARTI (M5S), relatrice, intervenendo da remoto, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, ai fini della deliberazione di rilievi alla V Commissione, lo schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe (Atto del Governo 247), adottato in attuazione di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (cosiddetta riforma Orlando).

Rammenta a tale proposito che la citata legge, intervenendo sul codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259), ha previsto una serie di misure per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i-bis*), del testo unico delle spese di

giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115). Si tratta delle spese per prestazioni obbligatorie effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni avanzate dalle competenti autorità giudiziarie nonché delle spese per le prestazioni funzionali relative alle medesime operazioni. Rammento che, come evidenziato dalla relazione tecnica all'atto in esame, se le prestazioni « obbligatorie » individuano il complesso di attività affidate ai sistemi di comunicazione apprestati dai concessionari operatori dei servizi di telecomunicazione (cosiddetti gestori), le prestazioni «funzionali » identificano tutte le altre operazioni di intercettazione (intercettazioni fra presenti, videoriprese, monitoraggi di natura informatica, e via dicendo) che non sono realizzate dagli operatori di telecomunicazione giacché il luogo fisico della captazione risulta al di fuori del loro dominio. In particolare, viene demandata ad un decreto interministeriale del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (emanato il 28 dicembre 2017) l'individuazione delle prestazioni obbligatorie e delle relative tariffe in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Evidenzio inoltre, ai fini del nostro esame, che il comma 89 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 ha demandato ad un ulteriore decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e la determinazione delle corrispondenti tariffe, nonché, in aggiunta, la specificazione degli « obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti e alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità ». Il comma 90 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 ha inoltre previsto la trasmissione dello schema del suddetto decreto (corredato di relazione tecnica) alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Come sottolineato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, ricorda che la struttura dello schema al nostro esame è ispirata, vista l'assoluta omogeneità della materia, al citato decreto di revisione delle voci di listino per le prestazioni obbligatorie, dal quale sono state veicolate alcune disposizioni ritenute opportune e necessarie anche per quanto riguardo l'attuale oggetto di regolamentazione, previo adeguamento allo specifico settore di intervento.

Passando all'illustrazione del contenuto dello schema in esame, fa presente che esso si compone di 10 articoli, il primo dei quali reca una serie di definizioni, che – come rilevato nella relazione illustrativa – riprendono le definizioni già formulate nel citato decreto ministeriale 28 dicembre 2017 « anche se non tutte necessarie per l'attuale ambito di intervento, allo scopo di confermare l'assoluta omogeneità del contesto applicativo seppure visto in relazione a due aspetti ».

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per la descrizione di tutte le definizioni contenute all'articolo 1, segnala in particolare che lo schema definisce le prestazioni funzionali come il complesso degli impianti, sistemi, operazioni e servizi tecnici inservienti alla fruizione dei contenuti e dei dati associati, captati e veicolati dagli operatori di comunicazioni elettroniche e/o dagli internet service provider (Tel.co) in esecuzione delle prestazioni obbligatorie di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2017: per la ricezione, registrazione, conservazione e trascrizione delle operazioni di intercettazione di conversazioni, di comunicazioni o di flussi informatici ed elaborazione della documentazione storica del traffico e dei dati associati; per la ricezione, visualizzazione, registrazione, conservazione e fruizione dei contenuti, dei dati, dei servizi e applicazioni web veicolati dagli internet service provider; per la vigilanza e manutenzione finalizzate al corretto funzionamento degli impianti e sistemi installati (comma 1, lettera *a)*).

Sottolinea che, con l'espressione prestazioni funzionali alle intercettazioni di comunicazioni o collegamenti tra presenti o, comunque, diversi da quelli forniti dagli operatori Tel.co si intendono, invece, i sistemi elettronico/informatici e i servizi ad essi connessi, finalizzati all'acquisizione, veicolazione, geolocalizzazione, registrazione e fruizione dei segnali audio video e dei flussi di comunicazione comunque oggetto di captazione. In particolare si tratta dei servizi di installazione, manutenzione, vigilanza sul corretto funzionamento degli impianti e sistemi inservienti alle intercettazioni e degli interventi tecnici per l'accesso ai luoghi di installazione e captazione e per la dissimulazione delle attività di intercettazione (comma 1, lettera b)).

Sempre con riguardo alle definizioni contenute nell'articolo 1 segnala che il Centro Intercettazione delle Telecomunicazioni (C.I.T.) è la struttura della Procura della Repubblica presso la quale sono situate le postazioni di ascolto e gli apparati elettronici e informatici utilizzati per lo svolgimento dei servizi di intercettazione ed in particolare gli apparati su cui vengono indirizzate le telefonate e le altre forme di comunicazione per la loro registrazione e il loro successivo trattamento, sino al loro conferimento con le modalità previste dall'articolo 269 del codice di procedura penale (comma 1, lettera g)).

Rammenta che la disposizione fornisce poi la definizione di « archivi informatizzati », intesi quali sistemi di memorizzazione e storicizzazione dei dati allocati presso la sala CIT su apparati messi a disposizione dai fornitori della prestazione e sottoposti alla vigilanza dell'Autorità giudiziaria, funzionali alla conservazione del patrimonio informativo acquisito e alla fruizione di essi da parte dei soggetti legittimati (lettera c) del comma 1) e di «archivio digitale delle intercettazioni », inteso quale ambiente e sistema, nel dominio giustizia, realizzato attraverso risorse hardware e software, messe a disposizione dal Ministero della Giustizia per la trattazione informatica e telematica in regime di particolare riservatezza fisica ed elettronica dei contenuti, gestito, quanto all'accesso, secondo le direttive del Procuratore della Repubblica, per la raccolta, conservazione, consultazione, selezione per le finalità previste dalle disposizioni vigenti dei documenti cartacei e digitali, dei contenuti multimediali, per il rilascio di copie, nonché per la custodia di quanto dichiarato inutilizzabile o irrilevante oggetto di raccolta nel corso delle operazioni di intercettazioni (lettera *d*) del comma 1).

Precisa che con l'espressione punto di registrazione è indicato poi il punto di rete allocato presso la sala CIT della Procura della Repubblica, dove perviene il patrimonio informativo e probatorio acquisito (fonie, immagini, dati) per essere registrato, archiviato e fruito dai soggetti legittimati, anche con modalità di riascolto (lettera e) del comma 1), mentre i termini bersaglio o identità di rete identificano: l'utenza elettronico-informatica connessa al sistema di telecomunicazione o al web; ogni altro apparato di trasmissione e ricezione di comunicazioni nonché il luogo o il veicolo oggetto del provvedimento di intercettazione dell'Autorità giudiziaria (lettera i) del comma 1). La lettera q) del comma 1 dell'articolo 1 definisce la tariffa per le intercettazioni funzionali come: importo o erogazione comunque rientrante nella spesa di giustizia per le intercettazioni, liquidato con decreto dell'Autorità giudiziaria per le attività di intercettazione funzionali secondo il listino allegato al decreto.

Rileva che l'articolo 2 – in attuazione di quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 89 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 - rinvia al listino allegato allo schema di decreto per l'individuazione e la descrizione delle prestazioni funzionali alle operazioni captative e delle relative tariffe (comma 1). Tale listino – del quale gli operatori interessati devono munirsi - è disponibile presso il Ministero della giustizia – Direzione generale degli affari interni (comma 5). Segnala che le attività funzionali alle intercettazioni obbligatorie sono state classificate in diverse categorie, a ciascuna delle quali è applicata la corrispondente tariffa giornaliera. Come specificato nella relazione illustrativa, per la maggior parte delle voci tariffate si è ritenuto di stabilire non già un importo fisso – peraltro non imposto dalla richiamata legge -, ma un range tra minimo e massimo, in considerazione del fatto che vi possono essere numerosi elementi di variabilità nelle singole prestazioni, in relazione al loro concreto svolgimento, ma anche alla serialità od occasionalità delle stesse. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, nel caso in cui il listino preveda un minimo e un massimo, ai fini della concreta attività di determinazione dell'importo da liquidare, l'Autorità giudiziaria deve tenere conto del complesso delle attività svolte, con particolare riferimento al tempo e al personale necessario per l'espletamento della prestazione, ma anche del costo effettivo documentato, della perdita o del danneggiamento delle periferiche utilizzate eventualmente verificatosi in modo incolpevole, nonché dell'urgenza e complessità dell'intervento e della qualità del servizio reso. Al comma 3 si specifica che negli importi fissati nel tariffario sono incluse tutte le attività necessarie per il corretto adempimento della prestazione (con indicazione esemplificativa di alcune di esse, come le attività di installazione, di connettività, di messa in esercizio continuativo, di documentazione, di gestione assistenza e manutenzione, di imballaggio, di trasporto e di ripristino) nonché tutti i costi per il versamento di canoni per le licenze software nonché per eventuali spese assicurative. Il comma 4 prevede che, per eventuali prestazioni non indicate nel listino allegato al provvedimento, l'Autorità giudiziaria procede alla liquidazione sulla base dell'importo fissato per prestazioni analoghe, in ogni caso tenendo conto del costo effettivo, specificamente documentato in allegato all'istanza. In questi caso è previsto l'obbligo di trasmissione del provvedimento al tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministero della giustizia (di cui al successivo articolo 8).

Fa presente che l'articolo 3 – in attuazione della lettera c) del comma 89 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 – disciplina gli obblighi dei fornitori delle prestazioni. In particolare, ai sensi del comma 1, i fornitori dovranno assicurare la tempestiva messa a disposizione di strumenta-

zione adeguata all'obiettivo, connotata da requisiti di eccezionale qualità dal punto di vista operativo, avuto riguardo ai modi ed ai tempi di fruizione nonché alla disponibilità delle migliori innovazioni tecnologiche. Inoltre, i fornitori dovranno adottare modelli organizzativi aziendali orientati alla competenza ed alla valorizzazione dell'esperienza e dell'abilità del personale incaricato della realizzazione della prestazione. La disposizione fa salvi gli obblighi già previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, e dall'articolo 2, commi da 3 a 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, che intervengono in materia di requisiti tecnici dei programmi informatici necessari all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile. L'articolo in questione detta, inoltre, al comma 2, le modalità esecutive delle prestazioni a cui i fornitori dovranno attenersi, con riguardo ai tempi di effettuazione delle prestazioni, alla trasmissione e consegna dei dati e dei contenuti acquisiti, alle funzionalità tecniche e ai modelli organizzativi da adottare nonché alla manutenzione del sistema.

Con particolare riguardo alla manutenzione, sia essa ordinaria o adeguatrice ed evolutiva, evidenzia che il comma 3 dell'articolo 3 prescrive che essa sia operata secondo le modalità individuate in modo analitico in un'apposita comunicazione da inoltrare alla Procura della Repubblica procedente. In tale comunicazione il fornitore deve attestare che le innovazioni o gli adeguamenti operati sui sistemi non impediscono od ostacolano le modalità di comunicazione e monitoraggio operate attraverso i sistemi di rilevamento messi a disposizione dell'ufficio dal Ministero della giustizia-Direzione generale servizi per i sistemi informativi automatizzati. Nel caso provengano contemporaneamente richieste da distinte Autorità giudiziarie, sulle medesime identità di rete, gli operatori sono tenuti ad assicurare che le informazioni e i contenuti relativi alla medesima identità di rete siano consegnati, separatamente e contestualmente, ai distinti punti di registrazione indicati dall'Autorità giudiziaria e che comunque il numero complessivo delle operazioni attivabili sia sempre garantito (comma 4 dell'articolo 3).

Ricorda che l'articolo 4, in linea con quanto previsto dalla lettera c) del comma 89 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 - ribadisce l'obbligo dei fornitori delle prestazioni ad assicurare la conservazione e la gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità (comma 1). In particolare, il comma 2 definisce le modalità per: l'allocazione e la conservazione dei dati raccolti nel corso delle operazioni di intercettazione all'interno degli apparati installati presso le sale C.I.T. della Procura della Repubblica che ha disposto le operazioni, attraverso sistemi che attestino l'epoca della memorizzazione integrale e la conservazione del formato originale all'interno degli apparati, fino al conferimento all'archivio digitale; la loro custodia, evitando la consultazione da parte di personale non autorizzato, nonché la loro protezione da danneggiamenti accidentali; la loro cancellazione integrale e definitiva.

Sottolinea, inoltre, che al fine di garantire la sicurezza dei dati e assicurare la conservazione dei contenuti oggetto dell'attività di intercettazione, il comma 3 dell'articolo 4 dispone che il fornitore dovrà comunicare al Procuratore della Repubblica, che ne curerà l'inoltro al Ministero della giustizia-Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, il documento tecnico descrittivo del proprio sistema, comprensivo delle modalità di collegamento da remoto realizzate, in conformità alle modalità indicate dalla medesima Direzione generale. Il comma 4 precisa, infine, che l'Autorità giudiziaria è tenuta a servirsi, comunque, nel corso delle operazioni di intercettazione, di sistemi di sicurezza messi a disposizione dal Ministero della giustizia, in grado di assicurare un controllo sulle modalità di accesso ai contenuti acquisiti e registrati, cui sono soggetti anche i sistemi utilizzati dal fornitore.

Rammenta che l'articolo 5, ai fini della trasmissione e della gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, descrive i parametri tecnici che dovranno essere utilizzati per l'identificazione della prestazione richiesta, nonché la tipologia dei dati da utilizzare per lo scambio delle informazioni. L'articolo 6 semplifica le procedure di richiesta di attività funzionale alle prestazioni obbligatorie nonché gli adempimenti per la relativa fatturazione, associando a ciascuna richiesta un codice univoco di riferimento che viene annotato nell'apposito registro riservato, gestito anche con modalità informatiche, relativo alle intercettazioni, di cui all'articolo 267, comma 5, del codice di procedura penale. L'articolo 7 disciplina l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria impieghi, per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, impianti, sistemi e personale non forniti dall'amministrazione. In questi casi l'Autorità giudiziaria può procedere a verifiche in merito alla funzionalità e alla sicurezza delle attrezzature impiegate e dell'organizzazione complessiva, anche presso la sede o i locali del fornitore se le prestazioni sono effettuate da remoto.

Segnala che il comma 1 dell'articolo 8 assegna al tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto 28 dicembre 2017, il compito di garantire il monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali e delle relative tariffe, anche al fine di tener conto dell'evoluzione tecnologica ed organizzativa del settore delle telecomunicazioni e delle variazioni dei costi dei servizi. Gli ambiti di tale monitoraggio sono specificati al comma 2 dell'articolo 8. Come riportato nella relazione illustrativa, si è ritenuto di non prevedere la costituzione di un ulteriore tavolo tecnico permanente, preferendo assegnare anche questa competenza al tavolo già esistente, cui è già attribuito il monitoraggio del sistema delle prestazioni obbligatorie.

Rileva che l'articolo 9 reca una disciplina transitoria, prevedendo che gli adeguamenti tecnici ed esecutivi contemplati dal provvedimento in esame si debbano effettuare anche rispetto alle operazioni di intercettazioni in corso alla data di entrata in vigore del decreto (comma 1). È previsto tuttavia che tali adeguamenti possano essere differiti alla cessazione delle singole attività di intercettazione, nel caso in cui la loro attuazione comporti la sospensione delle operazioni in atto o la possibilità di perdita l'inutilizzabilità dei contenuti e dei dati acquisiti (comma 2). Per quanto riguarda la parte tariffaria, il comma 3 stabilisce che gli importi previsti dal listino allegato si applichino alle prestazioni eseguite in forza di incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto, purché l'istanza di liquidazione sia depositata dopo tale termine e l'incarico sia ancora in corso a quella data.

Fa presente, infine, che l'articolo 10 dello schema di decreto reca la clausola di invarianza finanziaria.

Tutto ciò premesso, sottolinea come il provvedimento in esame investa profili legati al costo delle intercettazioni e non alla loro disciplina giuridica. Rammenta, inoltre, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di avviare sullo schema di decreto ministeriale in discussione, un ciclo di audizioni.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel sottolineare come il decreto ministeriale in discussione è stato adottato in attuazione di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (cosiddetta riforma Orlando), evidenzia come il Parlamento abbia dovuto attendere ben quattro anni prima che i precedenti Governi sottoponessero alla sua attenzione una normativa in materia di risparmio delle spese relative alle intercettazioni. Rileva, quindi, che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione di merito sul provvedimento in esame, trasmesso alle Camere il 17 febbraio scorso, è fissato alla giornata odierna. Chiede pertanto se il Governo abbia manifestato la disponibilità ad una proroga di tale termine sottolineando come altrimenti risulterebbero compressi i lavori parlamentari.

Mario PERANTONI, presidente, comunica che, a seguito di una interlocuzione

per le vie brevi con la V Commissione, risulta acquisita la disponibilità da parte del Governo ad attendere il parere della Commissione Bilancio oltre il termine stabilito.

Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene, inoltre, per quanto attiene al merito del provvedimento, che il profilo in esso contenuto relativo ai costi delle intercettazioni non abbia effetto esclusivamente sulle coperture attualmente appostate bensì investa anche aspetti rilevanti per la Commissione Giustizia che ne avrebbero giustificato un esame congiunto. Evidenzia, inoltre, che a seguito della citata riforma Orlando, e dei successivi interventi sulla materia, si è prevista l'emanazione di numerosi decreti attuativi e sottolinea come almeno tre di essi non siano stati ancora attuati. Precisa che si tratta rispettivamente: del decreto del Ministro della giustizia relativo ai requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile (di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decretolegge n. 161 del 2019,); del decreto del Ministro della giustizia da adottare sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che deve fissare i criteri a cui il Procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalità di accesso all'archivio riservato delle intercettazioni, previsto dal comma 5 del medesimo articolo 2; del decreto del Ministro della giustizia, per stabilire le modalità e i termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica. di cui al comma 6 dell'articolo 2. Chiede, inoltre, alla rappresentante del Governo se vi siano ulteriori decreti attuativi ancora non emanati. Rileva, inoltre, che il provvedimento prevede una tariffa minima ed una massima per molte delle prestazioni ivi illustrate e ritiene che introdurre la previsione di una forbice discrezionale di liquidazione delle spese non permetta alla Ragioneria generale dello Stato di quantificare in maniera corretta i costi effettivi delle intercettazioni. Sottolinea quindi come il costo delle intercettazioni sia variabile a seconda del distretto in cui le stesse vengono effettuate. Evidenzia inoltre che la Ragioneria generale dello Stato ha fornito un parere favorevole sul provvedimento ma che il medesimo provvedimento non è corredato della relativa bollinatura di tale Ufficio in quanto i costi effettivi potranno essere apposti soltanto a consuntivo. Si domanda quindi come sia possibile affermare che la previsione di spesa sia sufficiente quando gli effettivi costi potranno essere conosciuti solo a posteriori, non essendo possibile sapere preventivamente quante intercettazioni si dovranno effettuare nel corso dell'anno. Rileva, inoltre, che è stato attivato presso il Ministero della Giustizia un gruppo di lavoro denominato « piano della performance » che deve verificare non solo gli strumenti attuati ma anche i costi relativi alle intercettazioni. Chiede alla sottosegretaria Macina se sia possibile conoscere gli esiti di tale tavolo di lavoro nonché la sua composizione. Evidenzia, da ultimo, la necessità di prevedere una lista chiusa, asseverata, dei soggetti ai quali le procure possono rivolgersi per appaltare le intercettazioni. Sottolinea come tale lista consentirebbe di ottenere costi omogenei e una riduzione della spesa delle intercettazioni stesse. Si augura infine che gli spunti di riflessione da lei avanzati possano essere presi in considerazione dalla rappresentante del Governo per agevolare i lavori sulla materia.

Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI) nel far presente preliminarmente che il provvedimento in esame presenta diversi profili di interesse per la Commissione Giustizia, rileva in particolare che lo schema di decreto ministeriale e le allegate relazioni forniscono una indicazione di carattere generale sul numero delle intercettazioni svolte annualmente, sottolineando come di norma sia molto complicato acquisire tali informazioni. Evidenzia quindi che, sulla base dei citati documenti, risultano 130.000 bersagli annui, con una durata media delle singole prestazioni di 57 giorni per le intercettazioni telefoniche e rispettivamente di 72 e 73 giorni per quelle ambientali e telematiche. Nel rammentare che i dati appena citati presuppongono un consi-

stente ricorso alla proroga da parte del giudice, considerato che il codice di procedura penale prevede per le intercettazioni una durata massima di 15 giorni, salvo proroga, ritiene che tale fenomeno meriti una riflessione, con riguardo sia alla verifica delle motivazioni addotte sia alle ripercussioni di carattere finanziario. Rileva inoltre la mancanza del dato relativo al numero di contatti medi giornalieri delle utenze telefoniche intercettate, considerato che la relazione tecnica si limita a riportare un costo massimo giornaliero di 2,42 euro senza ulteriore specificazioni con riguardo all'entità della prestazione. Nel sottolineare inoltre che la tariffa giornaliera per le intercettazioni ambientali ammonta a ben 75 euro, in considerazione dell'entità della spesa complessiva, chiede di disporre di dati aggregati per singolo distretto e per singolo tribunale, al fine di comprendere se si tratti di un fenomeno «a macchia di leopardo » o se al contrario la distribuzione sia omogenea a livello territoriale. Evidenzia inoltre l'esigenza di conoscere a quanto ammonti il costo del ricorso al captatore informatico, cosiddetto trojan, nell'ambito della spesa complessiva per le intercettazioni ambientali, rammentando di aver già avanzato la richiesta di acquisire tali dati dal competente dipartimento del Ministero della giustizia. Da ultimo, pone una questione che, seppur non strettamente attinente al contenuto del provvedimento in esame, è a suo parere meritevole di riflessione, rammentando la recente sentenza con cui la Corte di giustizia dell'Unione europea ha considerato essenziale che l'accesso da parte delle autorità competenti ad un insieme di dati di comunicazioni elettroniche relativi al traffico sia subordinato al controllo preventivo di un giudice e sia

giustificato da obiettivi di lotta contro gravi forme di criminalità o di prevenzione di gravi minacce per la sicurezza pubblica. Rileva pertanto la necessità di adeguare a tali indicazioni la disciplina nazionale, recata in particolare dall'articolo 132 del codice della privacy, preannunciando l'intenzione di presentare una proposta emendativa al disegno di legge di delegazione 2019-2020 in corso di esame da parte dell'Assemblea della Camera. Evidenzia in caso contrario il rischio di una disapplicazione della norma interna confliggente con il diritto dell'Unione europea e di una conseguente inutilizzabilità dei contenuti delle eventuali intercettazioni effettuate.

Mario PERANTONI, presidente, nell'esprimere la convinzione che la sottosegretaria Macina abbia preso nota di tutte le istanze emerse nel corso del dibattito, ritiene che molti degli aspetti sollevati dai colleghi potranno essere chiariti nel corso del concordato ciclo di audizioni, rammentando in particolare che è stata richiesta proprio dal deputato Costa l'audizione del responsabile del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 4 marzo 2021, n. 541, a pagina 22, prima colonna, trentaquattresima riga, la parola « genitori » è sostituita dalle seguenti: « figli conviventi ». AUDIZIONI INFORMALI:

48

48

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

Audizione informale del Presidente della Società Dante Alighieri, Professor Andrea Riccardi, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18)	47
Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Carlo Ferro, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18) .	47
Audizione di rappresentanti dell'Associazione organizzazioni italiane di cooperazione e soli- darietà internazionale (AOI), del Coordinamento Italiani <i>Network</i> Internazionali (CINI), in videoconferenza, e della Associazione « LINK 2007, Cooperazione in Rete, Onlus », nell'am- bito dell'esame in sede consultiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18)	47
SEDE CONSULTIVA:	

Variazione nella composizione della Commissione

DL 22/21: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. C. 2915 Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 marzo 2021.

Audizione informale del Presidente della Società Dante Alighieri, Professor Andrea Riccardi, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.40.

Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Carlo Ferro, nell'ambito dell'esame in sede | 15 alle 15.55.

consultiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (AOI), del Coordinamento Italiani Network Internazionali (CINI), in videoconferenza, e della Associazione «LINK 2007, Cooperazione in Rete, Onlus », nell'ambito dell'esame in sede consultiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18).

L'audizione informale è stata svolta dalle

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 marzo 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene la sottosegretaria per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Marina Sereni.

La seduta comincia alle 15.55.

Variazione nella composizione della Commissione.

Piero FASSINO, presidente, comunica che, per il gruppo Movimento 5 Stelle, a far data da oggi, ha cessato di far parte della Commissione l'onorevole Sabrina DE CARLO, che ringrazia per la collaborazione assicurata. Comunica, altresì, che per il medesimo gruppo sono entrati a farne parte i deputati Stefano BUFFAGNI e Mattia FAN-TINATI, che ne era temporaneamente uscito, e le deputate Emanuela Claudia DEL RE (M5S) e Maria Edera SPADONI (M5S). Inoltre, a seguito dell'attribuzione dell'incarico governativo di Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale al deputato Manlio DI STEFANO, comunica che è entrato a far parte della Commissione, in sua sostituzione, l'onorevole Bernardo MARINO e che, a seguito dell'attribuzione dell'incarico governativo di Sottosegretaria di Stato per la giustizia alla deputata Anna MACINA, assegnata a questa Commissione, è entrato a farne parte, in sua sostituzione, l'onorevole Francesco BERTI.

Dà il benvenuto ai nuovi colleghi, formulando gli auspici per una proficua collaborazione con la Commissione.

DL 22/21: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

C. 2915 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Riccardo OLGIATI (M5S), relatore, illustra il provvedimento segnalando che esso

dispone l'istituzione del Ministero della transizione ecologica, che rappresenta la nuova denominazione del Ministero dell'ambiente di cui assume le competenze oltre a quelle in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico.

Conseguentemente, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri viene istituito il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. Il CITE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, sarà composto dallo stesso Ministro della transizione ecologica, nonché dai Ministri dell'economia, dello sviluppo economico, delle infrastrutture, del lavoro e delle politiche agricole, nonché gli altri Ministri o i loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e dei temi posti all'ordine del giorno. Restano comunque ferme le funzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Il CITE sarà incaricato di approvare il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di mobilità sostenibile, contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo, risorse idriche e relative infrastrutture, qualità dell'aria ed economia circolare.

Oltre a ridenominare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quale « Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili », il decreto-legge istituisce il Ministero del turismo, a cui sono trasferite le competenze fin qui esercitate sulla materia dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che assumerà quindi la nuova denominazione di « Ministero della cultura ».

Da ultimo, viene anche istituito il Ministero per la transizione digitale, che avrà il compito di promuovere e coordinare le materie dell'innovazione tecnologica, inclusa l'agenda digitale italiana ed europea. A tal fine, viene istituito il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), con il compito di assicurare il co-

ordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle diverse pubbliche amministrazioni ordinariamente competenti.

Quanto alle norme di interesse per la Commissione, esse si rinvengono all'articolo 2, comma 2, laddove si prevede che al Ministero della transizione ecologica siano attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile anche nelle materie: attuazione e gestione - fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche agricole e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti europei (lettera a)); rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (lettera b)).

Segnala poi la disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *d*), che, definendo le attribuzioni del nuovo Ministero del turismo, gli assegna, tra le altre, competenze in materia di relazioni con l'Unione europea e internazionali nel settore del turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In generale, sottolinea che, in considerazione del ruolo centrale che il nuovo Dicastero assumerà nell'attuazione dei principi cardine e nel perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sarà da tenere di volta in volta nella adeguata considerazione il ruolo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale quale amministrazione dello Stato titolare alla gestione dei negoziati internazionali anche sulle questioni di rilievo ambientale, come nel caso della COP26. Si tratta di un ruolo che questa Commissione conosce bene dato l'impegno profuso attraverso più legislature nel monitoraggio sull'attività, sia governativa sia della comunità internazionale, sui temi della Agenda 2030 dell'ONU. È a tal fine da valutare l'opportunità che la Farnesina sia coinvolta in modo stabile nella composizione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica.

Quanto alla citata Convenzione di Washington (CITES), trattasi di una convenzione internazionale sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, siglata nel 1975 e ratificata dall'Italia con la legge n. 874 del 1975, di cui sono Parti 182 Paesi e l'Unione europea. Infatti, la CITES è stata adottata in tutta l'UE mediante regolamenti direttamente applicabili agli Stati membri. Lo scopo fondamentale della Convenzione è garantire che, ove sia consentito, lo sfruttamento commerciale internazionale di una specie di fauna o flora selvatica sia sostenibile per la specie e compatibile con il ruolo ecologico che essa riveste nel suo habitat. Oltre 35 mila specie di animali e piante sono elencate negli elenchi (Appendici) della CITES, con diversi gradi di protezione. Sono soggetti agli obblighi della Convenzione sia gli esemplari vivi sia quelli morti, le parti (come l'avorio e la pelle) ed i prodotti derivati (come i medicinali ricavati da animali o piante). Gli Stati Parte della CITES operano insieme regolando il commercio delle specie attraverso l'emissione di licenze e certificati.

Ai sensi della citata legge di ratifica, il Ministero degli affari esteri è l'autorità competente al rilascio delle licenze di importazione ed esportazione, competenza che il decreto-legge in esame mantiene immutata.

In materia di turismo, segnala innanzitutto che spetta al MAECI il compito di assicurare la coerenza delle attività internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale. Ciò è coerente con quanto dispone il decreto-legge laddove all'articolo 6, nel prevedere l'istituzione del Ministero del turismo e le relative aree funzionali, assicura che il Ministero curi le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del MAECI.

Evidenzia che sulla materia varrebbe la pena menzionare la tematica del turismo delle radici che è, tra l'altro, una parte significativa di un settore strategico dell'economia italiana che interessa potenzialmente tra i 60 e gli 80 milioni di italodiscendenti. Basti pensare che nel 2018, certamente ben prima del dilagare della pandemia, l'ENIT ha inserito in questa categoria 10 milioni di viaggiatori che hanno generato flussi economici in entrata pari a circa 4 miliardi di euro, il 7,5 per cento in più rispetto all'anno precedente.

Alla luce di queste considerazioni, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame. La sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Marina SERENI, intervenendo da remoto, esprime apprezzamento per l'ampia ed esaustiva illustrazione del relatore, di cui condivide le valutazioni.

Piero FASSINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, già calendarizzata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 16.05.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 marzo 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI, indi del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 10.40.

Sull'ordine dei lavori.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama l'attenzione del presidente sull'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze svoltasi ieri in Senato. Nel sottolineare l'importanza per il proprio gruppo, che rappresenta l'unico gruppo di opposizione, di conoscere preventivamente le modalità organizzative dei lavori della Commissione, lamenta che i deputati non siano stati avvisati del cambio di sede dell'audizione, dalla Camera al Senato, né siano stati informati sui criteri in base ai quali erano ammessi gli interventi né sulla durata degli

stessi. Riferisce che, ieri, i deputati del proprio gruppo appartenenti alle Commissioni V, VI e XIV, convocate per l'audizione, lo avevano chiamato per chiedergli spiegazioni e che, dopo aver sentito più volte gli uffici, egli aveva inviato l'indicazione di coloro che intendevano intervenire, anche se tuttavia tale elenco non era stato poi rispettato.

Fabio MELILLI, presidente, nello scusarsi per i problemi, anche tecnici e riguardanti il collegamento, verificatisi nella seduta di ieri, ricorda che la 5ª Commissione del Senato ha avanzato la richiesta di presiedere la seduta convocata per l'audizione del Ministro Franco con la partecipazione di sei Commissioni tra Camera e Senato e, alla richiesta di codesta presidenza di riunirsi in una sala della Camera per avere un luogo più idoneo ad accogliere i partecipanti, è stato fatto presente dagli uffici del Senato che la Presidente Casellati aveva assicurato la disponibilità di un'aula adeguata allo svolgimento dell'audizione. Precisa inoltre che la convocazione della Commissione, trasmessa ai componenti della

stessa, recava l'indicazione dell'Aula del Senato in cui si sarebbe svolta la seduta. Sottolinea, altresì, la difficoltà di organizzare nella giornata di ieri la riunione degli Uffici di presidenza di ben sei Commissioni.

Fa presente, infine, che la diversa assegnazione della Proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza tra le due Camere – alla sola V Commissione, alla Camera, alla 5ª e alla 14ª Commissione riunite, al Senato – ha creato difficoltà nell'organizzazione del ciclo di audizioni. Afferma che, se sinora si è cercato di accogliere tutte le richieste di partecipazione avanzate dalle Commissioni, d'ora in poi, per le restanti audizioni della Ministra per il Sud e la coesione territoriale e della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, sarà opportuno disporre diversamente.

Giorgio LOVECCHIO (M5S) chiede che, al fine di semplificare l'organizzazione dei lavori durante le audizioni, non sia consentito di intervenire e porre domande ai deputati che chiedono di partecipare ma non sono membri delle Commissioni competenti.

Fabio MELILLI, *presidente*, in risposta all'onorevole Lovecchio, fa presente che non è possibile impedire di intervenire e porre domande ai deputati che partecipano alle sedute.

DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.

C. 2921 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Mauro D'ATTIS (FI), relatore, ricorda che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (AS 2066), dispone la conversione del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. Segnala che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica e che, inoltre, nel corso dell'esame in prima lettura, il Governo ha depositato una documentazione tecnica recante chiarimenti sui profili finanziari.

Non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, considerata la funzione di coordinamento delle norme in esame e tenuto conto che ai due decreti legge « confluiti » e contestualmente abrogati non sono stati ascritti effetti finanziari.

Con riferimento all'articolo 1, recante ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19, osserva che le disposizioni in esame sono volte per lo più a definire il quadro procedimentale ed organizzativo ai fini dell'adozione delle necessarie misure di contenimento. Come precisato nel corso dell'esame presso il Senato, segnala che eventuali effetti di carattere finanziario non appaiono quindi direttamente riferibili alle disposizioni medesime, ma alle misure che saranno concretamente adottate sulla base delle effettive necessità di contenimento; detti effetti - secondo quanto chiarito dal Governo - dovrebbero essere oggetto di verifica nell'ambito dei documenti di programmazione. Osserva, inoltre, che alle misure originarie, di cui al decreto-legge n. 19 del 2020 e al decreto-legge n. 33 del 2020, non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi. Sulla base di tali considerazioni non formula quindi osservazioni. Non ha nulla da osservare, altresì, in merito alle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, tenuto conto della natura ordinamentale delle stesse e di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla loro neutralità finanziaria.

Non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 2-bis, in materia di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore.

Con riferimento all'articolo 3, in materia di sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico vaccini SARS-CoV-2, evidenzia che la norma istituisce, senza nuovi o maggiori oneri, una piattaforma informativa nazionale relativa alla vaccinazione per il Covid. Rileva che la predisposizione e la gestione della piattaforma sono affidate al Commissario straordinario per l'emergenza Covid, che sempre senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - si avvale prevalentemente di società a partecipazione pubblica che prestino il proprio servizio a titolo gratuito. Segnala che per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e applicativa dell'Anagrafe Nazionale Vaccini è autorizzata la spesa di 966.000 euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute. Si tratta del fondo di conto capitale alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione. Per quanto attiene agli aspetti di quantificazione, rileva che la relazione tecnica, come integrata dai chiarimenti forniti dal Governo presso il Senato, reca elementi volti a suffragare la neutralità dell'istituzione della piattaforma e del suo funzionamento. Essa inoltre elenca le voci di spesa previste per l'adeguamento dell'Anagrafe nazionale vaccini (ANV). In proposito, osserva che il potenziamento dell'ANV avrà luogo nel 2021, talché gli oneri e le coperture sono riferiti solo a tale annualità, ma le modifiche opereranno a regime: andrebbero dunque acquisiti, a suo avviso, elementi volti a verificare che come sembra desumersi implicitamente dagli elementi forniti dal Governo - tale potenziamento non comporti nuovi o maggiori oneri a regime, ad esempio per manutenzione correttiva, evolutiva, preventiva, per capacità di calcolo ecc. Segnala che andrebbe inoltre confermata l'effettiva possibilità per la gestione commissariale e

per le strutture di cui si avvale di far fronte agli adempimenti previsti senza nuovi oneri. Per i restanti profili, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e di quanto chiarito dal Governo in prima lettura e non formula osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 8 dell'articolo 3 autorizza la spesa di 966.000 euro per l'anno 2021 per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e applicativa dell'Anagrafe Nazionale Vaccini e provvede alla relativa copertura finanziaria mediante utilizzo del fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati in tutto o in parte dal bilancio pluriennale, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per il medesimo anno. In proposito, non ha osservazioni da formulare giacché il Fondo in esame – capitolo 7051 dello stato di previsione del Ministero della salute presenta le occorrenti disponibilità.

Con riferimento all'articolo 3-bis, in materia di incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza, non formula osservazioni relativamente alla possibilità per le aziende sanitarie e sociosanitarie di conferire incarichi retribuiti, atteso che il conferimento è condizionato al rispetto della normativa relativa alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, e che la norma configura tale ipotesi non come un obbligo bensì come una facoltà, cui gli enti potranno quindi dar corso al sussistere delle relative disponibilità di bilancio, né riguardo alla sospensione del pagamento dei ratei pensionistici nei mesi in cui i soggetti interessati percepiscono le retribuzioni, atteso che tale previsione risponde ad esigenze di salvaguardia per la finanza pubblica.

Non ha osservazioni da formulare sull'articolo 4, in materia di svolgimento di elezioni per l'anno 2021.

In merito all'articolo 5, recante proroga di termini in materia di permessi e titoli di soggiorno, evidenzia che la norma, confermando fino al 30 aprile 2021 la validità dei documenti di soggiorno in scadenza nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2020 e la predetta data, comporta anche il differimento degli introiti derivanti dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria da parte dei cittadini extra-UE interessati. Al riguardo, non formula osservazioni, considerato che tale differimento opera a livello infra-annuale con riguardo al solo 2021, che è riferito a documenti comunque in scadenza nel medesimo anno e che ad analoga proroga - disposta dal novellato art. 3-bis, comma 3, del decretolegge n. 125 del 2020 – non sono stati ascritti effetti finanziari.

La Sottosegretaria Laura CASTELLI, nel depositare la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato), in risposta alle richieste del relatore, fa presente che il potenziamento dell'Anagrafe nazionale vaccini (ANV), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, comporta oneri per il solo anno 2021 ma non determina nuovi o maggiori oneri a regime e che la gestione commissariale e le strutture di cui essa si avvale, ai sensi dell'articolo 3, potranno far fronte agli adempimenti ivi previsti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Mauro D'ATTIS (FI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2921 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 2 del 2021, recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:

il potenziamento dell'Anagrafe nazionale vaccini (ANV), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, comporta oneri per il solo anno 2021 ma non determina nuovi o maggiori oneri a regime;

la gestione commissariale e le strutture di cui essa si avvale, ai sensi dell'articolo 3, potranno far fronte agli adempimenti ivi previsti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

La Sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Mauro D'ATTIS (FI), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Bellucci 1.9, che, allo scopo di favorire l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, prevede l'istituzione, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di un *voucher* a favore di uno dei genitori, per ogni figlio minore di anni 18 che sia a carico, rinviandone la disciplina ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza tuttavia indicare alcuna modalità di copertura finanziaria;

Bellucci 1.4, che, allo scopo di garantire l'attività didattica in presenza per il 100 per cento della popolazione studentesca, prevede l'erogazione alle istituzioni scolastiche paritarie di un contributo di 80 milioni di euro per il 2021, per sostenere

collaborazioni e condivisioni di spazi con le scuole pubbliche statali, senza tuttavia indicare alcuna modalità di copertura finanziaria;

Baroni Massimo Enrico 1.102, che prevede l'istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero della salute con l'obiettivo di definire le modalità di erogazione di un bonus di spesa per l'assistenza psicologica correlata all'emergenza COVID-19. A tal fine la proposta istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, provvedendo al relativo onere con corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, che non reca tuttavia le occorrenti disponibilità;

Lucaselli 3.5, che estende ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una impossibilità alla somministrazione del vaccino per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2, le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, che prevedono l'equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

Bellucci 5.02 e 5.06, che prevedono un'estensione, rispetto alla disciplina dettata dal decreto-legge n. 18 del 2020, del numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa ai sensi della legge n. 104 del 1992, senza tuttavia recare alcuna quantificazione degli oneri né indicazione della relativa copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Bellucci 1.8, che prevede il riconoscimento ai lavoratori autonomi di un'inden-

nità, erogata dall'INPS, per il periodo di quarantena del figlio convivente infraquattordicenne, provvedendo al relativo onere, stimato in 80 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria indicata nella proposta emendativa;

Bellucci 1.5, che prevede che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado debbano garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica o l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Lollobrigida 1.101, che prevede la conclusione di un accordo tra Ministro della salute e medici di medicina generale, per garantire la somministrazione dei vaccini anti-COVID a domicilio e negli studi medici, e l'istituzione presso il Ministero della salute di un tavolo di lavoro per la definizione di un protocollo unico per la somministrazione dei vaccini anche nei luoghi di lavoro. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Rizzetto 1.12, che prevede, a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, l'obbligo di assicurare la somministrazione dei vaccini a tutto il personale che presta attività lavorativa negli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio, a prescindere dal tipo di contratto di lavoro e dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro. Il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto

dell'emergenza epidemiologica COVID-19 è tenuto ad assicurare la fornitura delle dosi vaccinali necessarie. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Rizzetto 1.13, che prevede, a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, l'obbligo di assicurare la somministrazione dei vaccini a tutto il personale che presta attività lavorativa negli istituti di formazione pubblici e privati, le cui attività sono consentite in presenza. Il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 è tenuto ad assicurare la fornitura delle dosi vaccinali necessarie. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Bucalo 1.2, che prevede che il Ministero dell'istruzione garantisca a tutto il personale scolastico il sistema di prenotazione *on line* dei vaccini. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Rizzetto 1.14, che obbliga il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano le dosi vaccinali necessarie per i soggetti fragili, le persone con patologie gravi e i disabili. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Sodano 1.1, che, nel prevedere, a favore dei titolari di strutture turisticoricettive, la sospensione del pagamento del canone speciale di abbonamento alle radioaudizioni per gli apparecchi televisivi di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, provvede al corrispondente

onere, valutato in 22 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in esame;

Rampelli 1.17, che, nel novellare il comma 6 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, concernente il diritto al lavoro agile o, in alternativa, al congedo straordinario a favore del genitore per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di anni sedici, ne estende la fruizione sino al 30 giugno 2021. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Mollicone 2-bis.01, che riconosce un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, alle imprese del settore sportivo, alle associazioni sportive dilettantistiche, alle società sportive dilettantistiche e alle società dell'impiantistica sportiva, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria indicata nella proposta emendativa;

Mollicone 2-bis.02, che riconosce un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, alle imprese culturali, dello spettacolo dal vivo, dello spetta-

colo viaggiante, del settore musicale, delle mostre, delle gallerie d'arte e della danza, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria indicata nella proposta emendativa;

Bellucci 2-bis.03, che riconosce ad un solo caregiver per nucleo familiare un contributo fino a 2.000 euro per il 2021, prevedendo che tale contributo sia erogato dall'INPS nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019 e 2020, sul Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 254, della legge n. 205 del 2017, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria indicata nella proposta emendativa;

Ciaburro 3.8, che è volto a istituire una piattaforma digitale delle vaccinazioni atta a monitorare l'andamento del processo di consegna e gestione dei vaccini, delle somministrazioni, degli eventi avversi e degli appuntamenti in prima e seconda inoculazione, prevedendo che l'istituzione di tale piattaforma avviene nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già in dotazione al Ministero della salute. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Bellucci 3.4, che prevede che, nelle more di una riforma organica del *welfare*, le strutture assistenziali per anziani devono essere integrate con le strutture di continuità assistenziale territoriale extraospedaliera, utilizzando il personale inquadrato negli organici della sanità. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Go-

verno in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Baroni 3.01, che prevede, tra l'altro, l'istituzione di una piattaforma informativa nazionale volta ad agevolare le attività di tracciamento sul territorio nazionale delle infezioni correlate al Covid-19, anche sulla base della condivisione dei dati con gli enti territoriali e in collegamento con il fascicolo sanitario elettronico. A tal fine viene autorizzata la spesa di 966.000 euro per il 2021 destinata al potenziamento della infrastruttura tecnologica, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi perenti di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della copertura finanziaria;

Gemmato 3-bis.1 e 3-bis.2, che sono volti a prorogare la durata degli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, che le regioni possono conferire al personale sanitario per fronteggiare le esigenze connesse al contrasto al Covid-19. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in commento;

Sodano 3-bis.01, che è volto a istituire nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, da destinare all'attivazione di un servizio permanente di assistenza telefonica psicologica per tutti i soggetti affetti da disturbi correlati alle misure di contenimento del virus Covid-19, provvedendo alla relativa copertura tramite corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della copertura finanziaria;

Sapia 5.01, che prevede che, nelle regioni in cui viene effettuata la didattica a distanza, i genitori degli studenti fino al compimento del quattordicesimo anno, e comunque frequentanti la scuola dell'obbligo, che svolgano un lavoro dipendente, pubblico o privato, fruiscono dei congedi parentali, retribuiti nella misura del 50 per cento della retribuzione stipendiale tabellare, per tutto il periodo in cui permangono le attività didattiche a distanza. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;

Gemmato 5.03, che estende al 31 dicembre 2021 la possibilità per le farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale di operare la distribuzione per conto dei farmaci erogati in regime di distribuzione diretta dalle strutture pubbliche. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;

Ciaburro 5.04, che è volto a prorogare, a sostegno delle imprese di pubblico esercizio, l'esonero dal pagamento della COSAP e della TOSAP, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 75 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri;

Bellucci 5.05, che proroga le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, relative all'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio per i lavoratori dipendenti pubblici e privati per ragioni riconducibili al Covid-19. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere contrario sulle proposte emendative testé puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Ylenja LUCASELLI (FDI) critica il parere contrario del Governo sulle proposte emendative richiamate dal relatore, affermando che è stato espresso in modo troppo stringato e senza la redazione di una relazione tecnica di supporto, pur trattandosi di questioni rilevanti che i Ministeri competenti dovrebbero poter valutare. Chiede pertanto di rinviare la seduta per dare al Governo il tempo di esprimere un parere più circostanziato.

Passando ad esaminare le singole proposte emendative, riguardo all'emendamento Bellucci 1.8, che prevede, in favore dei lavoratori autonomi, il riconoscimento di un'indennità per il periodo di quarantena del figlio convivente infraquattordicenne, ne sottolinea l'importanza per tutelare una categoria di lavoratori sinora dimenticata dal legislatore durante l'emergenza epidemiologica. In merito alla obiezione sollevata dal Governo sulla mancanza della quantificazione finanziaria della misura, precisa che, mentre i lavoratori autonomi sono già determinati nel numero, non è possibile sapere a priori quanti di essi chiederanno di usufruire del beneficio.

Riguardo all'emendamento Bellucci 1.5, che prevede che le istituzioni scolastiche garantiscano l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità anche in caso di didattica a distanza, ritiene che ai fini dell'espressione del parere, per quanto sia determinato il numero degli studenti disabili, sia necessaria una valutazione precisa dei costi da parte del Ministero competente.

Con riferimento agli emendamenti Rizzetto 1.12, Rizzetto 1.13 e Rizzetto 1.14 che

propongono di obbligare le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano a vaccinare coloro che lavorano negli istituti scolastici e i soggetti fragili, le persone con patologie gravi e i disabili, ritiene che il parere contrario del Governo non sia fondato dal momento che tali funzioni rientrano anche nelle competenze di tali enti territoriali e quindi nei rispettivi poteri di spesa.

Riguardo all'emendamento Bucalo 1.2, che prevede che il Ministero dell'istruzione garantisca a tutto il personale scolastico il sistema di prenotazione *on line* dei vaccini, ritiene che gli istituti scolastici potrebbero utilizzare a tale scopo la piattaforma per la didattica a distanza, senza ulteriori oneri finanziari.

In merito all'emendamento Rampelli 1.17, che propone di estendere sino al 30 giugno 2021 la fruizione del diritto al lavoro agile o, in alternativa, al congedo straordinario a favore del genitore per la durata della quarantena del figlio convivente minore di anni sedici, ritiene che la quantificazione finanziaria non sia necessaria.

Riguardo all'emendamento Ciaburro 3.8, volto a istituire una piattaforma digitale delle vaccinazioni, ricorda che il precedente Governo aveva realizzato la app Immuni che potrebbe essere utilizzata anche per monitorare il processo di consegna e gestione dei vaccini, proprio secondo il disposto della proposta emendativa in questione, in base al quale l'istituzione della piattaforma avviene nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già in dotazione al Ministero della salute.

Con riferimento all'emendamento Bellucci 3.4, volto a integrare le strutture assistenziali per anziani con le strutture di continuità assistenziale territoriale extraospedaliera, rileva che si intende mettere in rete, collegandole, strutture ospedaliere ed extraospedaliere già esistenti, senza alcun aggravio economico.

In merito all'emendamento Lucaselli 3.5 afferma che esso mira all'equiparazione di trattamento tra i lavoratori che siano in possesso di certificazione attestante l'impossibilità alla somministrazione del vaccino e i lavoratori fragili, per i quali il periodo di assenza dal servizio è equipa-

rato al ricovero ospedaliero, secondo quanto già disposto dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020.

Con riferimento agli articoli aggiuntivi Bellucci 5.02 e 5.06, volti ad incrementare il numero dei giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa usufruibili ai sensi della legge n. 104 del 1992, sui quali il relatore e la sottosegretaria Castelli hanno concordato nell'espressione di un parere contrario, evidenzia come a suo avviso le predette proposte emendative non richiedano il reperimento di risorse a copertura finanziaria, anche in considerazione della estrema esiguità della casistica interessata. Nell'invitare pertanto il Governo a meglio esplicitare le ragioni che lo hanno indotto ad esprimere il parere contrario, auspica comunque che per il futuro lo stesso sia in grado di produrre, con riferimento agli emendamenti presentati per l'esame in Assemblea, le corrispondenti relazioni tecniche, onde consentire ai singoli parlamentari di comprendere esattamente le motivazioni addotte a sostegno del parere espresso.

Paolo TRANCASSINI (FDI) chiede alla presidenza come intenda procedere nei lavori, stante l'imminente avvio della discussione in Assemblea.

Giorgio LOVECCHIO, presidente, avverte che, essendo stato comunicato il prescritto preavviso, le votazioni in Aula avranno inizio a partire dalle ore 11.30 e che pertanto, qualora entro quel termine la Commissione bilancio non dovesse avere ancora esaurito l'esame delle proposte emendative riferite al decreto-legge in discussione, si riserverà di richiedere all'Assemblea ulteriore tempo.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sulle proposte emendative presentate dal gruppo di Fratelli d'Italia, sulle quali è stato proposto un parere contrario, segnala come esse affrontino questioni cruciali, di carattere prevalentemente sociale ma non solo, nel quadro del contrasto alla difficilissima situazione determinata dalla straordinaria crisi pandemica in atto. Ri-

leva preliminarmente che le proposte emendative presentate dai gruppi, oltre a dover superare l'abituale vaglio di ammissibilità per materia presso le competenti Commissioni di settore, non sempre a suo giudizio improntato a canoni di coerenza, sono altresì chiamate a superare, con specifico riferimento ai profili di carattere finanziario, la verifica svolta dalla Commissione bilancio. A tale ultimo proposito, fa presente che i parlamentari dovrebbero quindi essere sempre posti nella condizione di apprezzare esattamente le motivazioni in forza delle quali il Governo esprime eventualmente parere contrario, non essendo a suo avviso sufficiente appellarsi alla mera assenza di apposita relazione tecnica. Da un punto di vista più generale, segnala infatti che il parere contrario espresso per gli aspetti di carattere finanziario dalla Commissione bilancio sulle proposte emendative all'esame dell'Assemblea compromette inevitabilmente, sulle dirimenti questioni oggetto delle medesime, lo svolgimento di una discussione seria ed approfondita in Aula, in ciò vanificando almeno in parte la sostanza di una vera democrazia parlamentare.

Nel rilevare come la questione sia pertanto più ampia rispetto alla mera circostanza di reperire l'occorrente copertura finanziaria, segnala che gli emendamenti presentati dal gruppo di Fratelli d'Italia, in precedenza richiamati anche dalla collega Lucaselli, sono essenzialmente finalizzati a velocizzare e rendere maggiormente efficaci le modalità di svolgimento della improcrastinabile campagna vaccinale e come tali meritano di essere seriamente valutati dal relatore e dal Governo, dal momento che, alla luce delle predette finalità, gli emendamenti in questione appaiono piuttosto suscettibili di generare, sia pure indirettamente, risparmi di spesa, dal momento che ad un più celere completamento della campagna di vaccinazione conseguirebbe naturalmente il venir meno delle misure di ristoro e sostegno delle attività economiche e delle categorie danneggiate dalla crisi. Ribadendo come l'assenza di relazione tecnica, da imputare piuttosto ad una carenza del Governo, non possa dunque costituire un elemento impeditivo, invita a compiere un approfondimento ulteriore tanto sugli emendamenti in precedenza richiamati dalla collega Lucaselli quanto sull'emendamento Lollobrigida 1.101, che prevede la conclusione di un accordo tra il Ministero della salute e i medici di medicina generale volto a garantire la somministrazione dei vaccini a domicilio e negli studi medici nonché l'istituzione presso il medesimo Ministero di un tavolo di lavoro per la definizione di un protocollo unico per la somministrazione dei vaccini anche nei luoghi di lavoro. Richiama inoltre l'attenzione sugli emendamenti Gemmato 3-bis.1 e 3-bis.2 che, nell'allineare alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato da Covid-19 la durata degli incarichi di lavoro autonomo conferiti dalle regioni al personale sanitario, si collocano nell'ambito di uno sforzo di semplificazione burocratica tante volte da più parti auspicata. Esprime inoltre perplessità in merito al parere contrario formulato sull'articolo aggiuntivo Gemmato 5.03 che, nell'estendere al 31 aprile 2021 la possibilità per le farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale di procedere direttamente alla distribuzione dei farmaci altrimenti erogati in regime ordinario dalle strutture pubbliche, affronta il tema cruciale, sul quale recentemente aveva convenuto anche il gruppo di Forza Italia, del ruolo delle farmacie nel contrasto alla pandemia, soprattutto di quelle rurali, che rappresentano una indefettibile presenza capillare sul territorio in grado di assicurare la tempestiva somministrazione dei vaccini nonché una adeguata informazione ai cittadini. Rileva peraltro che la proposta emendativa in commento non appare a suo avviso suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, avanzando quindi in proposito il sospetto che la contrarietà su di esso espressa, come sulle altre proposte emendative presentate dal suo gruppo, possa piuttosto discendere da una pregiudiziale politica nei confronti dell'unica forza parlamentare di opposizione.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel ribadire il parere contrario in precedenza

espresso sulle proposte emendative richiamate dagli onorevoli Lucaselli e Trancassini per mancanza di copertura finanziaria o non corretta quantificazione degli oneri, tanto più in assenza di apposita relazione tecnica, conviene sulla rilevanza delle problematiche dalle stesse affrontate, evidenziando tuttavia come alcune di esse potranno trovare concreta risoluzione già nell'ambito del decreto-legge di prossima adozione, destinato a declinare le modalità di utilizzo, per finalità di sostegno alle attività economiche danneggiate dalla crisi pandemica, dello scostamento di bilancio autorizzato nel mese di gennaio scorso dalle Camere, pari a 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2021. Tanto premesso, con specifico riguardo all'emendamento Lollobrigida 1.101, fa presente che il parere contrario su di esso espresso risulta motivato dal fatto che il richiamato accordo tra il Ministero della salute e i medici di medicina generale comporta oneri connessi al riconoscimento di un compenso in favore di questi ultimi privi di adeguata copertura. Infatti il citato accordo in realtà è già stato sottoscritto e comporterà oneri cui dovrà provvedersi con il decreto-legge « sostegno » che sarà prossimamente adottato, utilizzando quota parte delle risorse finanziarie derivanti dal predetto scostamento di bilancio. Tutto ciò considerato, invita pertanto i firmatari a presentare in Assemblea un apposito ordine del giorno in tal senso, che non potrà che trovare accoglimento da parte del Governo. Per quanto concerne invece gli emendamenti Gemmato 3-bis.1 e 3-bis.2, pur convenendo sul fatto che essi tentano di risolvere una questione certamente rilevante, evidenzia tuttavia che gli stessi non risultano assistiti dalla necessaria copertura finanziaria. Per quanto riguarda invece l'articolo aggiuntivo Gemmato 5.03, sul quale conferma il parere contrario, fa presente che anche la tematica da esso affrontata potrà essere eventualmente approfondita in sede di predisposizione o di successivo esame parlamentare del predetto decreto-legge « sostegno » che, come detto, il Governo si appresta a varare. Rileva, infine, che le proposte emendative presentate dal gruppo Fratelli d'Italia vertenti principalmente nella materia del lavoro pubblico e privato, come gli emendamenti Bellucci 1.8 e 5.05, sui quali conferma il parere contrario, reperiscono la copertura finanziaria dei relativi oneri tramite utilizzo del Fondo sociale per occupazione e formazione, incidendo su disponibilità che allo stato risultano però destinate ad altre finalità.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel ringraziare la sottosegretaria Castelli per le informazioni di maggior dettaglio esposte in riferimento agli emendamenti del gruppo Fratelli d'Italia oggetto di parere contrario ed apprezzando la disponibilità del Governo ad accogliere un eventuale ordine del giorno in Assemblea volto a recepire le finalità dell'emendamento Lollobrigida 1.101, tiene tuttavia a precisare che la tempestività delle misure adottate rappresenta un fattore fondamentale in vista di un efficace contrasto alla crisi pandemica ed alle sue conseguenze di carattere economico e sociale.

Mauro D'ATTIS (FI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17, 1.101, 1.102, 3.4, 3.5, 3.8, 3-bis.1 e 3-bis.2, e sugli articoli aggiuntivi 2-bis.01, 2-bis.02, 2-bis.03, 3.01, 3-bis.01, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05 e 5.06, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone inoltre di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, stante l'imminente avvio delle votazioni in Assemblea, avverte quindi che i restanti punti

iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna si intendono rinviati ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Doc. XXII, n. 37-A.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013.

C. 2231 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011.

C. 2232 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017.

C. 2522 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017.

C. 1768-A Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.

C. 2524 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020. C. 2842-A Governo.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, della legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza.

Atto n. 240.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
Atto n. 241.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.

Atto n. 242.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 (C. 2921 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009



Alinistero dell'Economia e delle Tinanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

Prot. nr.

Rif. prot. entrata nr. 0041003/2021

Allegati: 1

Risposta a Nota del

Roma,

All'Ufficio Legislativo Economia

e, p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: AC 2921 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.

Si fa riferimento al provvedimento in oggetto, quale risultante a seguito delle modifiche apportate dal Senato della Repubblica ed alla relazione tecnica pervenuta, per le vie brevi, in data 5 marzo 2021.

Al riguardo, si trasmette **la relazione tecnica positivamente verificata,** ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Biofis Munotto

Relazione Tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n.196

AC 2921 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021."

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 dello schema di decreto-legge non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tali disposizioni, difatti, si sostanziano ai primi due commi, nella proroga del termine nell'ambito del quale possono essere adottate le specifiche misure previste dal DL 19/2020 e dal dl 33/2020, già al fine del contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19, già precedentemente previste per l'intero territorio nazionale.

Il comma 3 individua ex lege alcune specifiche misure dirette a disporre limitazioni degli spostamenti ai fini di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19. Tali disposizioni vengono prorogate al 27 marzo 2021 a seguito della trasfusione delle disposizioni di cui al decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, che contestualmente viene abrogato, nel decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2.

Viene, altresì, abrogato il comma 4 e sono inseriti i commi 4-bis e 4-ter, che dispongono un aggiornamento delle misure dirette a disporre limitazioni degli spostamenti ai fini del contenimento e della gestione dell'epidemia da COVID-19, fino al 27 marzo 2021.

Al comma 5, viene aggiunto un capoverso, introducendo nell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, il comma 16-septies che prevede le denominazioni ("Zona bianca", "Zona gialla", "Zona Arancione" e "Zona rossa") già utilizzate per definire le zone caratterizzate da diverse tipologie di scenario (1, 2 e 3), differente grado di rischio epidemiologico e con una determinata incidenza settimanale dei contagi ogni 100.000 abitanti, secondo i parametri già disciplinati ai commi 16-quater, 16-quinquies e 16-sexies del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020.

Le disposizioni, pertanto, hanno natura ordinamentale e, come tali, non possono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Analoga natura ordinamentale ha l'articolo 2 che si limita a ribadire l'applicazione di sanzioni già previste dalla vigente normativa. Viene, in ogni caso, inserito il riferimento all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, prevedendo che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 1 del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato ovvero alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

La disposizione ha natura ordinamentale e, come tale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2-bis prevede la possibilità di somministrare alimenti e bevande da parte delle associazioni ricomprese tra gli enti di Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonostante la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, purché vengano rispettati i protocolli di sicurezza fissati per le attività economiche analoghe ed evitando, in ogni caso, qualsiasi forma di assembramento.

La previsione riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione all'articolo 3 si specifica che le disposizioni sono destinate a definire la base giuridica per il trattamento dei dati personali, anche relativi alla salute.

La norma chiarisce che la predisposizione e la gestione della piattaforma nazionale di cui al primo comma avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Come chiarito dal comma 2, il Commissario Straordinario, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 122 del decreto legge n. 18 del 2020, è autorizzato ad avvalersi di una o più società a partecipazione pubblica, che presteranno il loro supporto a titolo gratuito ovvero senza far ricadere eventuali oneri sul bilancio dello Stato. Nello specifico, si prospetta l'utilizzo di una piattaforma già esistente e operativa, che, anche in ragione dell'emergenza epidemiologica in atto, sarà messa a disposizione della Struttura commissariale e finalizzata ad assicurare le attività di logistica oltreché quelle delle regioni e delle province autonome che lo richiederanno, in via sussidiaria, per le operazioni di prenotazione, somministrazione e registrazione delle vaccinazioni.

Si rappresenta, inoltre, che il monitoraggio dell'attuazione del piano strategico delle vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 richiede l'adeguamento del sistema informativo dell'Anagrafe nazionale vaccini istituita dal decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, al fine di:

- raccogliere con frequenza almeno giornaliera e in modalità incrementale, tutte le informazioni relative alle somministrazioni dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2, su base individuale;
- raccogliere, con frequenza giornaliera e in forma aggregata, i dati relativi alle prenotazioni delle vaccinazioni, per agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione dell'acquisizione.

È necessario inoltre, per il conferimento all'ECDC dei dati sulle vaccinazioni aggregati per sesso, fascia d'età e eventuale stato di gravidanza, acquisire anche l'informazione sull'eventuale stato di gravidanza della persona vaccinata.

Le informazioni relative alle somministrazioni delle vaccinazioni anti SARS-CoV-2 e alle prenotazioni devono essere acquisite sia dai sistemi informativi delle regioni e delle province autonome sia dalla piattaforma informativa nazionale, predisposta e gestita dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, che opera in sussidiarietà per quelle regioni in cui il sistema informativo vaccinale non risulti adeguato a gestire i volumi di dati relativi a tale straordinaria campagna di vaccinazione.

Inoltre, occorre che l'Anagrafe nazionale vaccini renda disponibili strumenti di monitoraggio sia delle prenotazioni sia delle somministrazioni dei vaccini alla suddetta piattaforma nazionale, proprio al fine di agevolare le attività di distribuzione sopra citate.

L'adeguamento della Anagrafe nazionale sarà realizzato nell'ambito dell'infrastruttura tecnologica e applicativa del Ministero della salute, gestita attraverso il contratto esecutivo - lotto 2 – di cui all'«Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di supporto, gestione e sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Nazionale», stipulato dalla DGSISS con l'appaltatore individuato da CONSIP nell'ambito dell'apposita gara espletata per il Ministero della salute - ID SIGEF 1974. Pertanto, si prevede di:

- 1. utilizzare l'infrastruttura tecnologica e applicativa già disponibile presso il Ministero della salute;
- 2. adeguare il Sistema Anagrafe nazionale vaccini per consentire l'acquisizione con frequenza almeno giornaliera di un nuovo flusso dati relativo alle somministrazioni delle vaccinazioni anti SARS-CoV-2;
- 3. realizzare strumenti di monitoraggio delle trasmissioni e della qualità dei dati del nuovo flusso relativo alle somministrazioni giornaliere delle vaccinazioni anti SARS-CoV-2, con produzione di report e invio flusso alla piattaforma nazionale;
- 4. adeguare il Sistema Anagrafe nazionale vaccini per consentire l'acquisizione con frequenza almeno giornaliera di un nuovo tracciato relativo alle prenotazioni delle vaccinazioni anti SARS-CoV-2;

- 5. realizzare strumenti di monitoraggio delle trasmissioni e della qualità dei dati del nuovo flusso relativo alle prenotazioni giornaliere delle vaccinazioni anti SARS-CoV-2, con produzione di report e invio flusso alla piattaforma nazionale;
- 6. rendere più performanti gli attuali sistemi di cifratura/decifratura e verifica della firma digitale al fine di adeguarli ai volumi di dati relativi alle vaccinazioni e alle prenotazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
- 7. assicurare supporto alle diverse tipologie di utenti.

Si è valutato che le attività 1 e 7 non comportano ulteriori oneri rispetto a quelli già sostenuti per la gestione dei sistemi informativi del Ministero della salute, mentre per le attività 2, 3, 4, 5 e 6 si riportano di seguito gli oneri finanziari stimati.

Athvità	Servizio	Quantità	Tipologia	Costo Unitario	Costo IVA esclusa	Costo IVA inclusa
Attività di supporto per analisi preliminare e realizzazione documenti tecnici di specifiche	Supporto Tecnico Specialistico	30	Tariffa mix	€ 275,50	€ 8.265,00	€ 10.083,30
Attività di supporto ai test di interoperabilità con regioni e piattaforma nazionale	Supporto tecnico Specialistico	15	Tariffa mix	€ 275,50	€ 4.132,50	€ 5.041,65
Implementazione della acquisizione, elaborazione e caricamento dati dei nuovi flussi	Sviluppo SW	500	FP	€ 150,82	€ 75.410,00	€ 92.000,20
giornalieri di prenotazioni e somministrazioni vaccini antiSARS-CoV-2		30	gg/p	€ 225,50	€ 6.765,00	€ 8.253,30
Realizzazione dashboard e	Sviluppo SW	185	FP	€ 150,82	€ 27.901,70	€ 34.040,07
reportistica dati aggregati		10	gg/p	€ 225,50	€ 2.255,00	€ 2.751,10
Attività di conduzione applicativa per supporto go-live e post-go-live (1 anno)	Conduzione Applicativa	931	Tariffa mix	€ 233,50	€ 217.389	€ 265.214,58
Attività di supporto: - alla progettazione di una nuova isola crittografica di cifratura/decifratura (file e stringhe) e di verifica della firma digitale - alla configurazione degli HSM.	Supporto Tecnico Specialistico	100	Tariffa mix	€ 275,50	€ 27.550	€ 33.611,00
Implementazione della nuova isola crittografica utilizzando una logica di gestione a code.	Sviluppo SW	908	gg/p	€ 225,50	€ 204.754	€ 249.799,88
Adeguamento degli attuali sistemi (GAF, Interconnessione, flussi SIAD, HOSP) all'utilizzo della nuova isola crittografica.	Sviluppo SW	300	gg/p	€ 225,50	€ 67.650	€ 82.533,00
Potenziamento della infrastruttura attuale per l'armonizzazione degli attuali sistemi con la nuova isola crittografica di cifratura/decifratura (file e stringhe) e di verifica della firma digitale prevedendo anche la messa a disposizione di un gestore delle code.	Da considerare nell'attuale accordo con INAIL nell'ambito del polo unico strategico			€ 149.732	€ 182.672,53	
TOTALE					791.803,20€	€ 966.000,00

All'onere per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e applicativa dell'Anagrafe Nazionale Vaccini per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo del fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.

L'articolo 3-bis è diretto a prevedere che le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge 95/2012, possano conferire incarichi retribuiti, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza, al quale non è comunque erogato il trattamento previdenziale nel periodo in cui l'incarico è retribuito. Poiché si prevede espressamente che la disposizione debba essere attuata nel rispetto dei vigenti limiti di spesa in materia di personale sanitario, come stabiliti dall'articolo 11 del decreto legge 35/2019, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, lettere *a*) e *b*), ha natura ordinamentale. Dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Le successive lettere *b-bis*) e *b-ter*), modificando i commi 5 e 6 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, applicano anche all'anno 2021 la disposizione di deroga, già prevista per l'anno 2020, in ordine alla raccolta delle sottoscrizioni per le candidature relative al rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, riducendole ad un terzo. Tale disposizione, di natura meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui all'art. 5, come già rappresentato nel corso di analoghi interventi normativi, si limita a prevedere una proroga del termine di validità dei titoli di soggiorno con scadenza nel periodo di proroga dello stato di emergenza sanitaria. Essa pertanto ha natura prettamente ordinamentale ed è insuscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5-bis inserisce la clausola di salvaguardia prevedendo che le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Tale disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** \boxtimes negativo \square

08/03/2021

Il Ragioniere Generale dello Stato Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Bufit Phiodolles

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:	
Variazioni nella composizione della Commissione	68
Proposte di nomina di Marta Donzelli a presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, nonché di Cristiana Capotondi, di Guendalina Ponti e di Andrea Purgatori a componenti del consiglio di amministrazione della medesima Fondazione. Nomine nn. 77, 78, 79, 80 (Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	68
SEDE CONSULTIVA:	
Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza. Doc. XXVII, n. 18 (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	70
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia e C. 2692 Bucalo (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2868 Toccafondi)	75

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 marzo 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 15.05.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che è entrato a far parte della Commissione il deputato Spadafora, mentre hanno cessato di farne parte i deputati Azzolina e Ferraresi.

Proposte di nomina di Marta Donzelli a presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, nonché di Cristiana Capotondi, di Guendalina Ponti e di Andrea Purgatori a componenti del consiglio di amministrazione della medesima Fondazione. Nomine nn. 77, 78, 79, 80.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto delle proposte di nomina in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), relatrice, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere al Governo il parere sulle proposte del Ministro della cultura per la nomina del presidente e di tre dei quattro componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 426 del 18 novembre 1997, il Consiglio di amministrazione della Fondazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali – oggi Ministro della cultura, – sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato. Il Consiglio di amministrazione è formato dal presidente e da quattro componenti. Il presidente è indicato dallo stesso Ministro della cultura, mentre i quattro componenti sono designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Come chiarito dal Ministro della cultura nella lettera con cui è stato chiesto il parere parlamentare prescritto, la proposta di nomina del quarto componente del Consiglio di amministrazione – spettante al Ministro dell'economia e delle finanze – non è stata ancora formulata.

Nel dettaglio, le quattro nomine proposte dal Ministro Franceschini sono quella di Marta Donzelli a Presidente della Fondazione (proposta n. 77) e quelle di Cristiana Capotondi, Guendalina Ponti e Andrea Purgatori a componenti del Consiglio di amministrazione (si tratta, rispettivamente, delle proposte n. 78, n. 79 e n. 80).

Ricorda brevemente che la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, già ente pubblico istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, ha personalità giuridica di diritto privato. Essa persegue le seguenti finalità: a) lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza, attraverso la ricerca, la sperimentazione, la produzione, l'attività di alta formazione, perfezionamento e aggiornamento, svolgendo iniziative di avanguardia e curando la promozione ed il coordinamento di iniziative di formazione sul territorio nazionale, anche in collaborazione con istituti pubblici e privati e con le università, e, mediante intese, con le regioni, le province ed i comuni; b) la conservazione, l'incremento, il restauro e la promozione, in Italia ed all'estero, del patrimonio culturale cinematografico, anche mediante convenzioni con enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università; c) la ricerca e la sperimentazione di nuovi criteri, metodi e tecnologie, nonché di linguaggi innovativi, in tutti i campi connessi alla cinematografia ed agli audiovisivi, da rendere accessibili ai nuovi autori e professionalità emergenti, anche attraverso iniziative di formazione interne alla struttura o partecipazione ad attività di formazione esterne alla stessa.

Precisa che sono organi della Fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il direttore generale, il collegio dei revisori dei conti. La durata degli organi è di quattro anni. Ciascun componente, e il direttore generale, può essere riconfermato per non più di due volte e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza. Il presidente ha la legale rappresentanza, anche processuale, della Fondazione e ne promuove le attività; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi e sul rispetto delle competenze dei vari organi; adotta nei casi di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo. In particolare, il presidente predispone e propone al consiglio di amministrazione gli atti relativi alle linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi; propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale, del preside e dei docenti della Scuola nazionale di cinema e del Conservatore della Cineteca nazionale; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Nel ricordare che, unitamente alla richiesta di parere parlamentare, il Ministro Franceschini ha trasmesso i *curricula* delle quattro personalità designate, richiama l'attenzione con apprezzamento in particolare sulla giovane età di Marta Donzelli, sulla professionalità di tutti, nonché sul fatto che tre soggetti designati su quattro sono donne. Evidenziando che i nomi scelti dal Ministro posseggono senz'altro i requisiti necessari per ricoprire gli incarichi per i quali sono stati selezionati, trattandosi di nomi noti, di alto livello e di indubbia competenza,

invita tutti i commissari a prendere conoscenza dei *curricula* dei candidati.

Conclude preannunciando che è sua intenzione proporre alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Vittoria CASA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 marzo 2021. – Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 15.15.

Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza. Doc. XXVII, n. 18.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 marzo 2021.

Alessandra CARBONARO (M5S), intervenendo da remoto, prende atto preliminarmente, con apprezzamento, del significativo aumento di risorse per la cultura e il turismo, nell'attuale versione della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza, rispetto a una prima versione: aumento di risorse che – a suo avviso – non corrisponde solo all'esigenza di sostenere gli ambiti più colpiti dagli effetti del Covid-19, ma anche al necessario sostegno ai settori innovativi.

Ricorda che le risorse NGEU complessivamente destinate alla componente 3 della missione 1 sono pari a 8 miliardi, di cui 0,3 miliardi destinati a progetti in essere e 7,7 miliardi a progetti nuovi e che alle risorse NGEU si sommano, in base al documento, 0,3 miliardi di fondi PON.

Dato atto che gli stanziamenti sono importanti, constata criticamente che permane però nella proposta di Piano un'idea riduttiva e semplicistica del ruolo che nello sviluppo del Paese possono svolgere la cultura e lo spettacolo, che nel Piano sono considerati prevalentemente come meri fattori di attrazione turistica e di crescita economica, laddove, a suo parere, sono fattori di sviluppo più potenti, le cui ricadute positive sul benessere complessivo dei cittadini vanno ben oltre i pur importanti effetti economici.

Ciò premesso, le preme mettere in luce due aspetti, uno di metodo e uno di merito: il primo riguarda la metodologia di rilevazione degli impatti degli investimenti in cultura e spettacolo, il secondo riguarda specifiche lacune rispetto ai progetti.

Per quanto riguarda il primo aspetto, evidenzia che nel PNRR in esame l'esercizio di valutazione è previsto soltanto a livello macroeconomico, mentre le indicazioni della Commissione europea prevedono la valutazione degli impatti sulle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: economica, sociale ed ambientale, sulla scia dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Al riguardo, ricorda che nelle relazioni conclusive dell'esame della proposta di Linee guida per la redazione del PNRR approvate a suo tempo dalla V Commissione della Camera e dalle Commissioni 5^a e 14^a del Senato è attribuito un ruolo molto rilevante alla valutazione degli effetti dei singoli progetti del Piano e, più in generale, all'adozione - a partire dal PNRR - di un nuovo approccio valutativo delle politiche pubbliche. Ritiene, infatti, che solo una innovazione culturale profonda nei metodi di valutazione delle politiche pubbliche permetterà di far emergere in tutta la sua complessità il vero valore intrinseco della cultura e dello spettacolo per lo sviluppo del Paese.

Un più esteso esercizio della valutazione delle politiche pubbliche consentirebbe, a suo avviso, di orientare in modo più produttivo le scelte, individuando *ex ante* le soluzioni più efficaci e rimediando *ex post*, in modo più tempestivo, agli errori che possono verificarsi, al fine di verificare la convergenza e la coerenza con i criteri della Commissione europea e per verificare

che gli investimenti programmati producano gli effetti previsti.

Si dice convinta che l'elaborazione del PNRR e la sua successiva attuazione rappresentino un'occasione unica per innestare a tutti i livelli di governo una cultura della valutazione delle politiche pubbliche. I costi iniziali che un approccio strategico innovativo di questo tipo comporterebbe verrebbero ampiamente ripagati, nel mediolungo periodo, dalla migliore qualità delle decisioni pubbliche e dell'agire amministrativo, anche dopo e al di là dell'esperienza del PNRR.

Ricorda che il Governo ha evidenziato che attraverso le riforme e gli investimenti del PNRR l'Italia accelererà il perseguimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 203 e che dal 2018 anche l'Italia ha fatto degli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES) uno strumento strategico della programmazione economico finanziaria. La valutazione di impatto viene tuttavia rinviata a un momento successivo, in relazione alla concreta attuazione dei progetti. Ritiene necessario colmare questa lacuna dettagliando nel PNRR il sistema di governance per la valutazione degli impatti dei progetti sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile e sul BES.

Il secondo rilievo riguarda il mancato rispetto degli impegni chiesti al Governo con le risoluzioni n. 6-00138, approvata dall'Assemblea della Camera, e n. 6-00134, approvata dall'Assemblea del Senato. Rileva che nel documento in esame non si riscontrano seguiti su vari profili oggetto delle risoluzioni: si riferisce soprattutto allo spettacolo dal vivo e alle arti performative. In particolare, rileva che - rispetto agli impegni chiesti dal Parlamento al Governo - nel PNRR non figurano né l'attivazione di linee di investimento indirizzate alla valorizzazione dello spettacolo dal vivo e delle arti performative e al sostegno delle varie professionalità di alto livello operanti in ambito artistico e culturale; né la messa a sistema di uno « statuto del lavoro delle arti », al fine di assicurare adeguate tutele e ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori del mondo della cultura, dello spettacolo e delle *performing art*; né la previsione di un piano straordinario di iniziative culturali e di spettacolo di concerto tra Stato, regioni e comuni.

In conclusione, auspica che questi elementi possano essere ripresi nel parere che la Commissione esprimerà alla V Commissione, per essere poi ribaditi negli indirizzi che la Camera formulerà al Governo sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e sull'impiego delle risorse europee.

Luigi CASCIELLO (FI) premette di condividere le considerazioni della deputata Carbonaro sul settore dello spettacolo e auspica la massima sollecitudine da parte del Governo per l'adozione di tutte le misure più opportune per fronteggiare un momento storico così drammatico, soprattutto in termini di perdite umane e di ricadute sul tessuto economico e connettivo del Paese. Annunciando che il suo intervento riguarderà nello specifico l'editoria, ricorda che il settore era in un profondo stato di crisi già prima dell'esplosione della pandemia, almeno dal 2009. Sottolinea come l'avvento delle nuove tecnologie abbia imposto all'editoria, soprattutto giornalistica, di affrontare una rivoluzione copernicana, alla quale non tutti sono preparati. Ritiene importante che lo Stato accompagni questa rivoluzione organica, aiutando le imprese e i dipendenti a passare al digitale, facendo in modo che siano restaurati i livelli occupazionali, che dal 2009 sono crollati a seguito della crisi del settore, che ha visto la riduzione delle vendite dei quotidiani e di quelle degli spazi pubblicitari. Rimarcando l'importanza vitale dell'editoria e dei giornali, evidenzia come finalità primaria quella di intervenire con urgenza nel settore, destinando ad esso maggiori risorse, non solo con i progetti del PNRR, ma già con i prossimi provvedimenti di ristoro e di rilancio, estendendo agli editori le misure di natura fiscale che saranno adottate per le aziende in generale.

Si sofferma quindi sull'aspetto della distribuzione dei giornali, sottolineando come questa abbia subito una battuta d'arresto, per la pandemia, in molte zone d'Italia, soprattutto nel Mezzogiorno, dove, in mancanza di canali per la consegna a domicilio, non arrivano più non solo i quotidiani, ma anche i libri. Rimarca la gravità del rischio di un'informazione veicolata solo da siti internet non curati da giornalisti professionisti e ricorda il grave fenomeno della pirateria informatica, che genera catene illecite di distribuzione, danneggiando ulteriormente le imprese e le cooperative giornalistiche.

Auspica pertanto che nel parere che sarà deliberato dalla Commissione sia rivolto un appello urgente al Governo affinché non siano rinviati ulteriormente gli interventi necessari a dare ossigeno alle imprese editoriali e ad impostare la necessaria riforma del settore.

Esprime soddisfazione per la recente proroga del sostegno diretto alle cooperative giornalistiche, i cui soci in alcuni casi, a causa della mancanza di finanziamenti, o dei ritardi nella loro erogazione, hanno dovuto offrire anche il proprio patrimonio personale a garanzia dei prestiti bancari che hanno dovuto chiedere per fare fronte alle spese.

Nell'esprimere la propria preoccupazione per il rischio incombente di un elevato tasso di disoccupazione nel settore, ribadisce l'auspicio che nel parere della Commissione, e poi negli indirizzi del Parlamento al Governo, l'editoria riceva la dovuta attenzione.

Paola FRASSINETTI (FDI), premesso che il suo intervento si concentrerà sulla scuola, sull'università e sulla ricerca, evidenzia che quello sulla tecnologia integrata digitale appare al momento l'unico vero investimento sulla didattica. Invita però a non sottovalutare il rischio di distorsione che può nascere dal subordinare le scelte didattiche alla tecnica: occorre stare attenti ad evitare di passare dall'utilizzo della tecnologia a fini didattici all'adattamento della didattica alle esigenze della tecnologia, con conseguente perdita di stimolazione della capacità di critica. La tecnologia deve essere al servizio della didattica, non viceversa. Le competenze digitali non devono insinuarsi all'interno delle discipline e delle materie convenzionali, ma devono essere inserite all'interno di specifici insegnamenti per gli studenti e di sessioni di formazione dei docenti in tali competenze.

Riferendosi poi al divario educativo, soprattutto quello tra le regioni del Nord e del Sud, si sofferma sulla necessità di intervenire per arginare il fenomeno dell'abbandono scolastico, particolarmente rilevante nel Mezzogiorno. Sottolinea l'importanza di risolvere il problema della carenza di insegnanti, soprattutto nella scuola secondaria di secondo grado, attraverso una rivisitazione delle modalità di selezione, oltre che di formazione, dei docenti.

Cita poi passi del documento in esame che sono a suo avviso troppo vaghi e di difficile interpretazione: richiama in particolare l'accenno all'« intervento di supporto del dirigente scolastico con tutor esterni » e alle « azioni di tutoraggio e di formazione di docenti »: tutti concetti che non vengono chiariti nel dettaglio.

Dopo aver ricordato che il PNRR prevede 28,5 miliardi per la Missione Istruzione e Ricerca, di cui 16,72 per il potenziamento delle competenze e del diritto allo studio e 11,77 per la ricerca e l'impresa, esprime l'avviso che tale stanziamento, sebbene sostanzioso, non sia sufficiente per risolvere i problemi del sovraffollamento delle classi e della carenza di organico e per l'indispensabile adeguamento degli stipendi degli insegnanti italiani al livello di quelli medi degli insegnanti europei. Dopo aver accennato anche alla carenza degli insegnanti di sostegno, evidenzia che i fondi per l'edilizia scolastica, stanziati nella misura di 0,8 miliardi per la costruzione di scuole nuove e di 6,42 miliardi per il risanamento strutturale ed il cablaggio per l'efficientamento energetico, appaiono insufficienti, considerata la vetustà e lo stato del patrimonio edilizio scolastico.

Quanto all'ordinamento scolastico, esprime considerazioni critiche sulla scuola secondaria di primo grado, per la quale ritiene necessario intervenire modificando la formazione dei docenti e rivedendo gli insegnamenti. Segnala l'importanza di intervenire per l'ampliamento delle competenze dei percorsi scolastici, abbandonando la logica di una scuola concepita

solo come trampolino di lancio verso l'imprenditoria. Fa presente che la cultura e lo studio non sono solo mezzi per il lavoro, ma sono anche e innanzitutto veicoli fondamentali di formazione e crescita della persona. Al riguardo, prende atto della grande attenzione posta dal PNRR sui percorsi professionalizzanti e tecnici, sullo sviluppo degli ITS e sulle discipline STEM, allo scopo di facilitare l'ingresso dei discenti nel mondo del lavoro, ma si rammarica della mancanza di analoga considerazione per materie fondamentali per la formazione personale come lo studio della lingua italiana e delle materie umanistiche - storia dell'arte, filosofia, lingue classiche - su cui si reggono la cultura e la tradizione italiane e che addestrano gli studenti al ragionamento tanto quanto le materie scientifiche.

Con riferimento all'università, evidenzia che è necessario il potenziamento della ricerca di base, delle infrastrutture di ricerca e dell'interazione tra ricerca e mondo produttivo; come pure la promozione della mobilità dei docenti e dei ricercatori sia verso l'estero sia verso l'Italia. È necessario attrarre giovani talenti, non solo impedire l'esodo degli italiani, ma attirare gli stranieri. Reputa indispensabile il supporto alla ricerca dei giovani talenti con finanziamenti ad essi dedicati. Condivide le misure previste dal PNRR per finanziare la ricerca al fine di colmare il distacco con gli altri Paesi europei. Ritiene nel complesso necessario rendere il sistema di ricerca italiano più attrattivo, rivalutando il merito e pianificando bene i bandi di finanziamento, con una maggior linearità nell'elargizione dei fondi.

Conclude auspicando un più cospicuo investimento nel diritto allo studio, da perseguire sviluppando un piano straordinario di assunzione di ricercatori, rivedendo il sistema delle tasse universitarie e delle facilitazioni per gli studenti meritevoli, con lo scopo di limitare gli abbandoni e il calo delle iscrizioni. Auspica inoltre l'istituzione di fondi straordinari per la sanità universitaria, a cominciare dai policlinici universitari, il cui ruolo si è rivelato fondamentale nella gestione della crisi sanitaria le-

gata alla pandemia da Covid-19, e in generale per la ricerca scientifica nel campo sanitario.

Flora FRATE (MISTO-A-+E-RI) premette di voler formulare alcune proposte con particolare riferimento al campo dell'istruzione. A suo avviso è indispensabile una riforma del ciclo scolastico che si basi sull'aumento del tempo pieno, da sviluppare specialmente al Sud, e su una maggiore integrazione della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado. Sottolinea la necessità di prevedere l'innalzamento della scuola dell'obbligo fino a 18 anni, anche al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e quello dei giovani che non studiano e non lavorano (NEET), di assicurare una maggiore tutela per gli studenti disabili e di superare il digital divide. Si sofferma poi sull'opportunità di introdurre un supporto psicologico sia per gli studenti, sia per i lavoratori della scuola. In merito alla valorizzazione degli insegnanti, ritiene necessario prevedere un aumento degli stipendi, che sono attualmente al livello più basso tra quelli europei. Ricordando poi che i docenti precari costituiscono il 35 per cento del personale didattico, raccomanda l'attuazione di un piano straordinario di stabilizzazione che assicuri continuità didattica e garantisca la qualità dell'insegnamento. In proposito ritiene opportuno un sistema di reclutamento più flessibile, improntato ai principi di buona amministrazione.

Conclude auspicando che alla scuola e al sistema di formazione venga assicurata la dovuta attenzione, con misure idonee a risolvere le contraddizioni storiche del sistema.

Alessandro MELICCHIO (M5S) premette che il Piano nazionale di ripresa e resilienza individua l'istruzione, insieme alla ricerca, quale missione strategica nel processo di trasformazione decisivo per il Paese, per attuare una discontinuità sui temi dello sviluppo sostenibile, della digitalizzazione e l'innovazione, della transizione ecologica, della riduzione dei divari e delle disuguaglianze. Evidenzia come il sistema

di istruzione e ricerca necessiti di un miglioramento in termini di maggiore efficacia, inclusività e competitività internazionale e costituisca un pilastro fondamentale per contrastare i divari strutturali che posizionavano l'Italia nei posti di coda dei ranking internazionali già prima della crisi causata dal Covid. A suo avviso, parlare di risorse per l'istruzione e la ricerca significa affrontare il tema strutturale più importante per rilanciare la crescita, la produttività, l'inclusione sociale e la capacità di adattamento alle sfide tecnologiche e ambientali del nostro Paese.

Rileva come la missione Istruzione e ricerca sia particolarmente focalizzata sulle generazioni future e come, attraverso le risorse aggiuntive di React EU, particolarmente concentrate sugli investimenti nel Mezzogiorno, sia volto a combattere le disuguaglianze e superare lo storico divario Nord-Sud. A tal fine ritiene necessario il finanziamento di migliaia di contratti di ricerca e di borse di dottorato, su tematiche soprattutto green, oltre al potenziamento dell'investimento in istruzione terziaria sostenendo, nelle regioni del Mezzogiorno, interventi a tutela del diritto allo studio con l'erogazione di borse di studio e attraverso l'esonero dal pagamento delle tasse universitarie. L'obiettivo di aumentare, in cinque anni, la percentuale dei giovani fino a 34 anni di età in possesso di una laurea, passando dall'attuale 27,6 per cento ad almeno il 35 per cento, necessita di investimenti volti ad assicurare ai giovani percorsi universitari più adeguati, anche mediante la creazione di nuovi campus e l'aumento del numero di docenti, che, in Italia, sono pochi, attestandosi su un rapporto di un docente ogni trentacinque studenti, mentre, per esempio in Gran Bretagna, tale rapporto è di uno a dodici.

Nel ricordare che l'Italia è al ventisettesimo posto tra le Nazioni che mettono più soldi in ricerca e sviluppo, dietro a Slovenia, Repubblica Ceca o Ungheria, osserva che occorrerebbe assumere almeno 50 mila ricercatori per recuperare posizioni, adeguandone stipendi e carriere; occorrerebbe semplificare le procedure burocratiche, investire di più in infrastrutture e laboratori e rendere tutto più trasparente. Aggiunge che la quota che l'Italia destina al settore ammonta solo all'1,4 per cento del PIL, mentre la media europea si attesta intorno al 2 per cento e quella dei 37 Paesi membri dell'OCSE al 2,4 per cento. In particolare, Germania e Austria investono in ricerca il doppio dell'Italia e Israele il triplo. Sottolinea, quindi, che dal 2008 l'Italia ha risposto alla crisi finanziaria con una riduzione netta della spesa pubblica per istruzione terziaria: riduzione che l'ha collocata stabilmente nelle ultimissime posizioni dei Paesi OCSE. Ricorda che le politiche di austerità si sono concretizzate nella riduzione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle università, le quali hanno dovuto ricorrere ad un aumento delle tasse a carico degli studenti, che sono diventate le più alte, dopo l'Olanda, per i Paesi dell'area Euro.

A suo avviso, il PNRR costituisce l'occasione per un risanamento e una riqualificazione senza precedenti dell'università. Rimarca che le risorse finanziare per il settore hanno bisogno di essere ulteriormente incrementate, per quanto siano tornate ad essere rilevanti negli ultimi tre anni – grazie ai Governi Conte e alla maggioranza che li sosteneva – dopo molti anni di definanziamento del sistema universitario e della ricerca.

Invita a prestare attenzione, nella proposta di Piano in esame, ai molti contenuti importanti: al tema delle maggiori tutele per i ricercatori universitari, a quello della maggiore trasparenza nei concorsi universitari, necessaria affinché sia valorizzato il merito; al tema della semplificazione delle procedure per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, che si ottiene con le lauree abilitanti; al tema dell'aggiornamento della disciplina dei dottorati, a quello dell'offerta di residenze per studenti universitari, dell'estensione della no Tax Area e dell'ampliamento delle borse di studio. Conclude esprimendo forte apprezzamento per il lavoro svolto dal precedente Governo.

Daniele BELOTTI (LEGA) rileva la minima considerazione offerta, a suo avviso, allo sport dalla versione attuale del *Recovery Plan*, che prevede solo 700 milioni di

investimenti, pari allo 0,3 per cento dei circa 200 miliardi complessivi. Ritiene che si tratti di un investimento insufficiente, se confrontato con il numero di italiani che fanno sport, quantificati in circa 10-12 milioni, nonché rispetto all'ammontare del PIL generato dal settore sportivo, che produce direttamente il 3 per cento del Pil italiano, che diventa il 5 per cento se si considera l'apporto in forma indiretta.

Nel rilevare che lo Sport, nel PNRR, è inserito nel Capitolo « Inclusione e coesione », alla voce « Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore », ed è quasi interamente convogliato negli interventi del piano « Sport e Periferie », evidenzia che l'ultimo bando Sport e Periferie, a fronte di uno stanziamento di 140 milioni, ha ricevuto 3.380 domande, che hanno reso necessaria un'integrazione di 160 milioni. Si intuisce da questo facilmente, a suo parere, come i 700 milioni previsti dal *Recovery Plan* siano uno stanziamento molto modesto.

A suo avviso lo sport andrebbe inserito, in virtù della sua trasversalità, non solo nella missione « Inclusione e coesione », ma anche nelle missioni relative a « Salute » e a « Istruzione ».

Nell'esprimere poi rammarico per la mancata nomina, per il momento, di un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega sullo sport – fatto che rende difficile individuare nel Governo un interlocutore preciso cui esporre questi problemi – auspica che la Commissione si faccia carico in modo unanime di raccomandare al Governo di aumentare i finanziamenti per lo sport.

Ricordando che il mondo dello sport, dagli atleti alle società, è stato uno dei settori più penalizzati dall'arresto delle attività di base, che dura da un anno, sollecita un segnale chiaro di sostegno, non potendo bastare lo stanziamento di 50 milioni previsto dalla manovra finanziaria: ciò soprattutto in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina del 2026, che rischiano di essere compromesse per le gravi perdite economiche subite dalle società di gestione degli impianti da sci, cui è stato precluso ogni guadagno nella presente stagione.

Evidenzia che investire nello sport invernale significa dare un futuro anche all'intero territorio montano, dove si produce, secondo il Censis, il 16,3 per cento della ricchezza nazionale, dove è altissima la qualità dell'ambiente, in considerazione anche di un consumo del suolo limitato al 2,7 per cento, contro il 9,7 per cento dei comuni non montani. Ricorda che in Italia il territorio di montagna rappresenta complessivamente il 54,3 per cento della superficie nazionale, e che ci vivono circa 11 milioni di abitanti, pari al 17,9 per cento della popolazione.

Sottolineando che la versione attuale del Piano non cita mai la montagna, nonostante lo sci rappresenti uno dei volani dell'economia montana, che è basata in gran parte sul turismo, auspica che la Commissione presti attenzione, in particolare, alle esigenze del comparto montano e sciistico.

Conclude invitando a considerare le aree montane anche alla luce del concetto di sostenibilità, valorizzandone il potenziale nell'ambito della transizione ecologica, e ricorda che per tenere in vita quelle aree serve sostenere le attività economiche di cui si alimentano, che sono rappresentate soprattutto dallo sport.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 marzo 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 16.10.

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia e C. 2692 Bucalo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2868 Toccafondi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 novembre 2020.

Vittoria CASA, presidente, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 2868 Toccafondi, che – vertendo sull'identica materia di quelle in titolo – è stata loro abbinata. Comunica che sono state preannunciate dai gruppi anche altre proposte di legge sull'argomento, le quali, come sempre, saranno valutate ai fini dell'abbinamento via via che saranno assegnate alla Commissione.

Gabriele TOCCAFONDI (IV), relatore, ad integrazione delle relazioni già svolte sulle proposte di legge in titolo, introduce quest'oggi la sua proposta di legge C. 2868, recante « Modifiche alla disciplina concernente l'organizzazione e il funzionamento degli istituti tecnici superiori ».

Premesso che non intende soffermarsi sulle motivazioni alla base della necessità di un intervento legislativo, dato che la Commissione ne è consapevole, com'è provato anche dal fatto che sono in discussione numerose proposte di legge da parte di colleghi di diversi gruppi, fa presente che le due novità - sul piano politico - che reputa importante richiamare sono rappresentate dalla presenza nel Recovery plan predisposto dal precedente Governo di un investimento specifico dedicato agli ITS con l'obiettivo di decuplicare il numero dei diplomi ITS annuali, nonché, a conferma della rilevanza strategica anche per il nuovo esecutivo, i riferimenti al sistema ITS nel discorso con il quale il Presidente Draghi ha chiesto la fiducia delle Camere. È evidente che una delle priorità nel prossimo futuro sarà quella di intervenire sulla formazione terziaria professionalizzante, della quale gli ITS rappresentano una gamba fondamentale.

La VII Commissione ha l'occasione di dare un contributo importante sul tema, valorizzando la propria funzione in una interlocuzione con l'Esecutivo che potrà avvenire su un lavoro già incardinato. Non sono molte le aree di intervento del PNRR per le quali si potrà dire lo stesso. È

dunque un'occasione da non lasciarsi sfuggire e un incentivo a procedere con speditezza verso la definizione di un testo base da portare in discussione in un tempo relativamente breve.

La proposta che presenta oggi si compone di 10 articoli, interviene sulla disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli ITS, introducendo modifiche alla normativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, recante « Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori ».

L'articolo 1, nel definire l'oggetto e le finalità della proposta, chiarisce che gli ITS costituiscono il segmento professionalizzante dell'istruzione terziaria assicurando la formazione di tecnici superiori a livello terziario, promuovendo la diffusione della cultura tecnica e scientifica, contribuendo alla formazione, alla ricerca applicata e al trasferimento tecnologico verso le imprese, anche mediante i dottorati industriali e l'apprendistato di alta formazione e ricerca, con particolare riferimento alle tecnologie abilitanti del Piano nazionale impresa 4.0. Essi, oltre ad assicurare la formazione del capitale umano necessario alla realizzazione delle politiche industriali e dei processi di sviluppo economico nazionali, promuovono l'attuazione delle politiche attive del lavoro e l'aggiornamento continuo.

L'articolo 2 sancisce la costituzione degli ITS come fondazioni private dotate di statuto, i cui requisiti organizzativi e percorsi formativi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione da emanarsi, ogni due anni, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e sentito il Comitato nazionale di cui al successivo articolo 9.

L'articolo 3 interviene in particolare sui soggetti fondatori, andando nella direzione di una semplificazione dell'impostazione attualmente prevista senza però rinunciare alla necessaria autorevolezza della compagine. Si prevede che le fondazioni ITS sono costituite da: un istituto di istruzione secondaria di secondo grado, statale o paritario, ovvero una struttura formativa ac-

creditata dalla regione per l'alta formazione, situati nella provincia in cui ha sede la fondazione ITS; un'impresa per ciascuna delle aree tecnologiche nell'ambito delle quali opera l'ITS; un'università o un ente di ricerca. È ovviamente consentita anche la partecipazione di soggetti diversi da quelli anzidetti.

L'articolo 4 disciplina le aree tecnologiche e il titolo di studio. In particolare, prevede che gli ITS operano nell'ambito delle seguenti aree tecnologiche: efficienza energetica; mobilità sostenibile; nuove tecnologie della vita; nuove tecnologie per il made in Italy; tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e per il turismo; tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le competenze conseguite al termine di percorsi degli ITS della durata di quattro semestri o di sei semestri sono riferite, rispettivamente, al quinto e al sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. Il titolo rilasciato dagli ITS, abilitati da un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, costituisce titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi e, se rilasciato al termine di un percorso della durata di sei semestri, costituisce titolo di studio equivalente alla laurea triennale.

L'articolo 5 dispone in materia di rilascio e di revoca dell'accreditamento degli ITS da parte delle regioni.

L'articolo 6 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il « Fondo nazionale per l'istruzione tecnica superiore », finalizzato al finanziamento del sistema degli ITS, con una dotazione di 68 milioni di euro per l'anno 2021 e di 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. I relativi criteri di ripartizione, nonché quelli per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di valutazione dei percorsi degli ITS, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'articolo disciplina la ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni e dispone la copertura dell'onere a valere sulla riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'articolo 7 stabilisce che, per beneficiare delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, le Fondazioni devono prevedere nei rispettivi statuti, tra le cause di scioglimento, oltre a quelle previste dalla legge, la perdita dell'accreditamento regionale nonché la perdita dell'autorizzazione al rilascio dei titoli.

L'articolo 8 dispone che i presidenti delle fondazioni ITS fanno parte dei comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. Il comma 2 stabilisce che il diploma rilasciato da un ITS al termine di un percorso della durata di quattro semestri consente l'ammissione al terzo anno dei corsi delle lauree ad orientamento professionale. Il terzo comma dispone in materia di riconoscimento di crediti formativi universitari per i diversi percorsi.

L'articolo 9 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato nazionale per l'istruzione tecnica superiore, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'istruzione, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato garantisce il coordinamento tra le politiche dell'istruzione, del lavoro e dello sviluppo economico, promuove i percorsi di formazione gestiti dalle fondazioni ITS e stabilisce per ogni triennio le linee di indirizzo per l'attuazione delle attività e per il potenziamento della presenza territoriale degli ITS.

L'articolo 10 affida al Comitato lo svolgimento di attività di comunicazione e di orientamento dirette agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei centri di istruzione e formazione professionale regionali per diffondere la conoscenza delle opportunità di formazione professionale e del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. Al riguardo si prevedono inoltre specifici spazi pubbli-

citari nelle trasmissioni televisive. Il comma 3 istituisce, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della proposta di legge, la Giornata nazionale degli ITS, da celebrare il 25 gennaio di ogni anno.

Vittoria CASA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:	ATTI	DEL	GOV	ERNO:
-------------------	------	-----	-----	-------

Proposta di nomina del professor Claudio Gandolfi a presidente del Consorzio dell'Oglio.	
Nomina n. 76 (Seguito esame e conclusione - Parere favorevole)	79
SEDE CONSULTIVA:	
D.L. n. 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.	
C. 2915 Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	80

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 marzo 2021. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI.

La seduta comincia alle 15.45.

Proposta di nomina del professor Claudio Gandolfi a presidente del Consorzio dell'Oglio. Nomina n. 76.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 2 marzo 2021.

Rossella MURONI, presidente, ricorda che il relatore ha già anticipato una valutazione favorevole sulla proposta di parere in esame e che nella giornata di martedì 2 marzo scorso si è svolta l'audizione informale del soggetto designato, ai sensi del parere della Giunta per il regolamento del 26 giugno 2019.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore. Rossella MURONI, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del Professor Claudio Gandolfi a presidente del Consorzio dell'Oglio.

Presenti	23
Votanti	23
Maggioranza	12
Hanno votato sì	21
Hanno votato no	2

La Commissione ha espresso parere favorevole alla proposta di nomina (Atto n. 76).

Hanno preso parte alla votazione: Buratti, Cunial, Daga, Deiana, Di Lauro, D'Ippolito, Labriola, Licatini, Mazzetti, Micillo, Morgoni, Muroni, Pellicani, Pezzopane, Plangger, Raffaelli, Ruffino, Terzoni, Traversi, Valbusa, Varrica, Vianello, Zolezzi.

Rossella MURONI, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 16.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 marzo 2021. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI.

La seduta comincia alle 16.

D.L. n. 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

C. 2915 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Erica MAZZETTI (FI), relatrice, fa presente che per i profili di competenza della Commissione viene in evidenza, in primo luogo, l'articolo 2, che disciplina la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE), novellando il decreto legislativo n. 300 del 1999.

Tale nuovo Dicastero eredita le funzioni precedentemente attribuite al Ministero dell'Ambiente – che vengono opportunamente ridefinite – e assume altresì talune competenze precedentemente attribuite al Ministero dello sviluppo economico.

Quanto al passaggio di funzioni dal MISE al MITE esse riguardano, in sostanza la politica energetica, per quanto riguarda la definizione degli obiettivi, l'autorizzazione di impianti, i mercati energetici, le reti nazionali, la ricerca nei settori dell'energia e delle miniere; la ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; i rapporti con enti, società e istituti operanti nei settori dell'energia, la gestione delle scorte energetiche e i piani di emergenza energetica.

L'articolo in commento, al comma 4, dispone in particolare, il subentro del Ministero della transizione ecologica nelle funzioni inerenti all'attività delle società operanti nei settori di riferimento, tra i quali rientrano – come specificato nella relazione illustrativa – quelle afferenti alla SO.G.I.N. (Società Gestione Impianti Nu-

cleari), l'esercizio dei diritti di azionista nei confronti di G.S.E. (Gestore Servizi Energetici) ed anche l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del gas naturale, ivi compresa la definizione dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile.

Inoltre, il comma 6 reca una norma che prevede l'obbligo di adeguamento – entro 30 giorni dalla conversione del decreto – dello statuto dell'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). L'adeguamento consiste nel prevedere il passaggio dell'azione di vigilanza al Ministero della transizione ecologica.

Sono adesso concentrate nel Ministero per la transizione ecologica anche le competenze su sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi nonché sulle agro-energie, materia che quindi viene scorporata dal MISE.

Ancora, passano al MiTE le competenze in materia di combustibili alternativi e delle reti per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché le politiche di contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile, locuzione evidentemente mutuata dal lessico delle organizzazioni internazionali ma fino ad oggi inedita a livello legislativo nazionale.

La relazione illustrativa rimarca anche la novità dell'attribuzione al nuovo Ministero dei compiti di pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attività economica, ivi compreso il settore dei trasporti.

Il Ministero della transizione ecologica assume anche le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile – ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri – e alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema. Pur differenziandosi dal testo previgente, si tratta di compiti che già sono di fatto svolti dal Ministero dell'ambiente, ivi compresa la «valorizzazione » dell'ambiente, parola che viene aggiunta rispetto al testo previgente.

Come detto, il decreto-legge interviene inoltre sull'elenco delle materie ereditate dal MATTM, con la sola novità (tralasciando differenze di carattere più formale che sostanziale) che alla lettera *e*) si fa espresso riferimento al riuso e riciclo dei rifiuti, nonché all'economia circolare, mentre alla lettera i) viene precisata – cristallizzando la situazione di fatto – la competenza del MiTE anche per la bonifica dei cosiddetti siti orfani.

Quanto ai profili organizzativi, il decreto dispone il limite di tre dipartimenti e dieci direzioni generali (i limiti per il Ministero dell'Ambiente erano fissati rispettivamente in 2 e 8). Si aggiungeranno quindi la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico. Per coprire gli oneri connessi all'aumento di una direzione generale il comma 8 autorizza la spesa di 249 mila euro per il 2021 e 332 mila a decorrere dal 2022.

L'articolo 3 specifica tali aspetti organizzativi, disciplinando il trasferimento al Ministero della transizione ecologica delle due Direzioni generali già incardinate nel MISE, affidando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni il compito di individuare le risorse umane e strumentali da trasferire. Quindi si istituisce, transitoriamente, presso il Ministero della transizione ecologica, il Dipartimento per l'energia e il clima, in cui confluiscono le due Direzioni generali precedentemente indicate, nonché la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria, già istituita presso il Ministero dell'ambiente e dispone che il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro venga incrementato di venti unità, anche estranee alla pubblica amministrazione. A tale fine. è autorizzata la spesa di 540.000 euro per l'anno 2021 e di 650.000 euro a decorrere dal 2022.

Per completezza, si segnala che l'articolo 2 modifica anche l'attuale denominazione del « Comando carabinieri per la tutela ambientale » in « Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica ».

Per i profili di interesse della Commissione viene in rilievo altresì l'articolo 4 che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica e si avvale di un Comitato tecnico di supporto – da istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti. Il CITE svolgerà le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno. La norma dispone che le deliberazioni del CITE sono pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il CITE approva, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Piano per la transizione ecologica – sul quale è acquisito il parere della Conferenza Unificata – al fine di coordinare le politiche in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, mobilità sostenibile, contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo, risorse idriche e relative infrastrutture, qualità dell'aria ed economia circolare. Al medesimo CITE sono quindi affidati i compiti di monitoraggio dell'attuazione del Piano medesimo

Inoltre, il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi. Peraltro, la relazione illustrativa al decreto-legge in esame afferma che il CITE provvede all'approvazione « delle proposte per la rimodulazione » dei sussidi ambientalmente dannosi; il dato testuale della norma prevede invece la capacità di deliberare sulla rimodulazione tout court.

Da ultimo, si segnala come la relazione illustrativa al decreto-legge in esame riporta che « Restano comunque ferme le funzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) »; tale elemento non è

menzionato nella formulazione testuale della norma in esame.

Infine, l'articolo 5 modifica la denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sostituendola con la nuova: « Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ».

Fa presente che altri paesi, quali Francia, Spagna, Belgio e Svizzera, hanno adottato un simile modello, che agevola la transizione verso una economia sostenibile.

Si riserva quindi di formulare la proposta di parere alla luce degli esiti del dibattito.

Alessio BUTTI (FDI) esprime rammarico per la scarsa partecipazione al dibattito su un tema che è stato al centro dell'attenzione del Movimento 5 stelle, che invece non sembra adesso darvi di grande rilevanza. Invero, a suo giudizio, l'istituzione del Ministero della Transizione ecologica richiede un momento di riflessione in quanto involge i due grandi orizzonti della società presente e futura: l'energia e l'ambiente. Proprio per questo si sarebbe aspettato una maggiore cura nel disegnare la missione e gli strumenti di azione del nuovo dicastero.

Si sofferma quindi su alcune valutazioni critiche che auspica possano trovare spazio nella proposta di parere della relatrice. In primo luogo, sottolinea che l'articolo 4 istituisce il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), senza tuttavia prevedere, tra i suoi componenti stabili, i rappresentanti di dicasteri il cui contributo appare imprescindibile per la definizione delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione Si riferisce, in particolare, ai rappresentanti dei ministeri degli Affari esteri e della Salute.

Ancora, non vede un adeguato raccordo con un altro Ministero chiave di questa fase storica, ovvero il ministero per la transizione digitale che, come noto, eserciterà competenze in un settore che ha forte impatto sull'ambiente e sulle politiche di sviluppo sostenibile. A tal riguardo, dichiara di non poter accettare facilmente che un operatore economico come ENEL sia protagonista in America Latina dello sviluppo di progetti innovativi di mobilità sostenibile che non trovano alcuna cittadinanza in Italia.

Rossella MURONI, presidente, osserva come l'esigenza di raccordo dei due nuovi dicasteri è assolutamente evidente, soprattutto se si pone attenzione alle applicazioni delle tecnologie digitali in campo ambientale. A suo avviso, la composizione del CITE appare incompleta per la mancata previsione della presenza stabile del Ministero della cultura, nel cui ambito operano le soprintendenze che, a livello locale, costituiscono un ostacolo, spesso insormontabile, allo sviluppo dell'impiantistica fotovoltaica e più in generale delle fonti energetiche rinnovabili e pulite. Anche per questa situazione paradossale l'Italia è ben lontana da obiettivi che l'Unione europea ha fissato per il 2030 e che il nostro Paese, se permane questa situazione, raggiungerà nel 2085.

Erica MAZZETTI (FI), *relatrice*, ringrazia i colleghi per le sollecitazioni, di cui terrà conto nella predisposizione della proposta di parere.

Rossella MURONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

83

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	83
Schema di piano industriale della società Italia Trasporto Aereo Spa. Atto n. 237 (Seguito	

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 marzo 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 15.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Raffaella PAITA, presidente, avverte che i deputati Roberto CAON e Matilde SIRA-CUSANO, appartenenti al Gruppo Forza Italia, sono entrati a far parte della Commissione, in sostituzione, rispettivamente, dei deputati Giorgio MULÈ e Deborah BER-GAMINI, nominati Sottosegretari di Stato.

Comunica inoltre che i deputati Mirella LIUZZI e Roberto TRAVERSI, appartenenti al Gruppo MoVimento 5 Stelle, sono entrati a far parte della Commissione.

Schema di piano industriale della società Italia Trasporto Aereo Spa.

Atto n. 237.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di piano industriale, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 marzo 2021.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la prevista audizione del Ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, avrà luogo nella seduta di mercoledì 17 marzo 2021; ciò al fine di consentire al ministro di riferire sull'avanzamento dell'interlocuzione con la Commissione europea. Comunica inoltre che nella seduta del 16 marzo verrà audito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, sulle linee programmatiche e sulla proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Luciano NOBILI (IV), relatore, prende atto con soddisfazione della prossima presenza del Governo in Commissione, atteso che, vista l'importanza dello schema di piano industriale della società ITA, un'attenta interlocuzione con l'esecutivo si mostra necessaria. Osserva dunque che gli appare opportuna l'iniziativa della presidente di differire l'espressione del parere, che potrebbe a questo punto essere votato nella seduta di giovedì 18 marzo.

Elena MACCANTI (LEGA) ringrazia la presidente Paita per l'efficace lavoro di coordinamento con il Governo. Osserva che, mentre nel precedente Governo si assisteva spesso sulla vicenda ITA ad un rimpallo di responsabilità, ora si registra un coordinamento tra i dicasteri investiti della questione, sotto la

regia del ministro Giorgetti e del presidente Draghi. Conclude che, visto il grande rilievo dell'operazione, che coinvolge oltre diecimila lavoratori, un differimento alla settimana successiva appare opportuno. Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

COMITATO DEI NOVE:

DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. Emendamenti C. 2921 Governo, approvato dal Senato	85
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	85
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. Emendamenti C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti)	85
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	87

COMITATO DEI NOVE

Martedì 9 marzo 2021.

DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.

Emendamenti C. 2921 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 10.45 alle 10.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 marzo 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Simona Flavia Malpezzi.

La seduta comincia alle 14.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Marialucia LOREFICE, presidente, comunica che i deputati Antonio Federico, Leonardo Salvatore Penna, Virginia Villani e Carmelo Massimo Misiti, quest'ultimo in sostituzione della deputata Dalila Nesci, nominata sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entrano a far parte della Commissione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

Emendamenti C. 2670 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti di competenza presentati presso la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) al provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2021.

Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che sono stati trasmessi alla XII Commissione i seguenti emendamenti, pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 26 novembre 2020: Grillo 4.5, 4.7, 4.6, 4.2, 4.3 e 4.4, gli identici emendamenti Gemmato 22.1 e Trizzino 22.3, gli identici emendamenti Gemmato 22.2 e Trizzino 22.4, l'emendamento 22.5 della relatrice, gli identici emendamenti Gemmato 23.1 e Trizzino 23.2, gli identici emendamenti Gemmato 24.1 e Trizzino 24.2, gli identici articoli aggiuntivi De Lorenzo 24.01 e Boldi 24.02 e l'articolo aggiuntivo Boldi 24 03.

Avverte che prima della seduta sono stati ritirati gli identici articoli aggiuntivi De Lorenzo 24.01 e Boldi 24.02.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato De Filippo, per l'illustrazione della proposta di parere sulle predette proposte emendative.

Vito DE FILIPPO (PD), relatore, illustra una proposta di parere sulle proposte emendative in oggetto (vedi allegato). Al riguardo, precisa che la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Boldi 24.03, relativo all'utilizzo degli animali nella ricerca scientifica, è frutto di un dibattito svolto tra le forze dell'attuale maggioranza e che l'ulteriore proroga di sei mesi, dopo quella di un anno introdotta dal disegno di legge di conversione del decreto-legge « proroga termini » (A.C. 2325), si prefigge lo scopo di concedere un lasso temporale congruo per individuare una soluzione volta a superare l'attuale procedura d'infrazione. Segnala inoltre che, nel corso dell'esame in Assemblea del provvedimento, calendarizzato a partire dal 30 marzo prossimo, sarà presentato un ordine del giorno in tal senso, auspicando che esso possa essere sottoscritto dal numero più ampio possibile di gruppi parlamentari.

La sottosegretaria Simona Flavia MAL-PEZZI esprime parere conforme a quello del relatore.

Doriana SARLI (MISTO) ritiene doveroso fare chiarezza sulla portata della normativa della cui entrata in vigore si propone ancora una volta un rinvio, anche al fine di confutare le affermazioni relative a un presunto « blocco indiscriminato » della ricerca scientifica in caso di applicazione della stessa. Ricorda, infatti, che le norme oggetto di tale rinvio prevedono esclusivamente il divieto di utilizzo degli animali per le ricerche sugli xenotrapianti e per quelle sulle sostanze d'abuso. Segnala, inoltre, che nella stessa relazione illustrativa sul richiamato decreto-legge « proroga termini » si afferma che non si registrano nuove domande nel settore degli xenotrapianti. Osserva, quindi, che numerosi altri fattori contribuiscono in maniera più rilevante a rendere difficoltoso lo svolgimento della ricerca in Italia, a partire dalla scarsità di finanziamenti, dalle limitate prospettive offerte ai giovani e dalla formazione inadeguata.

Quanto alla procedura d'infrazione, ricorda che essa non ha compiuto passi in avanti a partire dal 2017 e che l'Italia non è stato finora sanzionata per la normativa sui limiti alla ricerca scientifica con animali, introdotta dal decreto legislativo n. 26 del 2014. Sottolinea come quest'ultimo rappresenti un'importante sintesi di visioni contrapposte, ritenendo inopportuno uno stravolgimento del risultato raggiunto.

Vito DE FILIPPO (PD), relatore, fa presente che nell'ordine del giorno da presentare in Assemblea potrà essere inserito un punto relativo alla promozione di metodi alternativi di ricerca, che non prevedano utilizzo di animali. Segnala, quindi, alla collega Sarli, anche sulla base della sua esperienza di sottosegretario di Stato alla salute nella passata legislatura, che l'apparente stallo nella procedura d'infrazione è dovuto probabilmente alle criticità connesse all'attuale fase pandemica, in assenza delle quali l'Italia sarebbe già stata deferita alla Corte di giustizia europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. Emendamenti C. 2670 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminati gli emendamenti Grillo 4.5, 4.7, 4.6, 4.2, 4.3 e 4.4, gli identici emendamenti Gemmato 22.1 e Trizzino 22.3, gli identici emendamenti Gemmato 22.2 e Trizzino 22.4, l'emendamento 22.5 della relatrice, gli identici emendamenti Gemmato 23.1 e Trizzino 23.2, gli identici emendamenti Gemmato 24.1 e Trizzino 24.2 e l'articolo aggiuntivo Boldi 24.03, presentati al disegno di legge C. 2670 Governo, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento Grillo 4.2 e sull'emendamento 22.5 della relatrice nonché sull'articolo aggiuntivo Boldi 24.03, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente: ART. 24-bis. – (Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013) – 1. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022 »;

e

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Grillo 4.5, 4.7, 4.6, 4.3 e 4.4, sugli identici emendamenti Gemmato 22.1 e Trizzino 22.3, sugli identici emendamenti Gemmato 22.2 e Trizzino 22.4, sugli identici emendamenti Gemmato 23.1 e Trizzino 23.2 nonché sugli identici emendamenti Gemmato 24.1 e Trizzino 24.2.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	88
DL 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. C. 2915 Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	88
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Coldiretti e Agrinsieme, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2049 Spena, recante delega al Governo per la disciplina dell'agricoltura multifunzionale e altre disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e	
del lavoro femminile nel settore agricolo	91

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 marzo 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Filippo GALLINELLA, presidente comunica che i deputati Margherita DEL SESTO e Carlo SIBILIA cessano di far parte della Commissione mentre entra a farne parte la deputata Anna BILOTTI.

DL 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

C. 2915 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento. Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Riferisce che la XIII Commissione è chiamata ad esprimere un parere, alla I Commissione Affari costituzionali, sul decreto-legge in titolo, che opera una ridefinizione delle funzioni dicasteriali nelle materie dell'energia, del turismo e dell'innovazione digitale e provvede alla ridenominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Evidenzia che il provvedimento si compone di 12 articoli suddivisi in VI capi.

Nello specifico, il capo I, recante disposizioni generali, comprende il solo articolo 1, che istituisce il Ministero del turismo, scorporando le funzioni in materia di turismo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per trasferirle ad un dicastero *ad hoc*.

Il capo II contiene disposizioni concernenti il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (articoli 2, 3, 4 e 5).

Nel capo III, recante disposizioni sui Ministeri della cultura e del turismo, l'articolo 6 (Ministeri della cultura e del turismo), al comma 1, dispone la ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in « Ministero della cultura », mentre l'articolo 7 reca disposizioni transitorie concernenti il Ministero del turismo.

Il capo IV concerne disposizioni in materia di transizione digitale (articolo 8).

Il capo V reca disposizioni concernenti il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (articolo 9).

Il capo VI reca le disposizioni finanziarie e finali (articoli 10, 11 e 12).

Con riferimento ai profili di competenza della XIII Commissione, segnala, in particolare, le disposizioni contenute negli articoli 2 e 4.

L'articolo 2 disciplina la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE).

In particolare, il comma 2 di tale articolo reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999, prevedendo il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE ed una complessiva ridefinizione delle funzioni di tale ultimo Dicastero.

Più in dettaglio, al numero 2) della lettera *d*), viene modificato integralmente il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo citato, al fine di individuare le funzioni e i compiti del nuovo Ministero della transizione ecologica. A differenza del testo previgente, che attribuiva al Ministero dell'ambiente le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, il nuovo testo previsto dalla lettera in esame dispone che al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i

compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema.

Rispetto al testo previgente, i nuovi ambiti di intervento concernenti le nuove competenze in ambito energetico sono indicati alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del novellato comma 2 dell'articolo 35.

Evidenzia quindi nello specifico che, alla lettera *b*), sono elencati le funzioni e i compiti del Ministero dello sviluppo economico trasferiti al Ministero della transizione ecologica, precisando altresì la competenza di quest'ultimo in materia di autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza statale, anche ubicati in mare, di sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché in materia di agroenergie.

Con riferimento alle competenze sulla materia delle « agro-energie » ricorda che – recependo le direttive comunitarie in materia, l'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, prevede obblighi di immissione in consumo di quote percentuali di quote di biocarburanti, rapportate al consumo di carburanti diesel e benzina. Tali quote sono state definite in dettaglio nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 (recentissimamente aggiornato dal decreto ministeriale 30 dicembre 2020), prevedendo l'immissione obbligatoria - dal 2021 - del 10 per cento di biocarburanti rispetto al quantitativo totale di benzina e gasolio immesso in consumo nell'anno solare. Anche in questo caso, la competenza passa al nuovo Dicastero.

Inoltre, alla lettera *c)* viene espressamente attribuita al Ministero della transizione ecologica la competenza sui piani e sulle misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell'aria, politiche di contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio am-

bientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra.

Un'ulteriore novità è prevista alla lettera *d*), in forza della quale al Ministero della transizione ecologica sono attribuiti compiti di pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attività economica, ivi compreso il settore dei trasporti.

Le lettere a), e), f), g), h), i), l) e m) del novellato comma 2 riprendono i compiti già attribuiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la sola differenza che alla lettera e) si fa espresso riferimento al riuso e al riciclo dei rifiuti nonché all'economia circolare, mentre alla lettera i) viene precisata la competenza del Ministero della transizione ecologica anche per la bonifica dei siti per i quali non è individuato il responsabile della contaminazione, cioè quelli per i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi (cosiddetti « siti orfani »), nonché per l'esercizio delle relative azioni giurisdizionali per danno ambientale.

Sottolinea, altresì, che l'articolo 4 del decreto-legge in titolo inserisce un nuovo articolo 57-bis nel codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), che, al comma 1, istituisce il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione.

Il comma 2 del nuovo articolo 57-bis prevede che il CITE, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica. Il Comitato è composto dai seguenti Ministri:

Ministro della transizione ecologica;

Ministro dell'economia e delle finanze:

Ministro dello sviluppo economico;

Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (come ridefinito dal presente decreto-legge); Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Al Comitato partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

Il comma 3 del medesimo articolo reca le funzioni del CITE: esso approva, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di:

- *a)* riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
 - b) mobilità sostenibile;
- *c)* contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;
- *d)* risorse idriche e relative infrastrutture;
 - e) qualità dell'aria;
 - f) economia circolare.

Il comma 4 prevede che tale Piano individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure. Sul Piano è acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il comma 5 affida al CITE la funzione di deliberare sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cosiddetto collegato ambientale), che disciplina il « Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli ».

In base al comma 6, il Comitato monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.

Il comma 7 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituire un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto da: un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 2 (Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali designati dai rispettivi Ministri).

Il Comitato tecnico ha il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CITE. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 8 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, è adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento. Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base al comma 9, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 10 stabilisce la clausola di invarianza, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In conclusione dichiara fin da ora la disponibilità a valutare le sollecitazioni ed i suggerimenti che potranno emergere nel corso del dibattito da parte dei colleghi sui contenuti del provvedimento in esame.

Preannuncia quindi di voler sottoporre all'attenzione della Commissione la proposta relativa all'istituzione di un Comitato interministeriale per il Mare, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri cui attribuire la competenza a definire la strategia nazionale per la protezione dell'ambiente marino e l'uso sostenibile delle risorse nonché per coordinare la politica della pesca e delle attività produttive che si svolgono in mare con la politica ambientale.

Su tale proposta come sugli altri temi e suggerimenti che i colleghi vorranno avanzare, ritiene che la Commissione possa, come di consueto, svolgere un proficuo confronto.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 marzo 2021.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Coldiretti e Agrinsieme, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2049 Spena, recante delega al Governo per la disciplina dell'agricoltura multifunzionale e altre disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.40.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

Variazione nella composizione della Commissione	92
Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle	
disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato	
e all'uso dei biocidi. Atto n. 242 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento,	
e rinvio)	92

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 marzo 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 15.05

Variazione nella composizione della Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, comunica che, per il gruppo M5S, i deputati Fraccaro, Giordano, Palmisano, Penna e Spadoni hanno cessato di far parte della Commissione.

Per il medesimo gruppo, entrano a far parte della Commissione i deputati Businarolo e Ricciardi, nonché i deputati Berti e Ianaro, i quali avevano temporaneamente cessato di far parte della Commissione in quanto sostituti di membri del Governo precedente, e che rientrano rispettivamente come membro effettivo e in sostituzione del ministro Di Maio.

Comunico infine che, per il gruppo PD, ha cessato di far parte della Commissione la deputata Incerti.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. Atto n. 242.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (UE) n. 528/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.

Rammenta in via preliminare che la normativa sull'uso dei biocidi – sostanze contenenti principi attivi diretti ad eliminare organismi nocivi quali batteri o insetti –, utilizzati nell'industria chimica e farmaceutica per la tutela dell'uomo, degli animali, dei fabbricati, dei materiali e dei beni di consumo diversi dai prodotti alimentari, è stata riformata a livello europeo con il citato regolamento (UE) n. 528/2012 che

ha sostituito la direttiva biocidi 98/8/CE, da esso quasi interamente abrogata. Obiettivo del regolamento, le cui disposizioni si basano sul principio di precauzione, è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno, attraverso l'armonizzazione della normativa a livello europeo, e nel contempo garantire un elevato livello di protezione per l'uomo e per l'ambiente. Il regolamento disciplina pertanto la creazione di un elenco di principi attivi utilizzabili, le condizioni per la loro approvazione e la procedura per l'autorizzazione all'immissione sul mercato; è inoltre volto a promuovere la riduzione dei test sugli animali, introducendo obblighi di condivisione dei dati e incoraggiando l'uso di metodi di sperimentazione alternativi. Particolarmente rilevante è l'articolo 87, che demanda agli Stati membri la definizione di sanzioni in caso di violazioni e l'adozione dei provvedimenti necessari a garantirne l'effettiva applicazione.

Lo schema di decreto in esame è pertanto predisposto in ottemperanza a tale obbligo e in attuazione dei principi di delega contenuti nell'articolo 2 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), che delega il Governo ad adottare, entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge (e dunque entro il 2 novembre 2021), sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti dell'Unione europea, pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di delegazione, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. La vigente disciplina sanzionatoria in materia di messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi, introdotta dall'articolo 27 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è infatti riferita alla direttiva 98/8/CE, le cui disposizioni sono ormai superate dal regolamento (UE) n. 528/2012.

Nel passare ad illustrare il contenuto dello schema in esame, segnala che l'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'intervento normativo, mentre il comma 1 dell'articolo 2 stabilisce che si applicano, ai fini del decreto, le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento europeo, fra cui quella di « sostanza bio-

cida » e di « presidio medico chirurgico ». Il comma 3 dell'articolo 2 individua nel Ministero della salute l'autorità competente per l'applicazione del regolamento.

Passando alla descrizione dell'impianto sanzionatorio, evidenzia che gli articoli 3, 4, 5, 6, 11 e 14 nonché il comma 1 dell'articolo 7 dello schema in esame introducono sanzioni penali, di natura contravvenzionale. In particolare, il comma 1 dell'articolo 3 stabilisce la pena congiunta dell'arresto (fino a 3 mesi) e dell'ammenda (da 1.000 a 10.000 euro) nel caso in cui un prodotto biocida sia commercializzato privo delle prescritte autorizzazioni, ovvero in forza di un'autorizzazione non più valida o revocata, o in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione. Ricorda che analoga pena – seppure più lieve per gli aspetti pecuniari – era prevista dall'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 174 del 2000 di attuazione della direttiva 98/8/CE. Il comma 2 dell'articolo 3 estende la sanzione anche alle ipotesi di utilizzo di un prodotto biocida non autorizzato o di utilizzo non conforme all'autorizzazione da parte degli utilizzatori professionali e industriali.

L'articolo 4 punisce con la sola ammenda (da 1.000 a 10.000 euro) la messa a disposizione sul mercato italiano di un prodotto biocida per il quale, in ragione della sua minore pericolosità per la salute pubblica, sia prevista un'autorizzazione semplificata (disciplinata dagli articoli 25 e seguenti del regolamento), omettendo le informazioni richieste o non rispettando i termini. Anche in questo caso una fattispecie analoga, punita con la sola pena pecuniaria, era prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 174 del 2000.

L'articolo 5 disciplina l'ipotesi in cui venga commercializzato un prodotto autorizzato in un altro Stato membro ed identico ad un prodotto autorizzato in Italia, in assenza della prescritta licenza di commercio parallelo; anche in questo caso, data la pericolosità ridotta derivante dalla circostanza che si tratta di prodotto identico a prodotto autorizzato, viene prevista la stessa sanzione di cui all'articolo 4 (sola pena pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro).

Ai sensi dell'articolo 6 è punita con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro la sperimentazione o la realizzazione di test a scopo di ricerca e sviluppo che, in violazione delle disposizioni dell'articolo 56 del regolamento: a) interessi biocidi non autorizzati o principi attivi non approvati, senza detenere o redigere la documentazione prevista (comma 1 dell'articolo 6); b) determini dispersione nell'ambiente di biocidi non autorizzati o principi attivi non approvati, in assenza, inottemperanza o violazione delle richieste di informazioni o delle condizioni formulate dall'autorità competente (commi 2 e 3 dell'articolo 6).

L'articolo 7, comma 1, punisce con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro chiunque immetta sul mercato un prodotto che sia stato trattato con biocidi in violazione dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento, mentre l'articolo 11 punisce anche con l'arresto fino a 3 mesi, oltre con la medesima ammenda, chiunque metta a disposizione un prodotto biocida in violazione delle misure provvisorie adottate dall'autorità competente, in via di salvaguardia, nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il prodotto in questione, benché autorizzato, costituisca un grave rischio per la salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente (articolo 88 del regolamento).

Una ultima sanzione penale, è prevista dall'articolo 14, che punisce con l'arresto fino a 3 mesi e con l'ammenda da 1.000 a 10.000 chiunque immetta in commercio o produca un presidio medico chirurgico in assenza o in violazione dell'autorizzazione prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 392 del 1998.

I commi 2 e 3 dell'articolo 7 nonché gli articoli 8, 9, 10, 12 e 13 dello schema di decreto legislativo introducono sanzioni amministrative pecuniarie, che vanno da un minimo di 2.580 a un massimo di 18.000 euro per la violazione di alcune disposizioni del regolamento europeo in tema di etichettatura, pubblicità e informazioni ai consumatori, nonché in materia di controlli.

L'articolo 15 delinea il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, rinviando alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e individuando nella regione (o provincia autonoma) l'autorità competente all'accertamento dell'illecito e all'irrogazione della sanzione. La stessa autorità è altresì competente a ricevere il pagamento in misura ridotta (previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981) o, qualora a tale pagamento non si provveda, il rapporto dell'organo accertatore (ai sensi dell'articolo 17 della medesima legge). Le attività di vigilanza e accertamento sono effettuate in base al decreto del Ministero della salute 10 ottobre 2017, recante disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 528/2012.

L'articolo 16 dispone le necessarie abrogazioni al fine di fornire un quadro sanzionatorio chiaro e certo.

L'articolo 17 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre il successivo articolo 18 contiene una disposizione transitoria volta ad escludere l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 nel caso dei biocidi, che, ai sensi dell'articolo 89, paragrafi 2, 3 e 4 del Regolamento, sono di libera vendita o ricadono sotto il regime autorizzatorio nazionale. Ricorda infatti che tale norma del Regolamento definisce un regime transitorio in base al quale gli Stati membri possono continuare ad applicare il regime o la prassi in esso vigenti in materia di messa a disposizione di un determinato biocida sul mercato fino a tre anni dopo la data di approvazione dell'ultimo principio attivo contenuto in tale biocida.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

SOMMARIO

Sulla pubblicità dei lavori	95
Comunicazioni del Presidente	95
Sui consulenti della Commissione	95
Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato	96

Martedì 9 marzo 2021. – Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via web tv.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta la richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica di Genova di ottenere copia del resoconto integrale relativo all'audizione del responsabile della sicurezza della Società GENOA Cricket and Football Club Matteo Sanna, svolta nel corso di una missione di questa Commissione di inchiesta, avvenuta nel luglio del 2017. Il documento è stato declassificato da che era

inizialmente sottoposto a regime di riservato. Pertanto nulla osta alla trasmissione all'Autorità giudiziaria. In mancanza di osservazioni – e il resoconto è disponibile per chiunque ne voglia prendere conoscenza la richiesta si darà senz'altro per accolta. Rende noto infine che il Comitato sul regime degli atti coordinato dall'onorevole Salafia, ha deliberato la proposta di dare seguito alla richiesta di declassificazione di un documento formato dal dottor Luigi Gaetti, senatore all'epoca dei fatti. Tale documento attiene alla relazione medico legale sulla morte del dottor Attilio Manca. Non essendovi osservazioni dà per approvata la modifica di regime del resto richiesta dal medesimo senatore che ha formato il documento, sul quale non risultano sussistere esigenze di secretazione funzionale.

Sui consulenti della Commissione.

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 17 febbraio 2021 ha definitivamente deliberato di conferire l'incarico a consulente a tempo parziale e a titolo gratuito del giornalista del Corriere della Sera, dottor Ferruccio Pinotti.

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al dottor Marcello MINENNA, e ricorda che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, l'audito ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Il dottor MINENNA svolge una relazione sulle attività svolte dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fornendo dati sui controlli effettuati e sui risultati conseguiti in termini di quantità e valore delle merci sequestrate. Si sofferma in particolare sui controlli in materia di dispositivi di protezione e altri prodotti legati alla pandemia da Covid-19. Riferisce altresì sulle verifiche

svolte in merito ai traffici illeciti di stupefacenti, di rifiuti, di tabacchi, sull'evasione dell'IVA e sul commercio di prodotti « italian sounding ». Sottolinea l'importanza delle recenti iniziative assunte riguardo alla repressione del gioco illegale, anche in virtù della sinergia con le forze di polizia agevolata dal coordinamento assicurato dal COPREGI (Comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale).

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, i senatori GRASSO (Misto-LeU) ed ENDRIZZI (M5S) nonché i deputati ASCARI (M5S), CANTA-LAMESSA (Lega) e DARA (Lega).

Il dottor MINENNA fornisce i chiarimenti richiesti.

La seduta termina alle 15.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

SOMMARIO

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	97
Variazione della composizione della Commissione	97
Esame della proposta di relazione sull'inquinamento derivante dall'utilizzo dei gessi rossi prodotti a Scarlino (Relatori: on. Vignaroli, on. Zolezzi) (Esame e rinvio)	97
Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse (Seguito dell'esame e rinvio)	97

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 9 marzo 2021. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Variazione della Commissione.

Stefano VIGNAROLI, presidente, comunica che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Alessandro Benvenuto, in sostituzione della deputata Vannia Gava, dimissionaria.

Esame della proposta di relazione sull'inquinamento derivante dall'utilizzo dei gessi rossi prodotti a Scarlino (Relatori: on. Vignaroli, on. Zolezzi).

(Esame e rinvio).

Stefano VIGNAROLI, presidente e relatore, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione sull'inquinamento derivante dall'utilizzo dei gessi rossi prodotti a Scarlino e di avere presentato, insieme all'altro relatore, onorevole Zolezzi, una proposta di testo che sarà trasmessa a tutti i componenti la Commissione. Avverte, quindi, che il termine per la presentazione di eventuali osservazioni e proposte di modifica è fissato alle ore 15 di martedì 16 marzo 2021.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Stefano VIGNAROLI, presidente e relatore, ricorda che nella seduta dello scorso 28 luglio 2020 aveva presentato, anche per conto dei relatori senatore Lorefice e onorevole Muroni, una proposta di relazione

che, in esito a sopravvenute modifiche legislative, è stata completamente ridefinita e che tiene conto della recente pubblicazione della Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI), ovvero il documento elaborato dalla SOGIN che individua le zone dove localizzare in Italia il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi. Precisa che la Commissione, successivamente all'approvazione della predetta relazione, seguirà il percorso di individuazione del predetto Deposito Nazionale con specifiche audizioni ed eventualmente con l'approvazione di una ulteriore più specifica relazione.

Avverte, quindi, che il termine per la presentazione di eventuali osservazioni e proposte di modifica è fissato alle ore 12 di giovedì 18 marzo 2021.

Il deputato Manfredi POTENTI (Lega), a nome del suo gruppo, avanza la richiesta di poter avere un margine di tempo più ampio per la presentazione di eventuali osservazioni e proposte di modifica.

Stefano VIGNAROLI, presidente e relatore, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.55 riprende alle 15.

Stefano VIGNAROLI, presidente e relatore, alla luce della richiesta del deputato Manfredi POTENTI (Lega), avverte che il termine per la presentazione di eventuali osservazioni e proposte di modifica è fissato alle ore 10 di lunedì 22 marzo 2021.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

SOMMARIO

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	99
Audizione del Procuratore Capo della Repubblica di Vicenza, Lino Giorgio Bruno, in merito alle più recenti vicende delle banche popolari venete (Svolgimento e conclusione)	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 9 marzo 2021. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Procuratore Capo della Repubblica di Vicenza, Lino Giorgio Bruno, in merito alle più recenti vicende delle banche popolari venete.

(Svolgimento e conclusione).

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione.

Lino Giorgio BRUNO, *Procuratore Capo della Repubblica di Vicenza*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il senatore Elio LANNUTTI (Misto) e il deputato Pierantonio ZANETTIN (FI), ai quali risponde Lino Giorgio BRUNO, *Procuratore Capo della Repubblica di Vicenza*.

La seduta, sospesa alle 15.40, è ripresa alle 15.45.

Gianni PIPESCHI, Sostituto Procuratore della Procura di Vicenza, e Luigi SALVA-DORI, Sostituto Procuratore della Procura di Vicenza, forniscono ulteriori chiarimenti in merito alle domande poste.

Interviene, formulando ulteriori domande e richieste di chiarimenti, il deputato Tommaso FOTI (FdI), al quale risponde Gianni PIPESCHI, Sostituto Procuratore della Procura di Vicenza.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 marzo 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	
GIUNTA PLENARIA	
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Grosseto nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Monica Faenzi, deputata all'epoca dei fatti (atto di citazione del signor Domenico Fimmanò) (doc. IV-ter, n. 3) (Esame e rinvio)	3
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 3753/15 RGNR – n. 15033/15 RG GIP – n. 2450/19 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 19) (Esame e rinvio)	5
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Fabio Porta, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 20212/18 RGNR – n. 22354/18 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 15) (Esame e conclusione)	6
Comunicazioni del Presidente	7
COMMISSIONI RIUNITE (I-XI Camera e 1ª-11ª Senato)	
AUDIZIONI:	
Audizione sulle linee programmatiche del Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione) .	8
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4ª Senato)	
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro della difesa sulle linee programmatiche del suo dicastero, anche in relazione ai contenuti della Proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza di cui al Doc. XXVII, n. 18 (Svolgimento e rinvio)	10
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	
COMITATO DEI NOVE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Esame emendamenti Doc. XXII, n. 37-A	11
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	
ATTI DEL GOVERNO:	
Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. Atto n. 241 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	12

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e I	nterni
---	--------

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. Esame emendamenti C. 2921 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	1
Proposta di Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Esame emendamenti Doc. XXII, n. 37-A (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	1
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	1
DL 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. C. 2915 Governo (Esame e rinvio)	1
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	3
Sulla composizione della Commissione	3
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017. C. 2654, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	3
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede. C. 2657, approvato dal Senato (Parere alla III e IV Commissione) (Esame e rinvio)	3
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016. C. 2631, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	3
DELIBERAZIONE DI RILIEVI:	
Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe. Atto n. 247 (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio)	4
ERRATA CORRIGE	4
III Affari esteri e comunitari	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale del Presidente della Società Dante Alighieri, Professor Andrea Riccardi, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18)	4
Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Carlo Ferro, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18) .	4
Audizione di rappresentanti dell'Associazione organizzazioni italiane di cooperazione e soli- darietà internazionale (AOI), del Coordinamento Italiani <i>Network</i> Internazionali (CINI), in videoconferenza, e della Associazione « LINK 2007, Cooperazione in Rete, Onlus », nell'am-	

bito dell'esame in sede consultiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18)	4
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	4
DL 22/21: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. C. 2915 Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	4
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	5
DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. C. 2921 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)	5
ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009)	6
AVVERTENZA	6
VII Cultura, scienza e istruzione	
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazioni nella composizione della Commissione	6
Proposte di nomina di Marta Donzelli a presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, nonché di Cristiana Capotondi, di Guendalina Ponti e di Andrea Purgatori a componenti del consiglio di amministrazione della medesima Fondazione. Nomine nn. 77, 78, 79, 80 (Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	6
SEDE CONSULTIVA:	
Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza. Doc. XXVII, n. 18 (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	7
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia e C. 2692 Bucalo (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2868 Toccafondi)	7
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del professor Claudio Gandolfi a presidente del Consorzio dell'Oglio. Nomina n. 76 (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	7
SEDE CONSULTIVA:	
D.L. n. 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. C. 2915 Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	8
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	8

Schema di piano industriale della società Italia Trasporto Aereo Spa. Atto n. 237 (Seguito dell'esame e rinvio)	3
XII Affari sociali	
COMITATO DEI NOVE:	
DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. Emendamenti C. 2921 Governo, approvato dal Senato	5
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	5
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. Emendamenti C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti)	5
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	7
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	8
DL 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. C. 2915 Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	8
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Coldiretti e Agrinsieme, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2049 Spena, recante delega al Governo per la disciplina dell'agricoltura multifunzionale e altre disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo	1
XIV Politiche dell'Unione europea	
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	2
Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. Atto n. 242 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento,	
e rinvio) 9	2
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Sulla pubblicità dei lavori	5
Comunicazioni del Presidente	5
Sui consulenti della Commissione	5
Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato	6
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	7

Variazione della composizione della Commissione	97
Esame della proposta di relazione sull'inquinamento derivante dall'utilizzo dei gessi rossi prodotti a Scarlino (Relatori: on. Vignaroli, on. Zolezzi) (Esame e rinvio)	97
Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse (Seguito dell'esame e rinvio)	97
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	99
Audizione del Procuratore Capo della Repubblica di Vicenza, Lino Giorgio Bruno, in merito alle più recenti vicende delle banche popolari venete (Svolgimento e conclusione)	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100



Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



18SMC0132430